



Regione Umbria
Consiglio Regionale



Rapporti

TERZO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA

Anno 2011

Servizio Legislazione

Novembre 2012



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Rapporti

**TERZO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA
REGIONE UMBRIA**

Anno 2011

Servizio Legislazione
Novembre 2012

A cura del

Servizio Legislazione

© Regione Umbria – Consiglio Regionale

Pubblicazione interna, novembre 2012

Grafica di copertina: Mauro Gambuli, Sezione Comunicazione istituzionale, Servizio Comunicazione

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Consiglio regionale dell'Umbria

Indice

Presentazione.....	5
1. Parte prima - L'iniziativa legislativa.....	7
1.1. <i>Le proposte di legge per soggetto proponente.....</i>	7
1.2. <i>Livello di aggregazione politica delle proposte di legge di iniziativa consiliare.....</i>	9
1.3. <i>Le proposte di legge secondo i settori d'intervento.....</i>	10
1.4. <i>L'esito delle proposte di legge.....</i>	13
<i>Appendice. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del 2011.....</i>	15
2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati.....	21
2.1. <i>Le Commissioni consiliari permanenti: attività.....</i>	21
2.2. <i>La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.....</i>	22
2.3. <i>L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva.....</i>	25
2.4. <i>Attività consultiva delle commissioni permanenti sui regolamenti.....</i>	28
2.5. <i>Espletamento delle consultazioni sugli atti all'esame delle Commissioni.....</i>	29
2.6. <i>Incontri conoscitivi ed approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza delle Commissioni.....</i>	30
2.7. <i>Le Commissioni d'inchiesta: attività.....</i>	34
2.8. <i>Il Comitato per la legislazione: attività.....</i>	38
2.9. <i>Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale: attività.....</i>	41
3. Parte terza - Attività del Consiglio regionale e produzione legislativa.....	45
3.1. <i>La produzione legislativa e l'attività del Consiglio regionale.....</i>	45
3.2. <i>Le leggi del 2011 e sintesi dei testi approvati.....</i>	47
3.3. <i>Classificazione delle leggi per soggetto proponente e settore di intervento.....</i>	57
3.4. <i>Le commissioni permanenti interessate.....</i>	60

3.5. <i>La tipologia di normazione</i>	62
3.6. <i>La tecnica redazionale</i>	63
3.7. <i>La tipologia di potestà legislativa esercitata</i>	65
3.8. <i>La dimensione fisica delle leggi</i>	65
3.9. <i>Attività istruttorie</i>	67
3.10. <i>Gli emendamenti in Aula</i>	71
3.11. <i>La durata dell'iter legislativo</i>	72
3.12. <i>L'entrata in vigore delle leggi</i>	76
3.13. <i>Rinvii ad atti di Giunta per l'attuazione della legge</i>	77
4. Parte quarta - Le leggi di bilancio	81
5. Parte quinta - La produzione regolamentare	103
5.1. <i>Produzione regolamentare</i>	103
5.2. <i>Classificazione dei regolamenti per settore di intervento</i>	103
5.3. <i>Sintesi dei regolamenti emanati nel 2011</i>	105
5.4. <i>Le commissioni consiliari interessate</i>	113
5.5. <i>I termini per l'emanazione dei regolamenti e loro rispetto</i>	114
5.6. <i>I pareri delle Commissioni e il recepimento delle osservazioni</i>	115
6. Parte sesta - Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Pareri richiesti al CAL su proposte di legge e di regolamento	117
7. Parte settima - La funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali ...	123
7.1. <i>Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno</i>	123
7.2. <i>Le clausole valutative</i>	124
7.3. <i>Leggi regionali e forme di rendicontazione diverse dalla clausola valutativa</i>	127
8. Parte ottava - Il riordino normativo	131
8.1. <i>Testi Unici di riordino e semplificazione. Attuazione dell'art. 40 dello Statuto regionale</i> ...	131
8.2. <i>Le leggi regionali abrogate</i>	134

8.3. <i>Le leggi regionali modificate</i>	135
9. <i>Parte nona - Il contenzioso costituzionale</i>	141
9.1. <i>Le disposizioni di legge regionale del 2011 impugnate in via principale innanzi alla Corte costituzionale e le relative decisioni. Le pronunce della Corte costituzionale del 2011 sui ricorsi promossi dal Governo avverso disposizioni di legge regionale</i>	141
9.2. <i>Le disposizioni di legge regionale impugnate in via incidentale nel 2011 e le relative pronunce delle Corte costituzionale</i>	151
9.3. <i>Le leggi e/o gli atti aventi forza di legge statali impugnati dalla Regione nel 2011 e le relative pronunce delle Corte costituzionale. Le pronunce della Corte costituzionale del 2011 su ricorsi promossi in via principale dalla Regione</i>	153

Presentazione

Il terzo Rapporto annuale sulla legislazione regionale prende in esame come periodo di riferimento l'anno 2011; analizza, pertanto, dopo l'avvio della XI legislatura, un intero anno.

Il Rapporto ha ad oggetto i principali dati quantitativi e qualitativi dell'attività di produzione normativa svolta dal Consiglio regionale ed intende fornire un riepilogo dei momenti caratterizzanti il processo legislativo, dalla fase dell'iniziativa legislativa all'approvazione delle leggi regionali - in breve, sono riassunti anche i contenuti delle stesse.

Si evidenzia, inoltre, che il presente rapporto, pur muovendosi in continuità con i precedenti, presenta alcuni arricchimenti contenutistici.

In particolare, vale la pena ricordare l'approfondimento sui Testi unici regionali, in relazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento), che costituisce la prima legge che "autorizza" l'approvazione dei Testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto regionale.

Altra novità rispetto agli anni precedenti è data dall'esame dell'attività del Consiglio delle autonomie locali ed in specie dei pareri espressi in ordine a proposte di legge e di regolamento.

Si segnala, altresì, che è dedicato al contenzioso costituzionale un intero capitolo, dove sono considerate le disposizioni di legge regionale del 2011 impugnate in via principale innanzi alla Corte costituzionale e quelle impugnate in via incidentale nel corso del 2011, dando conto sinteticamente delle relative pronunce depositate. Stessa cosa è stata fatta con riferimento alle leggi e/o agli atti aventi forza di legge statali impugnati dalla Regione sempre nel 2011. Sono altresì prese in considerazione le pronunce della Consulta del 2011 che interessano la Regione Umbria.

Le pagine che descrivono e commentano i dati racchiusi nei grafici e nelle tabelle sono state volutamente realizzate utilizzando un linguaggio semplice e non troppo specialistico, al fine di ampliare il numero dei potenziali lettori dello stesso.

Il Rapporto regionale sulla legislazione, infatti, si pone anche come un ulteriore strumento di conoscenza della realtà normativa regionale e come mezzo per favorire una maggiore trasparenza dei processi decisionali.

Il Segretario generale
Franco Todini

Il Presidente del Consiglio regionale
Eros Brega

1. Parte prima - L'iniziativa legislativa


1.1. Le proposte di legge per soggetto proponente

Nel corso del 2011 sono state presentate al Consiglio regionale un numero complessivo di 51 proposte di legge; di queste, 48 sono proposte di legge regionale, mentre le restanti 3 sono proposte di legge di modifica dello Statuto regionale (Tabella 1).

Tabella 1. Proposte di legge, secondo la tipologia dell'atto. Anno 2011

TIPO DI ATTO	Numero proposte	%
<i>Proposte di legge regionale</i>	48	94,1
<i>Proposte di legge di modifica statutaria</i>	3	5,9
<i>Totale proposte di legge</i>	51	100,0

Figura 1. Proposte di legge, secondo la tipologia dell'atto. Anno 2011




Dal punto di vista del soggetto proponente (Tabella 2) i due terzi delle proposte di legge sono di iniziativa dei Consiglieri regionali, mentre le restanti risultano di iniziativa della Giunta regionale. Nessuna proposta di legge è stata avanzata nel corso del 2011 da parte degli Enti locali o dal Consiglio delle Autonomie locali, come pure non risultano proposte di legge di iniziativa popolare. In un caso invece (atto n. 679), la proposta di legge è scaturita in sede di Commissione consiliare permanente, come sdoppiamento di un altro atto; in tutte le tabelle che seguono, tale atto è stato inserito tra quelli di iniziativa dei Consiglieri.

Tabella 2. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anno 2011

SOGGETTO PROPONENTE	Numero proposte	%
<i>Giunta regionale</i>	17	34,0
<i>Consiglieri regionali</i>	34	66,0
<i>Iniziativa popolare</i>	0	0,0
<i>Enti locali</i>	0	0,0
<i>Consiglio delle Autonomie locali</i>	0	0,0
<i>Totale proposte di legge</i>	51	100,0

Figura 2. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anno 2011



1.2. Livello di aggregazione politica delle proposte di legge di iniziativa consiliare

In questo paragrafo vengono esaminate le proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali, con riferimento all'aggregazione politica di appartenenza. Sul totale delle 34 proposte di legge di iniziativa consiliare del 2011, si può notare che queste sono state presentate in maniera pressoché equa sia da parte di Consiglieri che appartengono a gruppi politici di maggioranza, sia da parte di quelli che appartengono a gruppi politici di minoranza. In 2 casi le proposte di legge sono state di iniziativa mista maggioranza/minoranza, mentre 3 proposte di legge sono state presentate dai Consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Tabella 3. Proposte di legge di iniziativa consiliare, secondo l'aggregazione politica di appartenenza. Anno 2011

AGGREGAZIONE POLITICA DI APPARTNENZA	Numero proposte	%
<i>Consiglieri di maggioranza</i>	15	44,1
<i>Consiglieri di minoranza</i>	14	41,2
<i>Mista (maggioranza/minoranza)</i>	2	5,9
<i>Ufficio di Presidenza</i>	3	8,8
Totale	34	100,0

A prescindere da quelle avanzate dai Consiglieri dell'Ufficio di Presidenza, nella quasi totalità dei casi le proposte di legge risultano di tipo *monogruppo*, cioè presentate da Consiglieri appartenenti ad un singolo gruppo politico. Soltanto in un caso (atto n. 385 “Norme per favorire la pari rappresentanza di genere nelle elezioni del Consiglio regionale”) la proposta proviene dai Consiglieri appartenenti a più gruppi politici di minoranza.

Per quanto concerne invece le due proposte di legge di iniziativa mista *maggioranza/minoranza*, entrambe sono state presentate da Consiglieri appartenenti a gruppi politici diversi, ma comunque facenti capo alla medesima Commissione permanente (atto n. 679 “Misure urgenti in materia di tributi locali”, scaturito da sdoppiamento di un altro atto e di competenza della I Commissione permanente e l'atto n. 693 “Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria”, proposto dai Consiglieri della II Commissione).

Infine, le proposte di iniziativa dei Consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza, sono state le seguenti:

- Atto n. 549 - Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale;
- Atto n. 667 - Ulteriori modificazioni della l.r. 10/12/2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della regione - modificazioni di leggi regionali);
- Atto n. 668 - Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e ulteriori modificazioni della l.r. 15/01/1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

L'Ufficio di Presidenza si è pertanto fatto carico di assumere iniziative legislative riguardanti l'organizzazione interna del Consiglio regionale e gli istituti giuridici appartenenti specificamente ai Consiglieri regionali.

1.3. Le proposte di legge secondo i settori d'intervento


La maggioranza delle proposte di legge relative all'anno 2011 riguardano il settore dell'*Ordinamento istituzionale* (33,3%) e quello dei *Servizi alla persona e alla comunità* (25,5%). Un minore peso hanno invece avuto le proposte di legge rientranti nel settore *Sviluppo economico e attività produttive* (9,8%).

Se si tiene conto anche del soggetto proponente (Figura 3) si può notare che delle 7 proposte appartenenti al settore della *Finanza regionale*, la quasi totalità sono di iniziativa della Giunta regionale. In un solo caso (atto n. 679) l'iniziativa si ravvisa in capo ai Consiglieri regionali in quanto tale atto, come già accennato, risulta scaturito da uno sdoppiamento in sede di Commissione.

Tabella 4. Proposte di legge, secondo il settore di intervento. Anno 2011

SETTORE DI INTERVENTO	Numero proposte	%
<i>Finanza regionale</i>	7	13,7
<i>Ordinamento istituzionale</i>	17	33,3
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	13	25,5
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	5	9,8
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	9	17,6
<i>Totale proposte di legge</i>	51	100,0

Figura 3. Proposte di legge per settore di intervento e soggetto proponente. Anno 2011



Per quanto riguarda i settori *Ordinamento istituzionale*, *Servizi alla persona e alla comunità*, *Sviluppo economico e attività produttive* e *Territorio, ambiente e infrastrutture*, l'iniziativa è prevalentemente di natura consiliare; in particolare, la totalità delle proposte che rientrano nel settore *Sviluppo economico e attività produttive* risulta di iniziativa dei Consiglieri regionali.

Riguardo invece alle specifiche materie trattate (Tabella 5), la maggioranza delle proposte del settore *Ordinamento istituzionale* fa riferimento alla disciplina di organi regionali (4 su 17); per il settore *Servizi alla persone e alla comunità* si equivalgono le proposte in materia di servizi sociali e quelle in materia di tutela della salute (in entrambi i casi 4 su 14); per il settore *Sviluppo economico e attività produttive*, vi è un'unica proposta di legge per ognuna delle materie trattate, mentre infine per il settore *Territorio, ambiente e infrastrutture*, vi è una prevalenza di proposte di legge in materia di territorio e urbanistica (5 su 9).

Tabella 5. Proposte di legge per settore di intervento e per materia. Anno 2011

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Numero proposte	%
Finanza regionale		
<i>Bilancio</i>	5	9,8
<i>Tributi</i>	1	2,0
<i>Multimateria</i>	1	2,0
Ordinamento istituzionale		
<i>Organi della Regione</i>	4	7,8
<i>Personale e amministrazione</i>	2	3,9
<i>Sistema di elezione e casi di ineleggibilità</i>	2	3,9
<i>Altro</i>	7	13,7
<i>Multimateria</i>	2	3,9
Servizi alla persona e alla comunità		
<i>Beni e attività culturali</i>	1	2,0
<i>Servizi sociali</i>	4	7,8
<i>Tutela della salute</i>	4	7,8
<i>Altro</i>	3	5,9
<i>Multimateria</i>	1	2,0
Sviluppo economico e attività produttive		
<i>Agricoltura e foreste</i>	1	2,0
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	1	2,0
<i>Turismo (incluso Agriturismo e turismo rurale)</i>	1	2,0
<i>Multimateria</i>	2	3,9
Territorio, ambiente e infrastrutture		
<i>Protezione della natura e dell'ambiente</i>	3	5,9
<i>Territorio e urbanistica</i>	5	9,8
<i>Multimateria</i>	1	2,0
Totale proposte di legge	51	100,0

1.4. L'esito delle proposte di legge

In questo paragrafo le proposte di legge del 2011 sono state classificate rispetto allo stato dell'iter legislativo, così come risulta alla data del 31 dicembre dello stesso anno.

Se si classificano le proposte di legge sulla base della conclusione o non conclusione dell'iter legislativo (Tabella 6), per circa il 43% delle proposte di legge l'iter legislativo risulta concluso, mentre per il restante 57% risulta non concluso. In particolare (Tabella 7), 19 proposte di legge, delle 22 con iter concluso, risultano approvate in Aula, una risulta essere stata respinta, mentre le restanti 2 risultano essere state ritirate dai proponenti. Per quanto riguarda invece le proposte con iter non concluso, la quasi totalità di esse (28 su un totale di 29) risultano all'esame delle competenti Commissioni consiliari, mentre in un caso (atto n. 293) la proposta di legge risulta iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Tabella 6. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter al 31/12/2011

STATO DELL'ITER LEGISLATIVO	Numero proposte	%
<i>Concluso</i>	22	43,1
<i>Non concluso</i>	29	56,9
Totale	51	100,0

Tabella 7. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter al 31/12/2011

STATO DELL'ITER LEGISLATIVO	Numero proposte	%
<i>Approvato</i>	19	37,2
<i>Respinto</i>	1	2,0
<i>Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea</i>	1	2,0
<i>All'esame di commissione</i>	28	54,9
<i>Ritirato</i>	2	3,9
Totale	51	100,0

Come emerge dalle Tabelle 8 e 9, l'esito dell'iniziativa legislativa dipende, in parte, dal soggetto proponente: sul totale delle proposte presentate dai Consiglieri regionali, la quota di quelle che hanno visto concludere entro la fine dell'anno il proprio iter legislativo è stata del 23,5%, mentre per quanto riguarda le proposte di iniziativa della Giunta regionale, tale quota risulta pari all'82,4%.


Tabella 8. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter al 31/12/2011 ed il soggetto proponente

STATO DELL'ITER LEGISLATIVO	SOGGETTO PROPONENTE		
	<i>Consiglieri regionali</i>	<i>Giunta regionale</i>	<i>Totale</i>
Numero proposte di legge			
<i>Concluso</i>	8	14	22
<i>Non concluso</i>	26	3	29
<i>Totale</i>	34	17	51
Valori percentuali			
<i>Concluso</i>	23,5	82,4	43,1
<i>Non concluso</i>	76,5	17,6	56,9
<i>Totale</i>	100,0	100,0	100,0

Tabella 9. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter al 31/12/2011 ed il soggetto proponente

STATO DELL'ITER LEGISLATIVO	SOGGETTO PROPONENTE		
	<i>Giunta regionale</i>	<i>Consiglieri regionali</i>	<i>Totale</i>
<i>Approvato</i>	14	5	19
<i>Respinto</i>	0	1	1
<i>Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea</i>	0	1	1
<i>All'esame di commissione</i>	3	25	28
<i>Ritirato</i>	0	2	2
<i>Totale</i>	17	34	51

Figura 4. Proposte di legge per esito del procedimento al 31/12/2011, secondo il soggetto proponente



Appendice. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del 2011

La tabella che segue contiene gli estremi di tutte le 51 proposte di legge del 2011, con indicazione del numero dell'atto consiliare, dell'oggetto, del settore di intervento e la relativa materia, nonché del soggetto proponente indicando, per quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali, se di provenienza dei gruppi di maggioranza o minoranza.

Tabella 10. Elenco delle proposte di legge presentate. Anno 2011

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
293	Interventi a sostegno della funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA (sclerosi laterale amiotrofica)	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali	Consiglieri regionali (minoranza)
295	Norme in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consiglieri regionali (maggioranza)
296	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Altro	Consiglieri regionali (minoranza)
317	Norme per la tutela del percorso nascita e del parto naturale nelle strutture ospedaliere, nelle case maternità e a domicilio	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (maggioranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
344	Realizzazione di manufatti provvisori in terreno agricolo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consiglieri regionali (minoranza)
345	Ulteriori integrazioni della l.r. 22/02/2005, n. 11 (norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consiglieri regionali (maggioranza)
346	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28/02/1994, n. 6 (disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	Consiglieri regionali (maggioranza)
364	Norme per la promozione del turismo sociale in Umbria	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
372	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 - legge finanziaria 2011	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
373	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese	Finanza regionale	Multimateria	Giunta regionale
374	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
385	Norme per favorire la pari rappresentanza di genere nelle elezioni del Consiglio regionale - modificazioni della legge 23/02/95, n. 43 (nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e della l.r. 04/01/2010, n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta	Consiglieri regionali (minoranza)
386	Norme per il miglioramento dell'offerta dei servizi residenziali agli anziani	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (maggioranza)
430	Integrazione della l.r. 16/02/2010, n. 13 (disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali	Consiglieri regionali (minoranza)
438	Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Giunta regionale

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
440	Costituzione della fondazione museo regionale della resistenza	Servizi alla persona e alla comunità	Beni e attività culturali	Consiglieri regionali (maggioranza)
455	Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria	Sviluppo economico e attività produttive	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
462	Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle aziende sanitarie regionali - ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 20/01/1998, n. 3 (ordinamento del sistema sanitario regionale) - abrogazione della l.r. 23/02/2005, n. 15	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Giunta regionale
467	Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità	Territorio, ambiente e infrastrutture	Multimateria	Giunta regionale
481	Modificazioni ulteriori ed integrazioni della l.r. 27/01/2010, n. 5 (disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consiglieri regionali (maggioranza)
482	Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga	Ordinamento istituzionale	Altro	Consiglieri regionali (minoranza)
492	Ulteriore modificazione della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Altro	Consiglieri regionali (maggioranza)
493	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo statuto della regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Altro	Consiglieri regionali (maggioranza)
506	Disciplina del rilascio, reintestazione e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche regionali - obbligo di presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) o di documenti sostitutivi - ulteriore modificazione della l.r. 20/01/2000, n. 6	Sviluppo economico e attività produttive	Commercio, fiere e mercati	Consiglieri regionali (minoranza)
507	Provvedimenti in materia di aree contigue alle aree naturali protette regionali - ulteriori modificazioni della l.r. 03/03/1995, n. 9	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Consiglieri regionali (maggioranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
532	Norme per la valorizzazione del territorio rurale dell'Umbria	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Giunta regionale
549	Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione	Consiglieri regionali (Uff. Presidenza)
556	Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa di minori e adulti e per il sostegno alle loro famiglie	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consiglieri regionali (minoranza)
558	Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale ed istituzione dell'agenzia forestale regionale - modificazione ed integrazione di leggi regionali	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Giunta regionale
559	Scioglimento dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - abrogazione della l.r. 26/10/1994, n. 35	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Giunta regionale
563	Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale - introduzione del premio di maggioranza ed eliminazione della lista regionale - modificazioni della legge 17/02/1968, n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), della legge 23/02/1995, n. 43 (nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e della legge regionale 04/01/2010, n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta	Consiglieri regionali (maggioranza)
569	Ulteriore modificazione della l.r. 28/11/2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali	Consiglieri regionali (minoranza)
575	Sistema regionale dei servizi per il lavoro: autorizzazione e accreditamento delle agenzie per il lavoro	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Giunta regionale

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
576	Modificazione della l.r. 01/02/2005, n. 2 (struttura organizzativa e dirigenza della presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione	Giunta regionale
585	Ulteriori modificazioni della l.r. 15/01/1973, n. 8 (norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e della l.r. 16/05/2007, n. 17 (disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)
603	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 27/12/2006, n. 18 (legislazione turistica regionale)	Sviluppo economico e attività produttive	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Consiglieri regionali (maggioranza)
618	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 23/12/2004, n. 30 (norme in materia di bonifica)	Ordinamento istituzionale	Altro	Giunta regionale
633	Ratifica dell'intesa tra la regione toscana e la regione Umbria per la costituzione dell'ente acque umbro - toscane (EAUT)	Ordinamento istituzionale	Altro	Giunta regionale
634	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della l.r. di contabilità 28/02/2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
641	Ulteriori modificazioni della l.r. 03/03/1995, n. 9 (tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Consiglieri regionali (maggioranza)
642	Ulteriore integrazione della l.r. 28/11/2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali	Consiglieri regionali (minoranza)
644	Ulteriori modificazioni della l.r. 03/03/1995, n. 9 (tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Consiglieri regionali (minoranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
655	Requisiti di moralità per l'assunzione di incarichi di competenza regionale - ulteriori cause di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consr. ed assessore regionale - ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 21/03/95, n. 11 (disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)	Ordinamento istituzionale	Altro	Consiglieri regionali (minoranza)
666	Abrogazione dell'art. 124 della l.r. 16/09/2011, n. 8 (semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) integrativo della l.r. 24/03/2000, n. 27 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale)	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consiglieri regionali (minoranza)
667	Ulteriori modificazioni della l.r. 10/12/2010, n. 25 (riduzione della spesa per gli apparati politici della regione - modificazioni di leggi regionali)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (Uff. Presidenza)
668	Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e ulteriori modificazioni della l.r. 15/01/1973, n. 8 (norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (Uff. Presidenza)
669	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e altre disposizioni urgenti	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
679	Misure urgenti in materia di tributi regionali	Finanza regionale	Tributi	Consiglieri regionali (maggioranza/ minoranza)
683	Ulteriore integrazione della l.r. 20/01/1998, n. 3 (ordinamento del sistema sanitario regionale)	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Giunta regionale
693	Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria	Sviluppo economico e attività produttive	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza/ minoranza)
695	Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 2010	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale

2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati

2.1. Le Commissioni consiliari permanenti: attività

Le Commissioni consiliari permanenti trovano la propria fonte nell'articolo 53 dello Statuto il quale afferma che il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti, con composizione proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari e che il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti.

In particolare, l'art. 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede l'istituzione delle seguenti Commissioni consiliari permanenti:

I - Affari istituzionali e comunitari;

II - Attività economiche e governo del territorio;

III - Sanità e servizi sociali.

Le competenze di ciascuna Commissione permanente sono le seguenti:

- I Commissione consiliare - Affari istituzionali e comunitari:

Bilancio, Programmazione generale, Programmazione e Organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, Enti dipendenti dalla Regione e società partecipate dalla Regione, Rapporti con gli enti locali, Innovazione e sistemi informativi, Politiche comunitarie, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Emigrazione.

- II Commissione consiliare - Attività economiche e governo del territorio:

Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e trasporti, Difesa del suolo,

Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità.

- III Commissione consiliare - Sanità e servizi sociali:

Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Beni e attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca, Immigrazione.

La Tabella 11 riporta il numero delle sedute, il numero delle audizioni e il numero degli incontri consultivi pubblici svolti da ciascuna Commissione consiliare permanente nel corso dell'anno 2011, su materie di propria competenza e quindi non necessariamente legati a specifici progetti di legge. Nel computo del numero di sedute sono comprese le sedute di insediamento delle Commissioni. Nella Tabella 11, le sedute che si sono svolte in sede congiunta tra più commissioni sono state computate separatamente con riferimento a ciascuna Commissione.

Tabella 11. Sedute, audizioni e incontri consultivi pubblici delle Commissioni consiliari permanenti. Anno 2011

	<i>I Commissione</i>	<i>II Commissione</i>	<i>III Commissione</i>
Numero Sedute	46	43	41
Numero Audizioni	6	18	9
Numero Incontri consultivi pubblici	2	0	0

2.2. La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

Con legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 è stata istituita la **Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari** - ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.

Rispetto alla legge regionale n. 23 del 2005 che disciplinava la Commissione speciale operante nell'VIII legislatura, la presente innova, relativamente ai compiti ed affida alla stessa, oltre alla predisposizione degli atti necessari ad ultimare l'attuazione dello Statuto regionale, l'elaborazione delle proposte di revisione dello Statuto e del

Regolamento interno (art.2).

Inoltre, con riferimento alla composizione (art.3), fermo restando la previsione di un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, viene esclusa la presenza, oltre che dei Presidenti di Giunta e di Consiglio, anche degli altri componenti della Giunta regionale.

Altra innovazione da segnalare è quella contenuta nell'art. 4, comma 1, laddove si dispone l'elezione del Presidente e del Vicepresidente nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, mentre la l.r. 23/2005 prevedeva l'elezione degli organi in sede di Consiglio.

Viene confermata, invece, la previsione del cosiddetto "voto ponderato" (art.5), nonché, relativamente al funzionamento, l'osservanza delle disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente, in quanto applicabili.

La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale (art. 7, c.1); la **seduta di insediamento** si è tenuta il **28 ottobre 2010**.

Per quanto concerne le attività svolte nel corso del 2011, la Commissione ha complessivamente tenuto **11 sedute**.

Primo adempimento della Commissione, in ottemperanza all'art. 2, comma 2 della legge istitutiva (*"la Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale nella seduta utile immediatamente successiva"*) è stata la Relazione al Consiglio regionale in ordine al Programma di attività, resa dal Presidente della Commissione nella seduta del Consiglio del 25 gennaio 2011, con presa d'atto del medesimo.

La Commissione ha inoltre deciso di adottare come procedura, l'esame e la votazione delle singole Proposte di modifica statutaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione, che andranno poi a confluire in un unico testo complessivo di Proposta di modifica statutaria da trasmettere all'Aula.

Le Proposte di modifica statutaria trasmesse alla Commissione sono state le seguenti:

- Atto n. 222 "Ulteriore modificazione della legge regionale 16/4/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)" di iniziativa dei Consiglieri Goracci e Stufara - data prot. 10/11/2010 - trasmesso in sede referente, acquisito agli atti della Commissione nella seduta del 16/11/2010. Il testo è stato successivamente esaminato (in abbinamento ad uno stralcio dell'atto n. 296) ed approvato dalla

Commissione nella seduta dell'11 ottobre 2011;

- Atto n. 236 “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/4/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” di iniziativa del Consigliere Sandra Monacelli - data prot. 19/11/2010- trasmesso in sede referente, acquisito agli atti della Commissione nella seduta del 9/12/2010. Su tale atto la Commissione, a maggioranza, nella seduta del 25/1/2011 ne ha deciso il rinvio. La proponente Consigliere Monacelli ne ha quindi richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Interno. Il Consiglio regionale nella seduta del 1 febbraio 2011, ha deliberato, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento interno, la questione sospensiva per la durata di 90 giorni (atto non esaminato);
- Atto n. 296 “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/4/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” di iniziativa del Consigliere Gianluca Cirignoni - data prot. 13/01/2011 trasmesso in sede referente, acquisito agli atti della Commissione nella seduta del 25/1/2011; (stralcio articolo relativo “acqua”-Testo emendato approvato a maggioranza nella seduta dell'11 ottobre 2011 - esame congiunto con atto n. 222);
- Atto n. 492 “Ulteriore modificazione della legge regionale 16/4/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” di iniziativa del Consigliere Andrea Smacchi - data prot. 22/6/2011 - trasmesso in sede referente, acquisito agli atti della Commissione nella seduta del 28/6/2011;
- Atto n. 493 “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/4/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” di iniziativa del Consigliere Andrea Smacchi - data prot. 22/6/2011 - trasmesso in sede referente, acquisito agli atti della Commissione nella seduta del 28/6/2011.

Al 31 dicembre 2011 le Proposte di modifica statutaria approvate risultano le seguenti:

- Proposta di legge di modifica statutaria concernente “Modifica anomalie riscontrate in Statuto in sede tecnica (modifiche di mero carattere tecnico e di manutenzione normativa al testo dello Statuto regionale) - seduta 18 Luglio 2011, approvazione¹;

1 Si segnala che la P.L.S. sulle anomalie riscontrate in sede tecnica originariamente è stata il frutto di una proposta elaborata dagli uffici, fatta propria, poi, dalla Commissione Statuto; tale proposta quindi

- Proposta di legge di modifica statutaria concernente “Risorse naturali” - art. 11 bis (da esame congiunto atto n. 222 - (Goracci- Stufara) - e atto n. 296 (stralcio - Cirignoni) - seduta 11 ottobre 2011, approvazione.

A latere dell'attività ordinaria, la Commissione, come da programma approvato, ha dato corso all'attività di divulgazione dello Statuto regionale nelle scuole, tramite l'apposito Progetto “A scuola di Statuto - Incontri di educazione alla cittadinanza nelle scuole dell'Umbria”.

2.3. L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva

In base al comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto, ogni progetto di legge presentato in Consiglio regionale è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale (Commissioni in **sede referente**)².

Il procedimento in **sede redigente**, invece, è regolato dall'articolo 37 dello Statuto, il quale stabilisce che:

“Il Presidente assegna alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne dà comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto è sempre rimessa al Consiglio con le sole dichiarazioni di voto”.

L'articolo 37 prevede inoltre la possibilità del passaggio dell'esame del progetto di legge in commissione, dalla sede redigente alla sede referente:

“La Giunta o un gruppo consiliare possono, prima dell'approvazione degli articoli da parte della Commissione, richiedere che il progetto sia rimesso alla discussione ed alla approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario”.

Il procedimento ordinario è comunque adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, per quelli di cui

non è stata considerata tra le proposte di legge trasmesse alla Commissione Statuto, proprio perché non era numerata come gli altri Atti pervenuti per il tramite del Protocollo.

2 “Art. 36 - Procedimento legislativo.

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale, è, secondo le norme del regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. Il regolamento del Consiglio regionale stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata l'urgenza. *Omissis*”.

sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare.

Il procedimento in sede redigente e quello in sede referente trovano ulteriore disciplina, in specie, rispettivamente agli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento interno. E' opportuno segnalare, inoltre, che l'art. 28 (Esame in sede redigente) del citato Regolamento dispone:

“1. Il Presidente del Consiglio, [...] assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti per la deliberazione dei singoli articoli. È riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Presidente dà comunicazione dell'assegnazione alla Giunta regionale e ai Gruppi consiliari.

2. Fino alla conclusione della discussione generale e comunque prima del passaggio alla discussione degli articoli, il progetto di legge è rimesso alla discussione e all'approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare”.

Nella Tabella 12 sono indicate le proposte di legge presentate nel corso dell'anno 2011, classificate in base alla Commissione (permanente o speciale) competente ed il tipo di procedimento assegnato per l'esame dell'atto. Inoltre, nelle successive Tabelle 13 e 14 sono riportate, rispettivamente, le proposte di legge che nel corso dell'esame in Commissione sono state trasformate dalla sede redigente a quella referente ed infine, la classificazione delle proposte secondo il procedimento effettivamente seguito per il loro esame, prima della trasmissione all'Aula.

Tabella 12. Proposte di legge secondo il tipo di procedimento assegnato per l'esame e la Commissione competente. Anno 2011

PROCEDIMENTO ASSEGNATO PER L'ESAME	COMMISSIONE COMPETENTE					
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Più commissioni</i>	<i>Totale</i>
Numero proposte di legge						
<i>Sede Redigente</i>	10	11	8	0	2	31
<i>Sede Referente</i>	15	2	0	3	0	20
Totale	25	13	8	3	2	51
Valori percentuali						
<i>Sede Redigente</i>	32,3	35,5	25,8	0,0	6,5	100,0
<i>Sede Referente</i>	75,0	10,0	0,0	15,0	0,0	100,0
Totale	49,0	25,5	15,7	5,9	3,9	100,0

Tabella 13. Richieste di passaggio dall'esame in sede redigente all'esame in sede referente, secondo la Commissione competente. Anno 2011

COMMISSIONE COMPETENTE	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Più commissioni</i>	<i>Totale</i>
Numero proposte di legge	9	10	7	2	28

Tabella 14. Proposte di legge esaminate secondo il procedimento d'esame effettivamente seguito e la Commissione consiliare competente. Anno 2011

PROCEDIMENTO ASSEGNATO PER L'ESAME	COMMISSIONE COMPETENTE					
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Più commissioni</i>	<i>Totale</i>
Numero proposte di legge						
<i>Sede Redigente</i>	1	1	1	0	0	3
<i>Sede Referente</i>	24	12	7	3	2	48
Totale	25	13	8	3	2	51
Valori percentuali						
<i>Sede Redigente</i>	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0	100,0
<i>Sede Referente</i>	50,0	25,0	14,6	6,2	4,2	100,0
Totale	49,0	25,5	15,7	5,9	3,9	100,0

Delle 31 proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente, per ben 28 è stato richiesto il passaggio all'esame in sede referente. Solo 3 Atti sono stati esaminati in sede redigente ed hanno interessato tutte e tre le Commissioni permanenti.

Le Commissioni consiliari permanenti esprimono parere ai sensi dell'art.18 comma 1, secondo capoverso del Regolamento (“*L'atto può essere assegnato anche ad altra Commissione in sede consultiva per gli aspetti di propria competenza*”). Inoltre, al comma 5 del medesimo articolo, è disciplinata la possibilità, per la Commissione cui sia stato assegnato un atto, di richiedere il parere di altra Commissione informandone il Presidente del Consiglio. E' obbligatoria l'espressione del parere della I Commissione consiliare sui progetti di legge che comportino spese o entrate (art. 18, commi 6). Le altre Commissioni permanenti esprimono parere in materia di Bilancio, di Piano Urbanistico Territoriale, di Piano Regionale di Sviluppo e di Documento Annuale di Programmazione, ai sensi del comma 7 dell'art.18.

Sul totale delle 51 proposte di legge, in 21 casi le commissioni sono state coinvolte anche in sede consultiva. La Tabella 15 dà conto di tali atti, distinti in base all'assegnazione in Commissione in sede referente/redigente e delle contemporanee assegnazioni in sede consultiva.

Tabella 15. Proposte di legge assegnate in sede consultiva, secondo la commissione d'esame. Anno 2011

SEDE REFERENTE/ REDIGENTE	SEDE CONSULTIVA				<i>Totale</i>
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Più commissioni</i>	
<i>I CCP</i>	-	2	2	7	11
<i>II CCP</i>	5	-	0	0	5
<i>III CCP</i>	5	0	-	0	5
<i>Totale</i>	10	2	2	7	21

Delle 21 proposte assegnate in sede consultiva, 10 hanno complessivamente interessato la I Commissione permanente. Infatti, per 5 proposte assegnate alla II e 5 assegnate alla III è stato richiesto il parere della I Commissione.

Per quanto concerne invece gli atti di competenza della I Commissione, in 2 casi è stato richiesto il parere della II Commissione, in altri 2 casi il parere della III Commissione, mentre nei restanti 7 casi il parere è stato richiesto alle altre due commissioni congiuntamente.

Si segnala inoltre che, oltre ai pareri resi sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento (vedi prossimo paragrafo) l'attività consultiva delle commissioni, e nello specifico della III Commissione, ha riguardato anche il Calendario venatorio per la stagione 2011/2012 e l'individuazione degli organismi previsti dalla l.r. 10/04/90, n. 18 ("Interventi a favore degli immigrati extracomunitari") ai fini della designazione dei rappresentanti nella consulta regionale per l'immigrazione.

2.4. Attività consultiva delle commissioni permanenti sui regolamenti

Le Commissioni consiliari permanenti svolgono attività consultiva, ai sensi dell'articolo 39³ dello Statuto sulle proposte relative ai regolamenti di esecuzione e di

³ "Art. 39 - Potestà regolamentare.

attuazione delle leggi regionali (detti regolamenti sono di competenza della Giunta regionale). Per quanto riguarda i termini del parere l'articolo 30 del Regolamento interno stabilisce che: “Quando le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e in ogni altro caso previsto dalla legge e dal Regolamento, devono provvedere entro venti giorni dalla assegnazione, salvo termini diversi previsti dalla legge o dal Regolamento. Decorso tale termine, il parere si intende reso”. La parte relativa alla “Produzione regolamentare” è trattata alla parte 5.

2.5. Espletamento delle consultazioni sugli atti all'esame delle Commissioni

L'espletamento delle attività di consultazione, ai sensi dell'art. 64 della l.r. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle istituzioni regionali), sugli atti di competenza delle Commissioni permanenti ha riguardato sia proposte di legge regionale che altri tipi di atti.

Per quanto riguarda le proposte di legge, sono state indette forme di consultazione su un totale di 8 proposte di legge (6 audizioni e 2 incontri consultivi pubblici) tra le 51 presentate nel corso del 2011. Oltre a ciò, sono state disposte audizioni su 7 proposte di legge presentate nel corso del 2010, ma ancora giacenti nelle rispettive commissioni competenti nel 2011.

Come si evince dalla Tabella 16, le audizioni hanno riguardato anche alcune proposte di regolamento, le quali vengono trasmesse al Consiglio regionale ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto; gli Atti coinvolti in tal senso sono stati in tutto 5. In un solo caso l'audizione è stata disposta con riferimento ad un atto assegnato in Commissione ai fini del solo esame (si è trattato della “Relazione dell'attività svolta dalla Fondazione Umbria contro l'usura”); infine, le Commissioni si sono avvalse dello strumento dell'audizione con riferimento ad altri Atti in 4 casi: sul Documento annuale di programmazione (DAP 2011-2013) e su alcune specifiche Delibere della Giunta regionale tra cui il Calendario Venatorio e la Disciplina dell'attività di pesca professionale.

1. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

Tabella 16. Atti oggetto di consultazione, per tipologia di atto. Anno 2011

TIPO DI ATTO	Numero Atti coinvolti	%
<i>Proposte di legge regionale</i>	15	60,0
<i>Proposte di regolamento</i>	5	20,0
<i>Atti solo esame</i>	1	4,0
<i>Altri tipi di atti</i>	4	16,0
<i>Totale atti oggetto di consultazione</i>	25	100,0

2.6. Incontri conoscitivi ed approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza delle Commissioni

Nel prospetto riassuntivo che segue si dà conto di un altro tipo di attività conoscitiva posta in essere dalle Commissioni permanenti, al di fuori dei canonici strumenti della consultazione, disciplinati dalla normativa regionale vigente, attività ritenuta tuttavia di fondamentale importanza per conoscere - attraverso gli stessi portatori di interesse - le problematiche e le esigenze dei settori relativi alle materie di competenza di ciascuna Commissione.

I COMMISSIONE

TEMATICA	AUDIZIONE
Informativa della nuova gestione dell'organismo riguardante i programmi, gli investimenti, le spese e la dotazione organica (l.r. 3/2000)	15/6/11 Audizione Presidente del CO.RE.COM.
Delegazione Consiglio comunale di Terni, concernente: "Organizzazione sanità"	21/09/11
La I e II Commissione Consiliare Permanente congiunte per "Problematiche attinenti alla ricostruzione post sisma del 15 dicembre 2009 (finanziamento della ricostruzione leggera e della ricostruzione pesante, PIR di Spina e Sant'Apollinare), iniziative di aiuto alle Imprese agricole, commerciali ed artigianali"	16/11/11 Audizione del Comitato Terremotati 15 Dicembre

II COMMISSIONE

ATTIVITA' ECONOMICHE

DATA	OGGETTO	SOGGETTI INVITATI
24/01/11	Consorzio SMAI di Città di Castello	Presidente - Graziano Marinelli Direttore - Angelo Edoardo Zigrino
06/04/11	Attività del Centro Estero Umbria	Luigi Rossetti - Dirigente delle politiche industriali e per il credito alle imprese della Regione Umbria Massimiliano Tremitterra - Direttore del Centro Estero Umbria e delegato a rappresentare il Presidente del Centro Estero - Gianluigi Angelantoni; Alfredo Monacelli - Direttore Confagricoltura; Catia Mariani - Direttore generale della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria; Paolo Arcelli - Presidente CNA dell'Umbria; Aurelio Forcignanò - Direttore Confindustria Umbria; Claudia Franceschelli - Presidente Confapi - terziario avanzato Gabriele Picchi - Vice Presidente Confapi-terziario avanzato
27/04/11	Acquisizione di elementi di conoscenza da parte di soggetti professionisti nel settore del design	Paolo Vinti (Presidente della Fondazione Umbria architettura); Francesco Paretti (titolare dello Studio Paretti design); Stefano Chiocchini (Direttore istituto italiano design); Fabio Gigli (amministratore - Kronos sul design)
14/09/11	Ulteriori approfondimenti riguardanti la situazione attuale dell'Istituto - ISRIM	Vice Presidente (Paolo Boccanera), il Direttore Generale (Daniela Rossi). Direttore di Sviluppumbria di Perugia (Vinicio Bottacchiari) e di Terni (Maurizio Cipollone)
07/10/11	Crisi aziendali in atto	Assessore Riommi
16/11/11	Comitato Terremotati 15 dicembre 2009- Problematiche attinenti alla ricostruzione post sisma	Ruggero Zaganelli (Presidente Comitato terremotati) Alfio Todini (Sindaco Comune di Marsciano) Lorenzo Berti (Vice Pres. Comitato terremotati) M. Assunta Carnevali (Segretaria Comitato terremotati) M. Mario Mariani (Consigliere Comitato terremotati)
02/12/11	Informativa della Presidente Marini sulle problematiche attinenti alla ricostruzione post sisma 15/12/2009	Presidente Giunta regionale Catuscia Marini Direttore regionale Giampiero Antonelli e il Coordinatore Luciano Tortoioli

GOVERNO DEL TERRITORIO

DATA	OGGETTO	SOGGETTI INVITATI
12/01/11	Viabilità dell'Umbria - ANAS	Capo Compartimento - Raffaele Spota
17/01/11	Ente Irriguo Umbro Toscano	Direttore - Diego Zurli
01/06/11	Acquisizione di elementi di conoscenza da parte dei componenti il Comitato "L'ultimo treno"	Rappresentanti del Comitato: Francesco Pannacci, Alessio Trecchiodi e Luigi Fressoia
21/09/11	Realizzazione del gasdotto denominato "Rete Adriatica"	<p>SNAM rete gas, erano presenti: Agostino Massimo Limonta (Responsabile tecnico legale); Antonio Caffarelli (Responsabile ufficio progettazione studi ambientale); Alessandro Argirò (ufficio stampa); Katya Corvino (Responsabile rapporto con gli Enti locali)</p> <p>Per i Comitati: Aldo Cucchiarini (Comitato NO TUBO) e Stefano Lucchetti (Comitato NO TUBO per l'Umbria)</p> <p>Per il WWF : Antonella Pulci (Presidente regionale)</p> <p>Per il CAI - Umbria: Francesco Biondi (Operatore tutela Montana)</p> <p>Per l'ARCI Caccia : G.Paolo Zandrini (Coordinatore prov.le)</p> <p>Per la Regione Umbria: Alfredo Manzi (Servizio valutazione ambientale)</p>

III COMMISSIONE

TEMATICA	AUDIZIONE
Problematiche sociali e sanitarie	24/1/11 Presidente regionale dell'U.N.M.I.L.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Problematiche inerenti le malattie cardiovascolari; 	28/03/11 Presidente dell'Associazione "Cuor di Leone" Pro-Cardiopatici - Onlus;

<ul style="list-style-type: none"> ◆ situazione struttura complessa di oncoematologia e autotrapianto di Terni; ◆ Onlus Sezione Umbria - problematiche riguardanti i malati di S.L.A. Umbria 	Portavoce del Comitato S.C.O.E.T. Presidente dell'Associazione "A.I.S.L.A."
Informativa in ordine al Piano di revisione dei titolari di pensione sociale di cui al decreto legge n. 78/2010	31/03/11 Direttore regionale INPS dell'Umbria Dr. Generoso Palermo
"Le criticità del Servizio sanitario regionale - documento congiunto Medici di medicina generale - Associazioni dei consumatori e utenti"	27/04/11 Medici medicina generale e associazione consumatori-utenti
"Problematiche in materia socio-sanitaria, emerse sia nel corso delle varie audizioni svolte dalla Commissione medesima, sia in relazione ad atti assegnati alla competenza della stessa"	03/05/11 Presidente della Giunta Regionale e Direttore regionale della direzione salute, coesione sociale e società della conoscenza
"Problematiche in materia socio-sanitaria, emerse sia nel corso delle varie audizioni svolte dalla Commissione medesima, sia in relazione ad atti assegnati alla competenza della stessa"	16/05/11 Prosiegua audizione della Presidente della Giunta Regionale e del Direttore regionale della direzione salute, coesione sociale e società della conoscenza
Acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza per approfondire le problematiche emerse in relazione alle indennità di invalidità civile	30/05/11 Incontro Organizzazioni Sindacali dei Pensionati SPI/CGIL, FNP/CISL, UILP/UIL e UGL; Incontro Forum III Settore
Informativa in ordine al Piano di revisione dei titolari di pensione sociale di cui al decreto legge n. 78/2010	23/06/11 Direttore regionale INPS dell'Umbria Dr. Generoso Palermo
Informativa della Giunta regionale sul mancato rinnovo della convenzione per abbonamenti a tariffa agevolata per gli studenti universitari	5/09/11 Assessore Rometti
Informativa della Giunta regionale sull'applicazione dei ticket sanitari	13/09/11 Assessore Tomassoni
Coordinamento squadre cinghialisti	14/09/11
Delegazione Consiglio comunale di Terni, concernente: "Organizzazione sanità"	21/09/11
Coordinamento regionale delle Associazioni diabetici dell'Umbria - Problematiche inerenti la patologia	4/10/11 Associazioni diabetici dell'Umbria

2.7. Le Commissioni d'inchiesta: attività

L'articolo 54 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale *“può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante l'istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari”*.

Le Commissioni d'inchiesta trovano ulteriore fonte normativa nel Regolamento interno del Consiglio regionale e precisamente agli articoli 36 e 37:

Articolo 36 - Le Commissioni d'inchiesta.

“1. Il Consiglio dispone inchieste su materie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. La proposta di nomina di Commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta....”

Articolo 37 - Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta.

“1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa”.

Con l'inizio della IX legislatura il Consiglio regionale ha deliberato l'istituzione di due Commissioni d'inchiesta:

1) Commissione d'inchiesta su: **“Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata”** (Deliberazione 14 settembre 2010, n. 17);

2) Commissione d'inchiesta su: **“Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati”** (Deliberazione 22 febbraio 2011, n. 46).

1) COMMISSIONE D'INCHIESTA SU: “INFILTRAZIONI MAFIOSE IN UMBRIA, METODOLOGIE DI CONTROLLO, PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

La Deliberazione istitutiva 14 settembre 2010, n. 17 fissa in cinque il numero dei Consiglieri componenti la Commissione, dei quali: tre appartenenti ai Gruppi di maggioranza e due ai Gruppi di minoranza; stabilisce, inoltre, in tre anni, dalla data del suo insediamento, il termine entro il quale la Commissione svolgerà i lavori, disponendo a tale data l'automatico scioglimento della stessa.

Con Decisione del Presidente del Consiglio regionale 29 ottobre 2010, n. 8, oltre alla nomina dei componenti della Commissione, viene contestualmente convocata la **seduta di insediamento** che ha avuto luogo in data **5 novembre 2010**.

Di seguito si riporta stralcio del mandato conferito alla Commissione dalla Deliberazione consiliare istitutiva:

“Omissis

2. di stabilire che detta Commissione d'inchiesta dovrà perseguire due obiettivi principali: appurare la presenza ed il livello di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel territorio regionale umbro e individuare le iniziative legislative di competenza regionale utili al contrasto delle infiltrazioni mafiose, procedendo, a tal fine:

a. alla verifica delle azioni poste in atto dalle amministrazioni pubbliche in ogni ambito per contrastare la criminalità organizzata, ed in particolare, in materia di smaltimento dei rifiuti, dell'acquisizione di imprese e attività economiche;

b. al monitoraggio dell'applicazione della normativa nazionale vigente in tema di controlli antimafia da parte di tutte le amministrazioni pubbliche che affidano appalti in ambito regionale;

c. alla promozione di sinergie con le camere di commercio ai fini del controllo di avviamento e/ o il trasferimento, in ambito regionale, di nuove attività d'impresa e nel miglioramento delle politiche relative ai dispositivi certificativi antimafia;

d. a porre in essere provvedimenti tesi al monitoraggio, al controllo ed alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro “sporco” nel mercato immobiliare regionale;

e. alla raccolta ed elaborazione di dati statistici sui flussi migratori nazionali interni entranti in regione e provenienti da realtà territoriali particolarmente sensibili ai fenomeni delle realtà mafiose e della criminalità organizzata;

f. all'avvio di programmi di prevenzione sociale in collaborazione con il Ministero degli Interni, le istituzioni locali preposte al trattamento delle problematiche dei sopracitati fenomeni, ed al coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni scolastiche della Regione;”

Per quanto concerne le attività, nell'anno 2011 la Commissione ha tenuto un totale di **10 sedute** e, dando seguito alla programmazione dei lavori impostata nell'ultimo scorcio del 2010, l'attività della medesima si è dispiegata sul versante dell'acquisizione di elementi conoscitivi (acquisizioni documentali ed audizioni mirate) per ricostruire il quadro dei processi di infiltrazione della criminalità mafiosa, integrandolo con quello già delineato dalla Commissione di inchiesta della precedente legislatura, come riportato nella seguente tabella:

Attività della Commissione d'inchiesta - Anno 2011

N. SEDUTA	DATA RIUNIONE	ARGOMENTI TRATTATI
1	20/01/2011	AUDIZIONE del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dott. Giacomo Fumu - Procuratore distrettuale antimafia per l'Umbria e il Procuratore aggiunto, dott. Federico Centrone

2	27/01/2011	AUDIZIONE dei referenti regionali delle Associazioni: Libera Umbria, Legambiente, Avviso Pubblico, Menteglocale, Sos Impresa
3	17/02/2011	AUDIZIONE dei referenti regionali delle Associazioni: Confesercenti, Confcommercio, Confindustria e Ance, Confapi, Forum III Settore
4	03/03/2011	AUDIZIONE di: Presidenti Camera di Commercio di Perugia e Camera di Commercio di Terni, Presidente Comitato regionale ABI e Segretari regionali Organizzazioni Sindacali
5	30/06/2011	AUDIZIONE del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, dott. Fausto Cardella
6	21/07/2011	AUDIZIONE del Comandante Carabinieri Legione Umbria, Gen. Claudio Curcio, unitamente ai Comandanti provinciali
7	30/08/2011	Seduta ordinaria - Comunicazioni del Presidente: riavvio lavori e modifica composizione Commissione: Consigliere Smacchi in sostituzione del Consigliere Riommi
8	22/09/11	AUDIZIONE del Comandante regionale della Guardia di Finanza, Gen. Fabrizio Cuneo
9	04/10/2011	AUDIZIONE del Presidente dell'ANCI - Umbria, nonché Sindaco di Perugia, Wladimiro Boccali
10	21/11/2011	AUDIZIONE del Sostituto Procuratore Antimafia per l'Umbria, Dott.ssa Antonella Duchini

A completamento dell'attività svolta va evidenziata l'iniziativa assunta dalla Commissione, di concerto con la Presidenza del Consiglio regionale, per la prima celebrazione della **Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie**, il **21 marzo 2011**. Il convegno, tenutosi a Palazzo dei Priori - sede del Comune di Perugia - ha registrato la partecipazione delle rappresentanze istituzionali della Regione, della magistratura, delle forze dell'ordine, delle associazioni di riferimento e del mondo della scuola. La **Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie** è stata istituita con la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, nella precedente legislatura.

2) COMMISSIONE D'INCHIESTA SU: “TOSSICODIPENDENZE, MORTALITÀ PER OVERDOSE E FENOMENI CORRELATI”

La **Deliberazione 22 febbraio 2011, n. 46** istitutiva della Commissione fissa in cinque il numero dei Consiglieri componenti la Commissione, dei quali: tre appartenenti ai Gruppi di maggioranza e due ai Gruppi di minoranza.

Di seguito, si riporta stralcio del mandato conferito alla Commissione dalla Deliberazione consiliare istitutiva:

“Omissis

2. di stabilire che detta Commissione d'inchiesta valuti l'efficacia, la qualità e l'*appropriatezza delle azioni adottate per prevenire e contrastare il traffico delle sostanze, il consumo e la mortalità.*

A tal fine la Commissione d'inchiesta dovrà, in particolare:

a) analizzare l'incidenza del narcotraffico nel territorio regionale;

b) valutare l'aspetto dell'elevato consumo di eroina e cocaina, spesso in associazione, ed il fenomeno del poliabuso, prestando particolare attenzione ai consumi fra giovanissimi;

c) analizzare e valutare l'incidenza di morti per overdose;

d) acquisire e valutare i protocolli terapeutici adottati nelle strutture deputate al trattamento dei soggetti in stato di dipendenza;

e) monitorare l'effettivo mantenimento degli impegni assunti con la Dgr 284 del 23 febbraio 2010;

La Commissione, inoltre, alla luce delle valutazioni emerse sui predetti aspetti, dovrà individuare proposte ed azioni tese a prevenire e contrastare il traffico delle sostanze, il consumo e la mortalità, azioni da trasferire all'interno di atti codificati da siglare tra la Regione, i Comuni, le Forze dell'Ordine, l'Ufficio scolastico regionale, le strutture del pubblico e del privato deputate al trattamento dei soggetti in stato di dipendenza;

omissis”

Con **Decisione del Presidente del Consiglio regionale 11 maggio 2011, n. 12**, sono stati nominati i componenti della Commissione che ha svolto la **seduta di insediamento** in data **14 giugno 2011** con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, ai sensi del Regolamento interno, seduta che è stata poi aggiornata al 20 e 21 giugno 2011, data in cui si è poi proceduto all'elezione degli organi. Il 4 luglio si è svolta la seduta di programmazione generale dei lavori ed il 14 luglio la seduta è stata invece dedicata alla definizione del calendario delle audizioni da svolgere.

Le sedute convocate per il 21, 28 e 29 luglio sono state revocate, in quanto il Presidente della Commissione veniva nominato componente della Giunta regionale.

Con **Decisione del Presidente del Consiglio regionale 21 ottobre 2011, n. 15** (*Modificazione della composizione della Commissione d'inchiesta su:*

“*Tossicodipendenze*”) è stato quindi nominato il nuovo componente della Commissione.

La seduta del 9 novembre 2011, convocata per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, è stata aggiornata al 15 dicembre 2011, data in cui la Commissione ha proceduto all'elezione degli organi.

Per quanto sopra esposto, la Commissione nell'anno 2011 ha tenuto complessivamente **7 sedute**.

2.8. Il Comitato per la legislazione: attività

Il Comitato per la legislazione, istituito ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e disciplinato nel suo funzionamento dall'articolo 39 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ha concluso il quarto anno di attività.

Nel corso dell'anno 2011 il Comitato ha tenuto complessivamente **6 sedute “effettive”**, come specificato nella tabella posta a fine paragrafo⁴.

Una delle prime sedute del 2011 è stata dedicata all'esame dell'atto n. 119 avente ad oggetto: "Relazione per l'anno 2009 in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 106, comma 2 della legge regionale 27/12/2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)". Gli uffici hanno provveduto a predisporre una nota informativa, come previsto dall'articolo 42, comma 3 del Regolamento interno, la quale è stata elaborata sulla base dei dati forniti dalla relazione stessa della Giunta regionale ed è stata oggetto di discussione sia all'interno del Comitato che nella Commissione competente; quest'ultima, infine, dopo aver preso atto della suddetta relazione, l'ha trasmessa al Consiglio regionale, senza formulare osservazioni.

In questo caso di analisi ex post di leggi regionali, si può segnalare che la Giunta, ogni anno, proprio in ottemperanza a quanto previsto dalla clausola, provvede ad inviare la relazione, creando in tal modo una sinergia ed un impulso all'attività di controllo e di attuazione svolta dal Consiglio regionale.

Il Comitato, inoltre, tra fine anno 2010 e inizio 2011, ha preso in esame l'atto n. 32, concernente: “Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità”, al fine di valutare la possibilità dell'inserimento anche di una clausola valutativa nel testo della proposta di

4 Per quanto concerne la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e quella di valutazione delle politiche pubbliche, sempre prevista dall'articolo 39 del Regolamento interno, si rinvia alla parte settima del presente Rapporto.

legge. Il Comitato ha quindi approfondito la proposta di legge in oggetto sulla base dell'istruttoria degli uffici collaborando successivamente, anche con la Commissione competente, ai fini della predisposizione del testo finale di una clausola valutativa.

Nell'ambito dell'attività svolta, il Comitato ha, altresì, esaminato - ciò costituendo, peraltro, una novità - una proposta di modifica della legge regionale n. 13 del 2010 in materia di "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia", ovvero l'atto n. 430⁵, concernente l'inserimento all'interno della suddetta legge, di una clausola valutativa, per dare maggiore efficacia alla funzione di controllo esercitata dal Consiglio regionale e per attribuire all'Assemblea un ruolo più incisivo anche per quanto riguarda le politiche a favore della famiglia. Il Comitato ha effettuato un'istruttoria sulla proposta di legge e ha espresso parere favorevole all'inserimento della suddetta clausola apportando alcuni emendamenti. La previsione di tale clausola nell'ambito della l.r. 13/2010 permetterà quindi un ritorno di informazioni sull'attuazione della legge stessa, specificamente nella parte che riguarda gli interventi per le famiglie vulnerabili e consentirà di conoscere in che modo e con quali modalità sono utilizzate le risorse stanziare.

Il Comitato, per la prima volta dalla sua istituzione, ha effettuato anche una ricognizione generale delle leggi regionali contenenti l'articolo rubricato "Clausola valutativa", al fine di verificare lo stato degli adempimenti previsti. Tale esigenza è discesa, tra l'altro, dalla necessità di dare seguito a quanto previsto dall'art. 53 dello Statuto, il quale affida alle Commissioni consiliari la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e dall'art. 34 comma 3 del Regolamento interno che affida alle Commissioni Consiliari permanenti, d'intesa con il Comitato per la Legislazione, l'attività di valutazione in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori.

E' stato quindi predisposto un quadro riepilogativo delle scadenze entro cui la Giunta regionale avrebbe dovuto fornire le informazioni richieste dai citati articoli di legge, trasmesso poi, precisamente nel mese di aprile, alle Commissioni competenti, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Si deve dar conto, quindi, che, successivamente a tale attività di segnalazione, in effetti pervenivano presso la presidenza del Consiglio regionale alcune relazioni a firma dei Direttori regionali responsabili, riferite ad alcune delle clausole valutative oggetto di

5 L'atto 430 è divenuto poi la l.r. 4 novembre 2011, n. 13.

segnalazione; più opportunamente, però, come del resto segnalava in una sua comunicazione lo stesso Presidente del Consiglio, si sarebbe atteso un pronunciamento dell'organo esecutivo, richiesto a ben vedere dagli stessi articoli contenenti le suddette clausole valutativa.

Al 31 dicembre 2011, la gran parte delle altre relazioni informative non sono state trasmesse da parte della Giunta regionale.

Tutto ciò rappresenta una evidente criticità che richiede un migliore raccordo con l'Amministrazione regionale che favorisca il ritorno conoscitivo necessario a far decollare le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

In altre parole sarebbe auspicabile per sostanziare l'attività del Consiglio regionale “garantire” una sinergia continua e di piena collaborazione tra gli uffici della Giunta regionale e del Consiglio, anche attraverso la previsione di canali di comunicazione nuovi e informatizzati in grado di poter assicurare tempestività e completezza.

Attività del Comitato per la legislazione - Anno 2011

N. SEDUTE	ARGOMENTI TRATTATI	PARERI ESPRESSI
03/02/11	Atto n. 119 - “Relazione per l'anno 2009 in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 106 - comma 2 - della legge regionale 27/12/2006, n. 18 (Legislazione Turistica regionale)” - <i>Nota informativa</i> Ricognizione clausole valutative contenute nelle leggi regionali	Il Comitato approva la nota informativa sull'attuazione delle politiche regionali e decide di trasmetterla alla II CCP competente per materia Il Comitato decide di fare il punto su una serie di clausole valutative prodotte nel corso degli anni passati
07/04/11	Adempimenti del Comitato in relazione all'art. 34 del Regolamento Interno (ottemperanza dell'onere informativo da parte della Giunta regionale)	Il Comitato fa proprio il documento della Sezione controllo e Valutazione del Processo Legislazione e decide di darne comunicazione: ai Presidenti delle Commissioni, secondo le materie attribuite alla propria competenza, nonché al Presidente del Consiglio affinché solleciti la Giunta regionale a provvedere al riguardo
07/07/11	Esame dell'atto n. 430	Il Comitato esprime parere favorevole sulla proposta di clausola valutativa (Atto n. 430). La proposta di legge, ai sensi dell'art. 39 del R.I. viene trasmessa alla III CCP competente per materia

	Atto n. 438 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" Atto n. 438/bis - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Modificazioni della deliberazione giuntale n. 328 del 04/04/2011	L'esame degli atti nn. 438 e 438/Bis è rinviato alla seduta del 26 luglio 2011
26/07/11	Esame Atti nn. 438 e 438/bis	Il Comitato fa proprie le osservazioni del Processo Legislazione e decide di trasmettere il parere con proposte di emendamento alla I CCP competente per materia
10/11/11	Atto nn. 558 - 558/bis Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale ed istituzione dell'Agenzia forestale regionale - Modificazione ed integrazione di leggi regionali"	Il Comitato decide di rinviare gli atti alla seduta successiva per ulteriori approfondimenti
16/11/11	Esame Atti nn. 558 e 558/bis	Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole e trasmette il parere espresso con delle proposte di emendamento alla I CCP, competente per materia

2.9. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale: attività

L'attività posta in essere, nel corso dell'anno 2011, dal Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento interno, si è articolata in due linee di lavoro:

- monitoraggio dell'attività e degli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate;
- adempimenti concernenti l'attuazione delle leggi e delle deliberazioni regionali, informando anche le Commissioni competenti.

Il Comitato ha svolto, in particolare, nel corso dell'anno 2011, un totale di 20 sedute, come evidenziato dalla tabella che segue:

Tabella 17. Sedute del Comitato per il monitoraggio, per tipo di seduta. Anno 2011

<i>Sedute ordinarie</i>	<i>Sedute con audizione</i>	<i>Solo audizione</i>	<i>Totale sedute</i>
10	9	1	20

Il Comitato anche per l'anno 2011, ha proseguito le attività in corso di elaborazione dall'anno 2010.

Infatti, già dal mese di gennaio 2011, si è ripresa l'attività diretta ad approfondire le problematiche del controllo con riferimento alle aziende sanitarie regionali. I quattro filoni di indagine che il Comitato ha inteso sviluppare sono stati i seguenti:

1. rapporti con l'Agenzia Umbria Sanità;
2. indagine più generale sulla sanità umbra e problematiche emerse in particolare sulla mobilità extraregionale passiva e sulla spesa farmaceutica;
3. rapporto con la società Webred;
4. attività dei revisori dei conti delle aziende ASL e Ospedaliere.

Molteplici sedute del Comitato sono state dedicate ad audizioni con gli interlocutori privilegiati, in particolare con il Direttore della Direzione regionale salute e con i componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Umbria Sanità e delle altre aziende sanitarie regionali.

Il Comitato inoltre, ai sensi dell'art. 40 comma 6, lettera b), ha deciso di svolgere due indagini conoscitive, alla data del 31 dicembre 2011 ancora in corso, aventi ad oggetto:

1. l'attuazione del piano dei rifiuti (l.r. n. 11 del 13 maggio 2009);
2. l'attuazione della legge di riforma di Sviluppo Umbria (l.r. n. 1 del 27 gennaio 2009).

Anche in questo caso si sono tenute diverse audizioni: con riferimento al primo filone di attività è stato sentito l'Assessore alla tutela e valorizzazione ambiente, per approfondire lo stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti nonché i Presidenti degli ATI per avere chiarimenti oltre che sullo stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti, sulla situazione della gestione dei rifiuti nei propri ambiti.

Per la seconda indagine il Comitato ha deciso di audire gli Assessori competenti con riferimento alle azioni relative al turismo in Umbria e allo stato dello sviluppo economico; si è concentrato poi sul tema dell'accesso al credito per le imprese umbre e per i cittadini, valutando poi di sviluppare ulteriormente le problematiche emerse in seno alla II Commissione consiliare permanente su iniziativa dello stesso Presidente del Comitato.

3. Parte terza - Attività del Consiglio regionale e produzione legislativa

3.1. La produzione legislativa e l'attività del Consiglio regionale

La Tabella 18 offre un quadro complessivo dell'attività legislativa, amministrativa e di controllo del Consiglio regionale nell'anno 2011. Il numero totale di atti discussi in Aula è stato pari a 177.

Di questi, 22 hanno riguardato proposte di legge regionale (di cui 20 approvate e 2 respinte).

Le proposte di atti amministrativi sono state in complesso 34, di cui 8 riguardanti l'approvazione di Piani e Programmi presentati dalla Giunta regionale e 26 riguardanti nomine di organi e ed organismi di altri enti.

Le proposte di atto interno sono state 4, di cui 3 riguardanti l'approvazione del bilancio del Consiglio regionale ed 1 riguardante l'istituzione della commissione d'inchiesta su *“Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati”*.

Inoltre, gli atti sottoposti all'Assemblea al fine del loro esame sono stati 15. Di questi, 10 hanno riguardato relazioni presentate da parte della Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, 4 hanno riguardato le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sull'andamento della Regione, mentre 1 atto ha riguardato l'attività della consigliera di parità della Regione per l'anno 2011.

Per quanto riguarda invece gli atti di sindacato ispettivo presentati dai Consiglieri regionali alla Giunta, durante il 2011 si sono svolte in Aula un totale di 60 interrogazioni.


Infine, gli atti di definizione degli indirizzi approvati, sono stati in totale 42, di cui 18 mozioni, 14 proposte di risoluzione e 10 proposte di ordine del giorno.

Rispetto alla totalità degli atti esaminati dal Consiglio regionale, quelli riguardanti la produzione legislativa rappresentano solo una piccola parte, che nel caso dell'anno in esame risulta pari al 12,4% (Figura 5).

Tabella 18. Atti esaminati dal Consiglio regionale, per tipologia. Anno 2011

TIPO DI ATTO	Numero atti	%
<i>Proposte di Legge regionale</i>	22	12,4
<i>di cui: Approvate</i>	20	
<i>Respinte</i>	2	
<i>Proposte di atti amministrativi</i>	34	19,2
<i>di cui: Piani e programmi</i>	8	
<i>Nomine di altri Enti</i>	26	
<i>Proposte di atti interni</i>	4	2,3
<i>Atti da sottoporre all'Assemblea per il solo esame</i>	15	8,5
<i>di cui: Relazioni della Giunta regionale per adempimenti</i>	10	
<i>Relazioni del Collegio dei revisori dei conti</i>	4	
<i>Altre relazioni</i>	1	
<i>Interrogazioni svolte in Aula</i>	60	33,9
<i>Atti di indirizzo approvati</i>	42	23,7
<i>di cui: Mozioni</i>	18	
<i>Proposte di risoluzione</i>	14	
<i>Proposte di ordine del giorno</i>	10	
Totale	177	100,0

Figura 5. Atti esaminati dal Consiglio regionale, per tipologia. Anno 2011



3.2. Le leggi del 2011 e sintesi dei testi approvati

Di seguito si riporta l'elenco delle leggi regionali promulgate nel corso del 2011 seguito da una sintesi del contenuto di ciascuna legge, con esclusione delle leggi di bilancio, per le quali si rinvia alla Parte quarta del Rapporto.

Tabella 19. Leggi regionali promulgate. Anno 2011

NUMERO	DATA	OGGETTO
1	10/02/2011	Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità
2	22/02/2011	Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009
3	30/03/2011	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011
4	30/03/2011	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese
5	31/03/2011	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013
6	20/07/2011	Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15
7	22/07/2011	Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
8	16/09/2011	Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali
9	25/10/2011	Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale
10	25/10/2011	Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)
11	27/10/2011	Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbro Toscane (EAUT)
12	04/11/2011	Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35
13	04/11/2011	Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)
14	24/11/2011	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

NUMERO	DATA	OGGETTO
15	29/11/2011	Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria
16	09/12/2011	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012
17	09/12/2011	Misure urgenti in materia di tributi regionali
18	23/12/2011	Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative
19	23/12/2011	Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali)
20	23/12/2011	Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)

Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1

Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità (Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 16/02/2011)

Nell'ottica di promuovere il consumo di prodotti alimentari a chilometri zero e provenienti da filiera corta, e di valorizzare le piccole e medie imprese agricole che vivono sul territorio regionale, detta disposizioni finalizzate ad incoraggiare l'acquisto di beni di qualità prodotti in ambito locale, ed offre opportunità di incontro e strumenti di cooperazione basati sul rapporto diretto tra produttore e consumatore. A tal fine vengono sostenuti i gruppi per l'acquisto collettivo di beni (GASP - Gruppi d'acquisto solidale e popolare) con la concessione di contributi per le spese di funzionamento, promozione e organizzazione di ogni gruppo. Inoltre vengono incentivati i gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, affinché utilizzino prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, prevedendo l'impiego di tali prodotti quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti. Sono inoltre previsti contributi per sostenere i mercati esistenti e l'avvio delle attività imprenditoriali o di vendita diretta dei prodotti dotati delle suindicate caratteristiche. Infine sono promosse azioni di

informazione per favorire la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti, ed è prevista altresì la riduzione dell'aliquota IRAP per le imprese esercenti attività di ristorazione nel territorio regionale che si approvvigionano di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 6

Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 32 del 27/07/2011)

La legge disciplina modalità e criteri per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale. Reca inoltre modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (*Ordinamento del sistema sanitario regionale*) con particolare riferimento alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali e al controllo della Regione. Stabilisce che, in particolare, i suindicati incarichi implicino un rapporto di lavoro esclusivo; disciplina infine compiti e modalità di nomina della Commissione tecnica di cui all'articolo 15 ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421*).

Legge regionale 22 luglio 2011, n. 7

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 32 del 27/07/2011)

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1 e 3 del **D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di*

espropriazione per pubblica utilità -TUE), la legge detta norme in ordine alle espropriazioni per pubblica utilità, strumentali alle materie di competenza regionale, in ossequio ai principi fondamentali della legislazione statale, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel TUE.

In particolare, viene normata la materia in armonia con le disposizioni regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica; viene seguito lo schema introdotto dal TUE in termini di semplificazione e di razionalizzazione del procedimento; viene rafforzato il collegamento tra pianificazione ed espropriazione; infine viene istituita una Commissione unica regionale competente a determinare l'indennità definitiva, accentuando il suo ruolo tecnico-estimativo, allo scopo di applicare criteri di uniformità e di economicità negli atti procedurali. L'istituzione di tale Commissione persegue anche l'intento di scongiurare la conflittualità tra le parti, sì da favorire la conclusione del procedimento in luogo di eventuali iniziative legali azionate dalle parti nelle competenti sedi giudiziarie.

Sempre allo scopo di evitare il contenzioso e scongiurare la conflittualità, vengono dettate norme tese a chiarire ulteriormente quando un'area si intenda legalmente edificabile ovvero quando, invece, la stessa rientri in una situazione di edificabilità di fatto.

Infine viene stabilita la possibilità, da parte dell'autorità espropriante, di ricorrere a forme di notifica e comunicazione più semplificate che, al contempo, possano ugualmente garantire la trasparenza del procedimento e la pubblicità dello stesso.

Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 41 del 21/09/2011)

In via generale vengono dettate disposizioni che individuano azioni ed interventi strategici per realizzare la semplificazione amministrativa e normativa, specificamente nell'ottica di favorire lo sviluppo, la competitività e la crescita del sistema produttivo regionale.

La Giunta regionale è chiamata ad adottare un Piano triennale di semplificazione amministrativa, il quale dovrà contenere le linee guida e le soluzioni organizzative e tecnologiche per realizzare concretamente tutti gli obiettivi declinati e rintracciabili all'interno del corpo della legge. Nell'ambito del suddetto Piano si rinvergono anche gli elementi sulla cui base la Giunta regionale sarà tenuta a predisporre un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali ed informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione. Infine le previsioni contenute nel Piano di semplificazione ed i risultati che il programma per la misurazione degli oneri amministrativi avrà evidenziato, costituiscono il substrato sulla cui base si prevede la predisposizione di progetti di Testi unici, in molteplici ambiti materiali, da presentare al Consiglio regionale da parte della Giunta secondo una tempistica predefinita all'allegato A) della legge medesima.

La legge contiene inoltre un complesso articolato di norme che si pongono l'obiettivo di estendere alcuni dei fondamentali principi già espressi a livello statale nel Codice dell'amministrazione digitale nell'ambito dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, da un lato, e cittadini o imprese dall'altro. Inoltre vengono introdotte diverse disposizioni volte a dettare una disciplina generale in materia di procedimento amministrativo. Si ritrovano infatti norme puntuali con le quali, per i procedimenti di competenza legislativa regionale, vengono previsti termini certi di conclusione (tra i 30 giorni e 180 giorni) con conseguente previsione di indennizzi monetari da ritardo nell'ipotesi di mancato rispetto dei suddetti termini. Si disciplina inoltre la figura del responsabile del procedimento e la materia della conferenza di servizi di talchè, nell'ottica di perseguire l'obiettivo della semplificazione, viene introdotta su tale fronte una normativa uniforme su tutto il territorio regionale. Viene altresì previsto e disciplinato lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia, c.d. SUAPE.

Il testo legislativo infine introduce alcuni interventi di semplificazione di carattere settoriale ed apporta numerose modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti con le già sopra citate finalità di massima semplificazione amministrativa.

Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 9

Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 02/11/2011)

Al fine di adeguare l'ordinamento del Consiglio Regionale alle disposizioni contenute nel d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*), la legge disciplina il sistema di valutazione delle strutture e del personale del Consiglio regionale, al fine di assicurare il miglioramento della qualità delle attività svolte e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti.

Viene quindi istituito l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del citato d.lgs. 150/2009.

Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 10

Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 02/11/2011)

Con tale legge viene apportata un'integrazione alla l.r. 1/02/2005, n. 2 (*Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale*) prevedendo che al Presidente della Giunta regionale possa essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta alla svolgimento delle funzioni di *auditing* concernenti la verifica del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle direzioni regionali.

Legge regionale 27 ottobre 2011, n. 11

Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbro Toscane (EAUT)

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 02/11/2011)

Con questa legge si ratifica l'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbro Toscane (EAUT). In particolare la legge prevede l'istituzione dell'EAUT affinché sia assicurata la continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall'Ente irriguo Umbro-Toscano per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque per uso plurimo a prevalenza irriguo. Individua inoltre organi e patrimonio dell'EAUT, e le funzioni dello stesso. Infine prevede il trasferimento all'EAUT del personale a tempo indeterminato dell'Ente irriguo Umbro-Toscano.

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 12

Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 09/11/2011)

Nell'ambito del più ampio processo di semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale ed endoregionale, la legge prevede lo scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ciò al fine di razionalizzare la funzionalità del sistema, innalzando così il livello di qualità dei servizi e degli interventi resi, e, al contempo, ottimizzando le risorse regionali disponibili.

In particolare la legge disciplina il procedimento di scioglimento dell'ARUSIA, prevedendo la nomina di un Commissario liquidatore e prevedendo, altresì, il subentro della Giunta regionale in tutte le attività e in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ARUSIA medesima.

E' previsto infine che il personale in servizio presso l'ARUSIA, dopo una provvisoria utilizzazione per le attività liquidatorie del Commissario, sia successivamente assegnato

alle strutture della Giunta regionale.

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 13

Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 09/11/2011)

Con tale legge si inserisce la clausola valutativa nella l.r. 16.02.2010, n. 13 (*Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia*) al fine di consentire il controllo da parte del Consiglio regionale sull'attuazione della legge medesima e di valutare altresì gli effetti prodotti dalla stessa nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire ed alleviare le situazioni di disagio.

Legge regionale 29 novembre 2011, n. 15

Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 02/12/2011)

Nell'ottica di orientare le politiche regionali verso lo sviluppo del territorio umbro in coerenza con la programmazione comunitaria e con le strategie europee per lo sviluppo rurale, la legge detta norme tese a valorizzare le eccellenze produttive del territorio rurale regionale, anche al fine di salvaguardare il patrimonio enogastronomico locale e l'importanza della provenienza degli alimenti, quale elemento di garanzia di qualità e di sicurezza.

Scopo principale della legge è, pertanto, quello di individuare interventi destinati alla valorizzazione delle risorse produttive agroalimentari e patrimoniali della tradizione rurale umbra, prevedendo la necessaria dotazione finanziaria e l'impiego delle nuove tecnologie multimediali dell'informazione e della comunicazione, al fine di facilitare non solo la commercializzazione dei prodotti, ma anche l'educazione alla qualità e alla sicurezza alimentare. Viene quindi prevista l'adozione da parte della Giunta regionale di

specifici programmi annuali, i cui soggetti attuatori possono essere anche organismi diversi dalla Regione, quali agenzie regionali, società strumentali ovvero altri enti pubblici, i quali individuano le priorità di intervento da perseguire e le iniziative da realizzare sulla base delle risorse disponibili di bilancio.

Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17

Misure urgenti in materia di tributi regionali

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 14/12/2011)

Con questa legge viene prevista la maggiorazione dello 0,2 per cento dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche ed inoltre, al fine di finanziare gli interventi necessari a far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15.12.2009, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, viene istituita, a decorrere dal 01.01.2012, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, determinata, per l'anno d'imposta 2012, in euro 0,04 per litro di benzina.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative

(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 61 del 29 dicembre 2011)

La legge individua le azioni, le misure e gli interventi strategici di razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali.

In particolare con tale legge si prevede che, nell'ambito del riordino delle funzioni conferite con legge regionale, quelle di carattere politico e amministrativo vengano trasferite agli enti locali territoriali nonché alle loro forme associative, mentre quelle di carattere tecnico, gestionale ed operativo, vengano trasferite agli enti strumentali regionali. A tal fine vengono introdotte alcune modificazioni ed integrazioni a leggi regionali vigenti e viene prevista la costituzione delle unioni speciali di comuni allo

scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni comunali fondamentali e di quelle attribuite (allegati A e B della legge) alle unioni speciali dalla legge medesima. Viene inoltre istituita l'Agenzia forestale regionale, con funzioni finalizzate alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente. Viene prevista altresì la soppressione delle Comunità montane, le cui funzioni vengono attribuite, in parte, alle unioni speciali dei comuni e, in parte, all'istituenda Agenzia forestale regionale.

Viene inoltre dato mandato alla Giunta regionale di presentare una proposta di legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica, nel rispetto di una serie di principi dettati dalla legge medesima, e viene stabilito che la Giunta regionale entro il 31.12.2011 presenti la proposta di legge di soppressione degli Ambiti territoriali integrati (A.T.I.) di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2007.

Infine, per la gestione del Vivaio forestale regionale, viene prevista la trasformazione della società Umbraflor S.r.l. in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata Azienda vivaistica regionale.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19

Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali)
(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 29/12/2011)

La legge prevede un'integrazione alla l.r. 10.12.2010, n. 25 (*Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali*) per cui viene stabilito che, a decorrere dal mese di ottobre 2011 fino a tutto il 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale e agli assessori regionali sia ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del D.L. 13.08.138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*).

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20

Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)
(Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 29/12/2011)

Con questa legge si dispone l'abrogazione dell'assegno vitalizio per i consiglieri regionali a decorrere dalla X legislatura, tanto che viene stabilito che questi ultimi non debbano più versare i contributi di previdenza e solidarietà a partire dalla medesima legislatura. Viene previsto quindi che per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura e in quelle successive, il periodo di ulteriore mandato non produca alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine al diritto all'assegno vitalizio. Viene stabilito tuttavia che i consiglieri regionali già cessati dal mandato ovvero in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto per un periodo non inferiore a cinque anni i contributi e che maturano il necessario requisito d'età entro la fine della IX legislatura regionale, accedono all'assegno vitalizio. Viene previsto infine che i consiglieri regionali già cessati dal mandato ovvero in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i suindicati contributi entro la fine della IX legislatura per un periodo non inferiore a cinque anni e che maturano il requisito d'età dopo la fine della suddetta legislatura, possono alternativamente decidere di mantenere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio con decorrenza dal momento del perfezionarsi del requisito d'età ovvero di richiedere la restituzione in un'unica soluzione dei contributi complessivamente versati.

3.3. *Classificazione delle leggi per soggetto proponente e settore di intervento*


Nell'insieme delle 20 leggi regionali promulgate nel corso del 2011, la maggioranza di queste risulta di iniziativa della Giunta regionale (70%); poco meno di un terzo è invece di iniziativa dei Consiglieri regionali (30%)⁶.

⁶ Si segnala che nel caso della l.r. 16/09/2011, n. 8, il procedimento in seno alla I Commissione ha visto l'abbinamento dell'atto n. 438 di iniziativa della Giunta regionale (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e dell'atto n. 158 di iniziativa dei Gruppi di minoranza (Norme di semplificazione amministrativa) ai sensi dell'art. 25, comma 3 del reg.

Tabella 20. Leggi regionali promulgate, per soggetto proponente. Anno 2011

SOGGETTO PROPONENTE	Leggi	%
<i>Consiglieri regionali</i>	6	30,0
<i>Giunta regionale</i>	14	70,0
<i>Totale leggi</i>	20	100,0

Figura 6. Leggi regionali promulgate, per soggetto proponente. Anno 2011



In ordine al settore di intervento (Tabella 21), si rileva che la maggior parte delle leggi promulgate nel 2011 è ascrivibile al settore dell'*Ordinamento istituzionale* (40%) e a quello della *Finanza regionale* (35%).


Se si incrocia il dato del settore di intervento con quello relativo al soggetto proponente (Figura 7), si può notare come le leggi regionali di iniziativa della Giunta regionale abbiano riguardato maggiormente i settori della *Finanza regionale*, dell'*Ordinamento istituzionale* ed il settore *Territorio, ambiente e infrastrutture*. Invece, le leggi regionali di iniziativa dei Consiglieri regionali hanno riguardato principalmente il settore dell'*Ordinamento istituzionale*.

interno; è stato quindi deciso in Commissione di prendere come testo base l'atto di iniziativa della Giunta.

Tabella 21. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento. Anno 2011

SETTORE DI INTERVENTO	Leggi	%
<i>Finanza regionale</i>	7	35,0
<i>Ordinamento istituzionale</i>	8	40,0
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	2	10,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	1	5,0
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	2	10,0
Totale leggi	20	100,0

Figura 7. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento. Anno 2011



Rispetto alle materie trattate (Tabella 22), si rileva che la maggioranza delle leggi rientranti nel settore dell'*Ordinamento istituzionale* fa riferimento alla disciplina degli organi regionali (4 su 8). Per quanto riguarda invece gli altri settori (*Servizi alla persona e alla comunità*, *Sviluppo economico e attività produttive* e *Territorio, ambiente e infrastrutture*) non risultano prevalenti alcune materie rispetto ad altre, in quanto è stata approvata un'unica legge regionale per ciascuna delle materie inerenti.

Infine si può notare come le leggi "multimateria" siano presenti in tutti i settori di

intervento anche se queste risultano essere prevalenti nel settore dell'*Ordinamento istituzionale* (3 su 8) e non presenti invece in quello concernente i *Servizi alla persona e alla comunità*.

Tabella 22. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento e per materia. Anno 2011

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Leggi	%
Finanza regionale		
<i>Bilancio</i>	5	25,0
<i>Tributi</i>	1	5,0
<i>Multimateria</i>	1	5,0
Ordinamento istituzionale		
<i>Organi della Regione</i>	4	20,0
<i>Personale e amministrazione</i>	1	5,0
<i>Multimateria</i>	3	15,0
Servizi alla persona e alla comunità		
<i>Servizi sociali</i>	1	5,0
<i>Tutela della salute</i>	1	5,0
Sviluppo economico e attività produttive		
<i>Multimateria</i>	1	5,0
Territorio, ambiente e infrastrutture		
<i>Territorio e urbanistica</i>	1	5,0
<i>Multimateria</i>	1	5,0
Totale leggi	20	100,0

3.4. Le commissioni permanenti interessate

La seguente tabella raggruppa le leggi promulgate nel 2011, classificate in base alle Commissioni permanenti interessate ai fini dell'esame.

Dai dati della Tabella 23 emerge come il 75% delle leggi approvate sia stato esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, il 15% dalla II Commissione

consiliare permanente. Inoltre, 1 legge è stata esaminata in sede di III Commissione consiliare permanente, mentre 1 è stata esaminata da tutte le Commissioni congiuntamente (si tratta della l.r. 8/2011 - *Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*).


Tabella 23. Leggi regionali promulgate, per commissione competente ai fini dell'esame. Anno 2011

COMMISSIONE COMPETENTE	Leggi	%
<i>I CCP</i>	15	75,0
<i>II CCP</i>	3	15,0
<i>III CCP</i>	1	5,0
<i>Più commissioni congiuntamente</i>	1	5,0
<i>Totale leggi</i>	20	100,0

Il maggiore coinvolgimento della I Commissione rispetto alle altre è dovuto al fatto che la maggior parte delle leggi approvate nel 2011 afferiscono, come già detto, ai settori della *Finanza regionale* e dell'*Ordinamento istituzionale*, mentre le materie di competenza delle altre due commissioni, hanno avuto un ruolo più marginale nella produzione legislativa del 2011.

La Figura 8 seguente mostra invece il risultato dell'incrocio tra il dato relativo alla Commissione competente ed il soggetto proponente della legge.

Figura 8. Leggi regionali promulgate, per commissione competente ai fini dell'esame e soggetto proponente. Anno 2011



Tra le leggi approvate di competenza della I commissione, circa un quarto risulta di iniziativa dei Consiglieri regionali, mentre i restanti tre quarti fanno riferimento a leggi di iniziativa della Giunta regionale; tra quelle di competenza della II Commissione invece, l'incidenza delle leggi di iniziativa dei Consiglieri regionali risulta maggiore ed è pari ad un terzo. In un solo caso si è avuta una legge⁷ che è stata esaminata congiuntamente da tutte le Commissioni permanenti proprio perché, in considerazione delle materie in essa trattate, è stato necessario procedere all'assegnazione congiunta ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Regolamento interno⁸.

3.5. La tipologia di normazione

Rispetto alla tipologia della normazione (Tabella 24 e Figura 9), si rileva che la maggior parte delle leggi promulgate è ascrivibile alla tipologia delle leggi di settore (7 su 20). Seguono le leggi di bilancio (5 su 20), le leggi di manutenzione normativa (3 su 20), le leggi intersettoriali (2 su 20) e istituzionali (2 su 20) e, da ultimo, le leggi di semplificazione normativa (1 su 20).

Dall'incrocio dei dati della tipologia di normazione con quelli relativi ai settori di intervento emerge come le 7 leggi di settore siano ascrivibili a tutti i settori di intervento legislativo e che le 8 leggi che ricadono nel settore dell'Ordinamento istituzionale, si distribuiscono in maniera pressoché uniforme tra le varie tipologie di normazione. Infine, delle 7 leggi che ricadono nel settore della Finanza regionale, troviamo, oltre le 5 leggi di bilancio, una legge di tipo intersettoriale (l.r. 30/03/2011, n. 4 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013”) ed una legge di settore (l.r. 09/12/2011, n.17 “Misure urgenti in materia di tributi regionali”).


7 Cfr. la l.r. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

8 Cfr. art. 18, comma 2 del Reg. int. “I progetti e le proposte di cui al comma 1 possono essere assegnati a più Commissioni in sede referente quando non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. In tale ipotesi, l'esame dell'atto è svolto in **seduta comune** e assume la Presidenza il Presidente di Commissione più anziano di età. Le Commissioni possono costituire un sottogruppo per l'espletamento dell'attività istruttoria.”.

Tabella 24. Leggi regionali promulgate, per tipologia della normazione. Anno 2011

TIPOLOGIA DI NORMAZIONE	Leggi	%
<i>Leggi di bilancio</i>	5	25,0
<i>Leggi di manutenzione normativa</i>	3	15,0
<i>Leggi di semplificazione normativa</i>	1	5,0
<i>Leggi di settore</i>	7	35,0
<i>Leggi intersettoriali</i>	2	10,0
<i>Leggi istituzionali</i>	2	10,0
<i>Totale leggi</i>	20	100,0

Figura 9. Leggi regionali promulgate, per tipologia della normazione. Anno 2011



3.6. La tecnica redazionale


Rispetto al totale delle leggi promulgate nel corso dell'anno 2011, la metà sono state redatte secondo la tecnica del cosiddetto “testo nuovo” (50%), mentre non risulta essere stato approvato alcun testo unico. Il legislatore, inoltre, ha fatto ricorso in 3 casi alla “novella” (15%) ed in misura maggiore (35%) ad una tecnica di redazione di tipo “misto” (Tabella 25).

Tabella 25. Leggi regionali promulgate, secondo la tecnica redazionale. Anno 2011

TECNICA REDAZIONALE	Leggi	%
<i>Testo nuovo</i>	10	50,0
<i>Novella</i>	3	15,0
<i>Tecnica mista</i>	7	35,0
<i>Testo Unico</i>	0	0,0
<i>Totale leggi</i>	20	100,0

Incrociando i dati con quelli relativi al soggetto proponente della legge (Figura 10) si può notare invece come, sia per quanto riguarda le leggi di iniziativa della Giunta regionale, sia per quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali, in circa il 50% dei casi il legislatore è ricorso ad una tecnica di redazione “mista”. Per quanto riguarda invece l'utilizzo del “testo nuovo” questo risulta prevalente nelle leggi di iniziativa dei Consiglieri regionali mentre, viceversa, la tecnica della “novella” viene utilizzata in via prevalente nei testi di iniziativa della Giunta regionale.

Figura 10. Leggi regionali promulgate, per tecnica redazionale e soggetto proponente. Anno 2011




3.7. La tipologia di potestà legislativa esercitata

La Tabella 26 e la Figura 11 che seguono mettono in evidenza le leggi promulgate nell'anno 2011, distinte in base alla potestà legislativa esercitata. Si può notare che la maggior parte delle leggi sono ascrivibili all'esercizio della potestà concorrente (11 su 20). Segue quella residuale (7 su 20) e, per ultima, quella mista (2 su 20).

Tabella 26. Leggi regionali promulgate, secondo la potestà legislativa. Anno 2011

POTESTA' LEGISLATIVA	Leggi	%
<i>Concorrente</i>	11	55,0
<i>Residuale</i>	7	35,0
<i>Mista</i>	2	10,0
<i>Totale leggi</i>	20	100,0

Figura 11. Leggi regionali promulgate, secondo la potestà legislativa. Anno 2011



3.8. La dimensione fisica delle leggi

La Tabella 27 riporta alcuni dati quantitativi relativi alla dimensione fisica delle leggi promulgate nel corso del 2011. In particolare, sono stati calcolati il numero medio di articoli per legge, il numero medio di commi per legge ed il numero medio di

caratteri per legge, sia relativamente alla totalità delle 20 leggi promulgate, sia separatamente in base al soggetto proponente, al settore di intervento e alla tecnica redazionale utilizzata. Gli stessi dati sono anche rappresentati nella Figura 12.

Le leggi di iniziativa consiliare sono in media più brevi di quelle di iniziativa della Giunta regionale.


Dal punto di vista del settore di intervento si può notare una maggiore dimensione delle leggi riguardanti il settore dell'*Ordinamento istituzionale*; tra le leggi mediamente più brevi si trovano invece quelle relative ai settori *Servizi alla persona e alla comunità* e *Sviluppo economico e attività produttive*, che per l'anno in esame sono anche quelle - come si è visto in precedenza - in cui è maggiore l'incidenza dell'iniziativa consiliare.

Infine, se si prende in considerazione la tecnica redazionale, si può notare come le leggi che si presentano come “testi nuovi” e quelle di “novella” risultano nettamente molto più brevi di quelle redatte utilizzando una “tecnica mista”.

Tabella 27. Dati quantitativi sulla produzione legislativa. Anno 2011

	MEDIA ARTICOLI	MEDIA COMMI	MEDIA CARATTERI
Soggetto proponente			
<i>Consiglieri regionali</i>	4,3	10,8	4.988,5
<i>Giunta regionale</i>	26,9	47,4	30.706,1
Settore di intervento			
<i>Finanza regionale</i>	14,3	31,6	14.902,3
<i>Ordinamento istituzionale</i>	31,1	77,1	33.703,8
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	7,5	19,5	12.198,5
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	7,0	25,0	10.668,0
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	15,5	66,0	25.402,5
Tecnica redazionale			
<i>Testo nuovo</i>	7,5	16,4	6.491,0
<i>Novella</i>	2,3	2,3	1.373,7
<i>Tecnica mista</i>	45,7	123,3	55.826,4
Totale			
Numero medio per legge	20,1	51,7	22.990,8

Figura 12. Numero medio di articoli per legge. Anno 2011



3.9. Attività istruttorie

La produzione istruttoria sugli atti normativi si articola in tre tipi di analisi:

1. l'analisi tecnico normativa;
2. l'analisi documentale;
3. l'analisi della politica pubblica.

L'analisi tecnico normativa consiste nella compilazione di voci contenute in una scheda denominata “analisi tecnico normativa” corrispondenti ai seguenti campi: materia della proposta di legge, potestà legislativa regionale, verifica della legittimità costituzionale, normativa europea in materia, coordinamento con la normativa vigente, necessità del ricorso allo strumento normativo, adeguatezza della relazione di accompagnamento, pertinenza del titolo rispetto all'articolato, rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità, presenza di definizioni e loro correttezza, presenza di riferimenti normativi e loro correttezza, nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie; presenza di effetti abrogativi impliciti; rinvio ad atti per l'attuazione della proposta di legge.

L'analisi documentale consiste in una attività diretta a produrre studi, ricerche, approfondimenti ed elaborazioni a supporto dell'attività legislativa e della qualità dei testi normativi. Con tale attività documentale si compilano una serie di campi organizzati in sei sezioni, più una dedicata ad eventuali allegati, diretti a fornire dati ed informazioni utili allo studio dell'intervento regolativo in esame, definendo gli obiettivi, i destinatari, l'analisi del contesto, l'analisi economica, l'analisi finanziaria, e riportando infine, ove possibile, uno schema finanziario-contabile in grado di far conoscere i meccanismi essenziali di finanziamento della politica pubblica posta in essere.

L'analisi della politica pubblica, infine, interessa due fasi dell'istruttoria di un disegno di legge. Nella *fase ex-ante* vengono messi in evidenza gli adempimenti e le tempistiche connesse all'entrata in vigore della legge. Viene inoltre valutato, quando possibile, l'impatto della legge sia dal punto di vista organizzativo sia rispetto alle tematiche affrontate, nonché il possibile inserimento di una clausola valutativa nel testo di legge. Nella *fase ex-post* vengono invece monitorati gli adempimenti previsti dalla legge, l'emanazione degli atti attuativi, e qualora la legge contenga una clausola valutativa, vengono analizzate le informazioni contenute nelle relazioni di ritorno e la possibile valutazione degli effetti della legge regionale. L'istruttoria in fase ex-ante viene svolta tendenzialmente su tutti i disegni di legge, e fornisce ai decisori pubblici delle informazioni sintetiche sulle disposizioni normative, al fine di una lettura più chiara e consapevole degli obiettivi e degli strumenti messi in campo per l'attuazione della legge. Nella stessa fase vengono inoltre individuati, i soggetti che saranno chiamati dopo l'approvazione della proposta di legge a dare attuazione agli adempimenti previsti dalle norme, il tipo di provvedimento adottato e i tempi previsti entro i quali approvare

tali atti. Valutata poi l'opportunità dell'inserimento di una clausola valutativa, si passa alla sua stesura, un'operazione complessa che implica la ricerca di criteri oggettivi che supporteranno il legislatore nella formulazione di domande che analizzano le modalità attuative seguite dai soggetti incaricati di applicare le norme e di capire se una particolare ricetta di *policy* contenuta nella legge produce gli effetti desiderati.

La tabella che segue evidenzia tutte le attività istruttorie prodotte per ciascuna legge promulgata nel 2011. Si può notare che l'attività istruttoria ha riguardato 10 leggi, delle 20 approvate nel corso del 2011.

Tabella 28. Attività istruttoria espletata sulle leggi promulgate. Anno 2011

OGGETTO	ATTIVITA' ISTRUTTORIE
L.R. 10/02/2011, n. 1 Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità	Analisi tecnico-normativa Analisi della politica pubblica Istruttoria documentale
L.R. 20/07/2011, n. 6 Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15	Analisi tecnico-normativa Analisi della politica pubblica Istruttoria documentale
L.R. 20/07/2011, n. 7 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità	Analisi tecnico-normativa Istruttoria documentale
L.R. 16/09/2011, n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali	Analisi tecnico-normativa Analisi della politica pubblica Istruttoria documentale
L.R. 25/10/2011, n. 9 Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale	Analisi tecnico-normativa
L.R. 04/11/2011, n. 12 Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35	Analisi tecnico-normativa
L.R. 04/11/2011, n. 13 Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)	Analisi della politica pubblica
L.R. 29/11/2011, n. 15 Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria	Analisi tecnico-normativa
L.R. 23/12/2011, n. 18 Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative	Analisi tecnico-normativa Analisi della politica pubblica

<p>L.R. 23/12/2011, n. 20 Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)</p>	<p>Analisi tecnico-normativa Istruttoria documentale</p>
---	---

Le leggi regionali che non sono state oggetto di una istruttoria formalizzata in un documento messo poi nella disponibilità della Commissione competente ai fini dell'esame dell'atto, come si evince dalla Tabella che segue, attengono per lo più al settore della Finanza regionale (7 leggi) in considerazione dei contenuti molto tecnici che richiedono in effetti una conoscenza di dati ed informazioni per lo più nella disponibilità della Giunta regionale. In questi casi il supporto fornito ai lavori istruttori in Commissione è consistito in particolare nell'esame degli emendamenti soprattutto sotto il profilo dell'ammissibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del Regolamento interno. In tutte le altre ipotesi (3 leggi) è stata fornita direttamente in Commissione assistenza specificamente tecnico-giuridica.

Tabella 29. Leggi regionali promulgate per le quali non è stata prodotta documentazione istruttoria in forma scritta. Anno 2011

<p>L.R. 22/02/2011, n. 2 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009</p>
<p>L.R. 30/03/2011, n. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011</p>
<p>L.R. 30/03/2011, n. 4 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese</p>
<p>L.R. 31/03/2011, n. 5 Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013</p>
<p>L.R. 25/10/2011, n. 10 Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)</p>
<p>L.R. 27/10/2011, n. 11 Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbro Toscane (EAUT).</p>
<p>L.R. 24/11/2011, n. 14 Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali</p>
<p>L.R. 09/12/2011, n. 16 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012</p>

L.R. 09/12/2011, n. 17 Misure urgenti in materia di tributi regionali
L.R. 23/12/2011, n. 19 Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali)

3.10. Gli emendamenti in Aula

Poco meno della metà delle leggi regionali promulgate nel 2011 (9 su 20) ha subito emendamenti in Aula. Le due tabelle che seguono riportano in successione, la distribuzione delle leggi regionali del 2011 classificate secondo la presenza di emendamenti in Aula e secondo il soggetto proponente, nonché l'elenco delle leggi regionali emendate.

Tabella 30. Leggi regionali promulgate, secondo la presenza di emendamenti in Aula e il soggetto proponente. Anno 2011

EMENDAMENTI IN AULA	SOGGETTO PROPONENTE		
	<i>Consiglieri regionali</i>	<i>Giunta regionale</i>	<i>Totale</i>
<i>Leggi emendate</i>	3	8	11
<i>Leggi non emendate</i>	3	6	9
<i>Totale leggi</i>	6	14	20

Tabella 31. Elenco delle leggi promulgate, emendate in Aula. Anno 2011

LEGGI EMENDATE IN AULA
L.R. 10/02/2011, n. 1 Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità
L.R. 30/03/2011, n. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011
L.R. 30/03/2011, n. 4 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese
L.R. 31/03/2011, n. 5 Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013
L.R. 20/07/2011, n. 6 Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15

L.R. 22/07/2011, n. 7 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
L.R. 16/09/2011, n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali
L.R. 24/11/2011, n. 14 Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
L.R. 09/12/2011, n. 17 Misure urgenti in materia di tributi regionali
L.R. 23/12/2011, n. 18 Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative
L.R. 23/12/2011, n. 20 Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)

3.11. La durata dell'iter legislativo

La Tabella 32, e la relativa Figura 13, evidenziano la durata dell'iter legislativo concernente le leggi dell'anno 2011. Si precisa che, come termine iniziale e finale di riferimento, sono stati presi in considerazione, rispettivamente, la data nella quale la commissione competente ha iniziato l'esame dell'atto e quella in cui il medesimo è stato approvato in Aula.

Tabella 32. Leggi regionali promulgate, per durata dell'iter legislativo. Anno 2011


DURATA DELL'ITER	Leggi	%
<i>Tra 1 e 30 giorni</i>	11	55,0
<i>Tra 31 e 90 giorni</i>	7	35,0
<i>Tra 91 e 180 giorni</i>	2	10,0
<i>Oltre 180 giorni</i>	0	0,0
Totale	20	100,0

Si può facilmente notare che per la maggior parte delle leggi promulgate nell'anno 2011 la durata dell'iter legislativo è stato inferiore a 30 giorni (11 leggi su 20); nel caso di 7 leggi la durata dell'iter è risultata compresa tra i 31 e i 90 giorni, mentre per 2 leggi

la durata dell'iter è stata maggiore di 90. In nessun caso l'iter legislativo ha superato i 180 giorni.

Se si considera la totalità delle leggi promulgate nel 2011, la **durata media dell'iter legislativo è stata di 43,7 giorni**, dal momento della prima discussione in Commissione al momento della sua approvazione in Aula.

Figura 13. Leggi regionali promulgate, secondo la durata dell'iter legislativo. Anno 2011




La durata media dell'iter legislativo è stata anche calcolata distinguendo le leggi promulgate sulla base del soggetto proponente, del settore di intervento, della tecnica redazionale e della dimensione fisica della legge (Tabella 33 e Figura 14).

Scomponendo il dato sulla base del soggetto proponente della legge emerge come le leggi di iniziativa della Giunta regionale presentino in media una durata dell'iter di molto inferiore a quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali (35,8 giorni contro 56,3 giorni). Dal punto di vista del settore di intervento invece, sono le leggi che riguardano la *Finanza regionale* e quelle relative all'*Ordinamento istituzionale* quelle a cui corrisponde un iter legislativo più breve (rispettivamente 22,4 giorni e 32,8 giorni). Rispetto invece alla tecnica redazionale delle leggi, quelle che prevedono un "testo nuovo" presentano mediamente una durata dell'iter molto più breve di quelle redatte con la tecnica della "novella" (39,4 giorni contro 59,3 giorni). Infine se si tiene conto della dimensione fisica della legge si può notare come quelle più brevi (contenenti fino a 5 articoli), implicano in media un iter legislativo più breve (38 giorni), rispetto a quelle di lunghezza maggiore (oltre i 20 articoli), che implicano una maggiore durata dell'iter (48,2 giorni).

Tabella 33. Durata media dell'iter legislativo, per diverse tipologie di legge. Anno 2011

	NUMERO MEDIO DI GIORNI
Soggetto proponente	
<i>Consiglieri regionali</i>	56,3
<i>Giunta regionale</i>	38,4
Settore di intervento	
<i>Finanza regionale</i>	22,4
<i>Ordinamento istituzionale</i>	32,8
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	96,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	139,0
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	62,5
Tecnica redazionale	
<i>Testo nuovo</i>	39,4
<i>Novella</i>	59,3
<i>Tecnica mista</i>	43,3
Dimensione della legge	
<i>Fino a 5 articoli</i>	38,0
<i>Da 6 a 20 articoli</i>	47,1
<i>Oltre 20 articoli</i>	48,2
Totale	
Numero medio per legge	43,7

Figura 14. Durata media dell'iter legislativo, per diverse classificazioni delle leggi. Anno 2011




3.12. L'entrata in vigore delle leggi

La Tabella 34 evidenzia le leggi promulgate nel 2011 sulla base del termine per l'entrata in vigore e del soggetto proponente. Dal punto di vista dell'entrata in vigore si rileva una sostanziale omogeneità, atteso che 10 leggi sono entrate in vigore in via ordinaria e le restanti 10 sono state dichiarate urgenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale e sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Tuttavia, se si tiene conto del soggetto proponente (Figura 15), emerge come quasi il 60% delle leggi di proposta della Giunta regionale siano state approvate con la dichiarazione di urgenza, mentre per quanto riguarda le leggi di proposta dei Consiglieri regionali i due terzi sono state approvate in via ordinaria.

Tabella 34. Leggi regionali promulgate, secondo il tipo di entrata in vigore e il soggetto proponente. Anno 2011

ENTRATA IN VIGORE	<i>Consiglieri regionali</i>	<i>Giunta regionale</i>	<i>Totale</i>
<i>Ordinaria</i>	4	6	10
<i>Urgente</i>	2	8	10
<i>Totale leggi</i>	6	14	20

Figura 15. Leggi regionali promulgate, secondo il tipo di entrata in vigore e il soggetto proponente. Anno 2011



3.13. Rinvii ad atti di Giunta per l'attuazione della legge

Il legislatore regionale talvolta nell'esercitare la funzione legislativa demanda a successivi atti, prevalentemente dell'Esecutivo e più genericamente della Regione, ampia parte della disciplina attuativa di alcune leggi regionali. In tal modo il Legislatore, si limita ad una normazione di principio, finendo per demandare all'Esecutivo alcuni adempimenti che in alcuni casi, costituiscono la condizione imprescindibile per l'effettiva attuazione della legge, nonché per il conseguente raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Nell'anno 2011 le leggi regionali che fanno rinvio ad atti successivi da approvare da parte della Giunta regionale e in alcuni casi del Consiglio sono i seguenti:

- **LEGGE REGIONALE 10-2-2011, n. 1**
Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità;

- **LEGGE REGIONALE 30-3-2011, n. 4**
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese;

- **LEGGE REGIONALE 20-7-2011, n. 6**
Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15;

- **LEGGE REGIONALE 22.07.2011, n. 7**
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

- **LEGGE REGIONALE 16-9-2011, n. 8**
Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;

- **LEGGE REGIONALE 4-11-2011 n. 12**
Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35;

- **LEGGE REGIONALE 24-11-2011, n. 14**
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi

della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali;

- **LEGGE REGIONALE 29-11-2011, n. 15**

Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria;

- **LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 18**

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agencia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.

Nella tabella che segue sono riportati i dati per l'anno 2011 relativamente al numero delle leggi che contengono rinvii ad atti non legislativi della Giunta e del Consiglio.

ANNO	NUMERO TOTALE LEGGI	LEGGI CHE CONTENGONO RINVII	PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE LEGGI
2011	20	9	45,0%

Nella Tabella 35 sono invece state elencate le leggi promulgate nel 2011 che contengono rinvii ad atti della Giunta regionale con la segnalazione di alcuni di atti da adempiere da parte del Consiglio. Si può notare che vi sono soprattutto due leggi che prevedono numerosi rinvii per la loro attuazione, si tratta in specie della l.r. 8/2011 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*) con la previsione di un totale di 17 atti e la l.r. 18/2011 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agencia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) con la previsione di 13 atti.

Tabella 35. Elenco delle leggi promulgate, per tipologia di atti a cui si rinvia per gli adempimenti normativi. Anno 2011

Leggi regionali anno 2011	Disegni di legge	Regolamenti	Programmi e Piani	Atti Giunta regionale e DPGR	Atti del Consiglio regionale
l.r. n. 1/20011				2 atti: - art. 4, c.2 - art. 4, c.9	
l.r. n. 4/2011		1 Regolamento: - art. 4, c.2		6 atti: - art. 5, c.8 - art. 7, c.2 - art. 9, c.3 - art. 11, c.2 - art. 17, c.5 - art. 18, c.8	
l.r. n. 6/2011				2 atti: - art. 10 c.1 - art. 10, c.2 (Integrazioni alla l.r. 3/98)	
l.r. n. 7/2011				3 atti: - art. 4, c.2 - art.15, c.5 - art.18, c.5	
l.r. n. 8/2011	6 testi unici - art. 5	3 Regolamenti: - art. 20, c.3 - art 21, c.2 - art. 25, c.4	2 atti: - art. 3 - art. 4	6 atti: - art. 18, c.5 - art. 19, c.1 - art. 27, c.1 - art. 38, c.1 - art. 143, c.10 - art. 143, c.12	
l.r. n. 12/2011				1 atto: - art. 8, c.1	
l.r. n. 14/2011				2 atti: - art. 14, c.2 - art. 17, c.6	1 atto: - art. 14, c.2
l.r. n. 15/2011			2 atti: - art. 2, c.1 - art. 2, c.2		1 atto: - art. 2, c.1
l.r. n. 18/2011	2 ddl: - art. 67 - art. 68	1 Regolamento: - art. 20, c.3	2 atti: - art. 9, c.2 - art. 23, c.1, lett. b)	8 atti: - art.17, c.1 - art. 22, c.1 - art. 23, c.1 - art. 60, c.3 - art. 62, c.4 - art. 63, c.1 - art. 64, c.8 - art. 65, c.1	

4. Parte quarta - Le leggi di bilancio

Legge regionale 22 febbraio 2011, n. 2

"Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009"

Il Rendiconto generale della Regione, ai sensi dell'articolo 84 della Legge regionale n. 13/2000, indica i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario di riferimento.

La Giunta Regionale, dopo aver proceduto all'accertamento delle somme da riportare nel conto dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi 2009 e precedenti effettuato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 918/2010 e n. 579/2010, ha approvato, con propria delibera n. 1369 del 11/10/2010, il disegno di legge avente per oggetto il "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2009" ed i relativi allegati.

Il rendiconto, predisposto secondo i principi fondamentali del bilancio e alle risultanze della gestione, si compone:

CONTO DEL BILANCIO:

per ciascun capitolo di entrata, espone: i residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio, gli stanziamenti definitivi di competenza, gli stanziamenti definitivi di cassa, l'ammontare della massa riscuotibile, le entrate rimosse e versate in conto residui, le entrate rimosse e versate in conto competenza, l'ammontare delle entrate rimosse e versate nell'esercizio, i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio, i residui attivi formati nell'anno di competenza, l'ammontare dei residui attivi al termine dell'esercizio, le entrate accertate nell'anno di competenza, i residui attivi eliminati per prescrizione o insussistenza, l'ammontare dei maggiori o nuovi residui attivi riaccertati in corso d'esercizio, l'ammontare dei maggiori o nuovi residui attivi riaccertati in corso d'esercizio al netto di quelli eliminati per prescrizione o insussistenza, le minori entrate o le eccedenze accertate rispetto alle previsioni definitive di competenza, le minori entrate o le eccedenze rimosse e versate rispetto alle previsioni definitive di cassa, l'ammontare complessivo delle variazioni

totali dei residui attivi riaccertati in corso d'esercizio al netto di quelli eliminati per prescrizione o insussistenza e delle minori entrate o eccedenze accertate sulle previsioni definitive di competenza.

Per ciascun capitolo di spesa sono presentati: i residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio, le previsioni definitive di competenza, le previsioni definitive di cassa, l'ammontare della massa spendibile, i pagamenti effettuati in conto residui, i pagamenti effettuati in conto competenza, l'ammontare dei pagamenti effettuati nell'esercizio, i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio, i residui passivi formati nell'anno di competenza, i residui di stanziamento formati nel corso dell'esercizio, l'ammontare dei residui passivi al termine dell'esercizio, le spese impegnate nell'anno di competenza, i residui passivi eliminati per prescrizione o insussistenza, i residui passivi eliminati per perenzione, l'ammontare dei residui passivi eliminati, le economie di spesa rispetto alle previsioni definitive di competenza e le minori spese pagate rispetto alle previsioni definitive di cassa, l'ammontare dei residui passivi eliminati e delle economie sulle previsioni definitive di competenza.

La gestione dei residui trae origine dalla particolare impostazione della contabilità finanziaria che distingue la gestione di competenza da quella di cassa, concettualmente sottoposte a cicli di perfezionamento diversi e quindi suscettibili di discrasie temporali; i residui attivi sono, infatti, somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio, mentre i residui passivi sono costituiti da somme impegnate a norma dell'articolo 67 della legge di contabilità e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Al 1° gennaio 2009 i residui attivi rivenienti da esercizi precedenti ammontano a 2.432.274.000 di euro, di cui 209.201.000 di euro riguardano le contabilità speciali. Al termine dell'esercizio 2009, la consistenza di tali residui, come espresso in dettaglio nella Deliberazione della Giunta Regionale del 28 giugno 2010 n. 918, è pari a 1.915.108.000 di euro. Le riscossioni sui residui eseguite nel corso dell'anno ammontano a 463.445.000 di euro. I residui attivi definitivi complessivi sono pari a 2.528.905.000 di euro.

I residui passivi ammontano all'inizio dell'esercizio a 2.197.418.000 di euro. I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2009, a valere su questi residui, sono pari a 500.097.000 di euro. Al termine dell'esercizio 2009, la consistenza dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, riaccertati con Deliberazione di Giunta Regionale

22 marzo 2010, n. 579, ammontano complessivamente a 1.670.329.000 di euro, di cui 1.344.729.000 di euro sono conseguenti all'estinzione di anticipazioni per il fabbisogno sanitario per le quali lo Stato non ha ancora disposto le relative sistemazioni contabili. I residui passivi relativi a stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2009 ammontano complessivamente a 668.836.000 di Euro.

Il Fondo di cassa, alla chiusura dell'esercizio, presenta la seguente situazione:

RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA 2009		
Fondo di cassa al 01/01/2009	+	€ 569.277.448,62
Riscossioni:	+	€ 2.305.506.085,32
- in c/competenza:		€ 2.768.951.124,08
- in c/residui:	+	
Pagamenti:	-	€ 2.343.937.782,48
♦ in c/competenza:		€ 2.844.034.375,89
♦ in c/residui:	-	
Fondo di cassa al 31/12/2009	+	€ 494.194.196,81

I conti correnti intestati alla Regione Umbria presso la Tesoreria Centrale dello Stato presentano al 31/12/2009 i saldi di seguito riportati:

INTESTAZIONE CONTO	31/12/2009
<i>Fondi comunitari</i>	€ 201.792.660,81
<i>IRAP privata</i>	€ 114.019.160,91
<i>IRAP pubblica</i>	€ 14.383.538,60
<i>Addizionale IRPEF</i>	€ 8.671.426,14
<i>Conto "IRAP - addizionale IRPEF stralcio"</i>	€ 922.771.263,07
<i>Totale</i>	€ 1.261.638.049,53

Si riporta il quadro riassuntivo, della relazione della Giunta Regionale, relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2009:

		(migliaia di Euro)
Fondo di cassa al 01/01/2009	(+)	€ 569.277,00
Riscossioni	(+)	€ 2.768.951,00
Pagamenti	(-)	€ 2.844.034,00
Fondo di cassa al 31/12/2009	(=)	€ 494.194,00
Residui attivi	(+)	€ 2.528.905,00
Residui passivi	(-)	€ 2.339.165,00
Saldo attivo (Avanzo di amministrazione contabile)	(=)	€ 683.933,00
Economie vincolate		€ 890.483,00
Fondi speciali del 2009 da utilizzare nel 2010		€ 0,00
Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009		€ 206.549,00

I risultati del Conto del Tesoriere regionale concordano con le scritture contabili dell'Ente; in particolare l'ammontare delle riscossioni esposte in ciascun capitolo della parte entrata del conto finanziario corrisponde al totale delle reversali estinte dal Tesoriere, come pure sussiste perfetta corrispondenza tra i pagamenti indicati nel conto stesso ed i mandati estinti.

CONTO DEL PATRIMONIO:

indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili e ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Vengono esposte, in sezioni divise e contrapposte, i risultati della gestione patrimoniale, le variazioni prodottesi nell'anno per effetto della gestione finanziaria e patrimoniale ed il valore dei beni immobili e mobili della Regione al 31/12/2009, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 86, comma 4, della L. r. n. 13/2000, ed i relativi ammortamenti.

Di seguito viene riportata una sintesi, per grandi raggruppamenti e sotto-raggruppamenti, dei risultati della gestione patrimoniale, concernente beni e rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, comparati con i risultati della corrispondente precedente gestione, ed evidenziando le intervenute variazioni in valori assoluti e in termini percentuali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2009

ATTIVITA'	2009	Variazioni	2008
A) Immobilizzazioni	590.661.525,43	-24.279.733	614.941.258,15
Immobilizzazioni immateriali	786.107,37	54.061	732.046,31
Software	786.107,37	54.061	732.046,31
Immobilizzazioni materiali	296.302.638,71	1.346.572	294.956.066,45
Terreni	96.947.165,81	7.061.591	89.885.574,78
Fabbricati al netto del f.do amm.to	194.449.126,24	-6.132.916	200.582.041,96
Attrezzature e impianti al netto del f.do amm.to	1.559.178,89	229.120	1.330.058,46
Attrezz. sist. Inform. Al netto del f.do amm.to	1.102.052,47	74.025	1.028.027,24
Automezzi al netto del f.do amm.to	352.229,55	-36.166	388.395,95
Mobili e arredi d'ufficio al netto del f.do amm.to	166.890,17	-16.124	183.014,37
Macchine ufficio al netto del f.do amm.to	21.017,24	1.674	19.343,20
Materiale bibliografico al netto del f.do amm.to	264.519,48	-23.140	287.659,63
Opere artistiche	1.440.458,86	188.508	1.251.950,86
Immobilizzazioni finanziarie	293.572.779,35	-25.680.366	319.253.145,39
Partecipazioni in imprese controllate	8.030.063,87	449.855	7.580.209,06
Partecipazioni in imprese collegate	3.583.878,16	1.236.798	2.347.080,57
Partecipazioni in altre imprese	6.363.361,19	1.907	6.361.454,68
Crediti verso imprese collegate	0,00	0	0,00
Titoli (investimenti M/Ltermine)	828,00	0	828,00
Crediti vs/Stato per servizio debito mutui a c/Stato	275.594.648,13	-27.368.925	302.963.573,08
B) Attivo circolante	3.045.017.022,26	21.055.429	3.023.961.593,48
Crediti	2.541.022.364,07	97.148.457	2.443.873.907,04
Crediti v/contribuenti	1.930.944,06	-3.031.438	4.962.381,98
Crediti v/Stato correnti	320.073.889,04	-17.478.597	337.552.486,37
Crediti v.Stato per investimenti	276.124.088,12	-94.164.914	370.289.001,97
Crediti v/Stato per tributi, compartec. e devoluzioni	1.790.259.355,62	195.875.735	1.594.383.620,78
Crediti v/altri correnti	15.028.180,34	-741.660	15.769.839,97
Crediti v/ altri c/capitale	24.859.625,42	9.225.748	15.633.876,94
Crediti v/utenti di beni patrimoniali	349.314,56	-259.985	609.299,51
Crediti da alienazioni patrimoniali	82.889,16	-47.846	130.735,36
Crediti per somme corrisposte c/terzi	323.262,56	29.233	294.029,23
Crediti v/UE correnti	41.679.664,23	4.346.511	37.333.153,61
Crediti v/UE per investimenti	67.377.868,43	4.063.747	63.314.121,70
Crediti V/Cassa DD.PP. e Istituti di Credito	2.933.282,53	-668.077	3.601.359,62
Attività finanz. che non costituiscono Immob.ni	9.800.461,38	-1.009.776	10.810.237,82
Partecipazioni	9.800.461,38	-1.009.776	10.810.237,82
Disponibilità liquide	494.194.196,81	-75.083.252	569.277.448,62
Fondo cassa	494.194.196,81	-75.083.252	569.277.448,62
TOTALE ATTIVITA'	3.635.678.547,69	-3.224.304	3.638.902.851,63
C) Conti d'Ordine	712.086,44	-957.011	1.669.097,30

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2009

PASSIVITA'	2009	Variazioni	2008
D) Patrimonio netto	1.067.092.477,81	-100.272.542	1.167.365.019,76
Fondi		0	
Fondi vari		0	
Netto Patrimoniale		0	
Consistenza al 01/01	1.167.365.019,76	-26.225.539	1.193.590.558,59
Variazione dell'esercizio	-100.272.541,95	-74.017.003	-26.255.539,00
Totale Netto Patrimoniale	1.067.092.477,81	-100.242.542	1.167.335.019,59
E) Debiti	2.556.719.388,61	98.428.431	2.458.290.957,80
Debiti di finanziamento	657.968.097,88	-46.616.705	704.584.803,36
Debiti per antic.ni di cassa dal Tesoriere		0	
Debiti per mutui e prestiti a carico bilancio regionale	657.968.097,88	-46.616.705	704.584.803,36
a carico bilancio Stato	380.252.484,79	-19.913.141	400.165.626,11
Debiti di funzionamento	1.890.494.501,78	143.083.622	1.747.410.879,79
Debiti v/fornitori	24.517.733,61	-74.418.246	98.935.980,04
Debiti v/dipendenti	2.666.724,60	-20.419	2.687.143,80
Debiti per anticip.ni di cassa (sanità)	1.683.925.862,08	230.629.486	1.453.296.376,00
Debiti v/altri (enti partecipanti, consorzi)	61.014.142,73	-5.246.526	66.260.668,49
Debiti per depositi cauzionali	363.591,44	22.035	341.556,68
Altri debiti	118.006.447,32	-7.882.707	125.889.154,78
Debiti tributari	6.440.086,45	144.812	6.295.274,65
Erario c/ritenute	1.669.265,58	-204.597	1.873.862,29
Erario c/irap	1.115.122,96	561.358	553.764,80
Inps c/collaboratori	28.699,98	-12.489	41.189,35
Debiti v/istit. Previdenziali	3.626.997,93	-199.460	3.826.458,21
Fondi spese vincolate	1.816.702,50	1.816.703	0,00
Fondo investimenti da realizzare	1.816.702,50	1.816.703	0,00
F) Ratei e Risconti passivi	11.866.681,27	-1.380.193	13.246.874,07
Ratei passivi	10.607.218,51	-1.402.732	12.009.950,52
Risconti passivi	1.259.462,76	22.539	1.236.923,55
TOTALE PASSIVITA'	3.635.678.547,69	-3.224.304	3.638.902.851,63

CONTO ECONOMICO

espone l'attività della Regione secondo criteri di competenza economica; al fine di collegare il risultato economico della gestione, scaturente dal conto economico, con il risultato finanziario della gestione, risultante del conto del bilancio, devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2009			
	2009	Variazioni +/-	2008
A) Proventi della gestione			
Proventi tributari	€ 694.595.602,43	-21.259.413	€ 715.855.015,75
Proventi da trasferimenti erariali	€ 1.170.597.160,99	81.887.050	€ 1.088.710.110,64
Proventi da gestione patrimoniale	€ 1.752.350,16	251.668	€ 1.500.682,48
Proventi diversi	€ 6.855.501,67	1.119.483	€ 5.736.018,84
Totale Proventi della Gestione	€ 1.873.800.615,25	61.998.788	€ 1.811.801.827,71
B) Costi della gestione			
Personale	€ 53.761.611,57	-1.906.716	€ 55.668.328,02
Missioni	€ 807.170,18	548.895	€ 258.275,15
Altri compensi al personale	€ 665.392,36	101.199	€ 564.193,78
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 992.106,63	-69.949	€ 1.062.055,49
Prestazioni di servizi da terzi	€ 29.891.760,55	6.994.700	€ 22.897.060,48
Altre spese	€ 5.595.646,75	2.339.265	€ 3.256.381,93
Contributi e Trasferimenti	€ 1.718.970.414,09	45.123.972	€ 1.673.846.441,94
Imposte e Tasse	€ 4.148.035,98	470.852	€ 3.677.183,76
Oneri previdenziali e assistenziali	€ 14.974.395,50	1.487.040	€ 13.487.355,36
Ammortamenti	€ 9.166.317,44	311.148	€ 8.855.169,86
Esborsi da contezioso	€ 613.962,81	162.678	€ 451.285,25
Spese per il funzionamento degli organi regionali	€ 12.109.700,32	98.603	€ 12.011.097,62
Totale Costi di Gestione	€ 1.851.696.514,18	55.661.686	€ 1.796.034.828,64
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	€ 22.104.101,07	6.337.102	€ 15.766.999,07
C) Proventi da contributi e trasferimenti			
Contributi e trasferimenti da Stato	€ 261.582.824,68	-91.485.987	€ 353.068.811,52
Contributi e trasferimenti da U.E.	€ 38.975.820,83	-30.903.219	€ 69.879.040,03
Altri contributi e trasferimenti	€ 14.655.950,06	7.853.306	€ 6.802.643,98
Totale Proventi da Contributi e Trasferimenti	€ 315.214.595,57	-114.535.900	€ 429.750.495,53
D) Costi della gestione vincolata			
Personale	€ 4.454.539,09	-1.976.564	€ 6.431.103,21
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 532.346,94	-382.150	€ 914.496,93
Prestazioni di servizi da terzi	€ 56.792.395,79	-4.456.020	€ 61.248.415,55
Contributi e trasferimenti	€ 303.078.725,49	-10.913.553	€ 313.992.278,61
Altre spese	€ 273.559,85	204.203	€ 69.356,51
Totale Costi della Gestione Vincolata	€ 365.131.567,16	-17.524.084	€ 382.655.650,81
RISULTATO DELLA GESTIONE VINCOLATA (C-D)	-€ 49.916.971,59	-97.011.816	€ 47.094.844,72
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B)+(C-D)	-€ 27.812.870,52	-90.674.714	€ 62.861.843,79
E) Proventi e oneri finanziari			
Proventi	€ 21.703.029,89	-2.101.303	€ 23.804.333,04
Oneri	€ 53.074.074,03	-4.413.565	€ 57.487.639,12
Totale Proventi e Oneri Finanziari	-€ 31.371.044,14	2.312.262	-€ 33.683.306,08
F) Proventi e oneri straordinari			
Proventi straordinari	€ 14.071.547,78	-5.638.290	€ 19.709.837,97
Oneri straordinari	€ 55.160.175,07	-19.953.739	€ 75.113.914,51
Totale Partite Straordinarie	-€ 41.088.627,29	14.315.449	-€ 55.404.076,54
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B)+(C-D)+E+F	-€ 100.272.541,95	-74.047.003	-€ 26.225.538,83

Legge regionale 30 marzo 2011, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011

La Legge Finanziaria Regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento Annuale di Programmazione (DAP), espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente. Ciò al fine di dare organicità al processo previsionale ed in stretto raccordo con la legge di bilancio annuale che rappresenta lo strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

Il bilancio, infatti, ha la funzione di ricondurre ad unità la portata finanziaria del complesso degli interventi regionali e di autorizzare la gestione delle entrate e delle spese per ogni singolo esercizio finanziario.

La finanziaria regionale non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ma solo variazioni delle aliquote dei tributi già in vigore, né può disporre nuove e maggiori spese.

La legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 ha fissato all'art. 2 in € 53.500.500,00. (già determinato in € 58.000.500,00 dall'art. 2 della l.r. n. 8/2010, legge finanziaria 2010) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo per l'anno 2011, mentre, per gli anni 2012 e 2013, il livello massimo è determinato in 46.361.800,00.

L'art. 3 dispone un vincolo di finanziamento (UPB 07.02.11 - cap. 7819/2480) da destinare alla Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria.

L'art. 4 stabilisce lo stanziamento regionale per far fronte agli oneri contributivi verso gli istituti previdenziali e assicurativi per l'assicurazione agli apprendisti artigiani (art. 48 comma 9 L. 449/1997).

L'art. 5 rinvia alla tabella "C" l'esposizione dei finanziamenti agli enti dipendenti regionali ed applica agli stessi le disposizioni di cui all'art. 11 "Controllo strategico e valutazione delle politiche ai sensi dell'art.9 della l.r. n. 13/2000.

L'art. 6 propone il finanziamento regionale aggiuntivo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/1998.

L'art. 7 della legge regionale di contabilità, stabilisce il cofinanziamento con risorse proprie dei programmi comunitari nel triennio considerato.

L'art. 8 autorizza la quota di cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato "Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale" di cui alla delibera CIPE 18/12/1996.

L'art. 9 autorizza la spesa di € 2.000.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale dell'annualità 2011 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013. L'art. 10 approva le seguenti tabelle allegate alla legge finanziaria:

1. le tabelle A e B (comma 1), che espongono le risorse destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, distinti tra interventi correnti e interventi d'investimento;

2. la tabella C (comma 2), che espone i finanziamenti regionali delle singole leggi permanenti di spesa la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

3. la tabella D (comma 3) che dispone le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.

L'art. 11 dispone la conservazione, fino alla loro totale estinzione, dei residui passivi, correlati a somme con vincolo di destinazione, per un periodo superiore ai sette anni successivi all'assunzione dell'impegno, evitando così la procedura della riassegnazione dei fondi conseguenti all'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa.

L'articolo 12 indica le modalità di copertura degli interventi effettuati con la legge finanziaria regionale.

Sui fondi speciali destinati alle spese di parte corrente Tabella «A» per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso sono accantonati 1.000.000,00 di euro per il disegno di legge sulla "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" e 500.000,00 euro per il disegno di legge di revisione " Testo unico dell'artigianato".

Nella Tabella «B»), destinata alle spese in conto capitale non figurano accantonamenti.

Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese

La legge presente si compone di 32 articoli e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, si inserisce tra l'approvazione della legge finanziaria e quella di bilancio. Il "collegato" accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione

di settore ed interviene anche su procedure, modalità, criteri e altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

Di seguito vengono citati i provvedimenti contenuti nella legge in argomento:

L'articolo 1 introduce ulteriori disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984 per ultimare gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984.

L'articolo 2 prevede interventi di carattere strutturale connessi alla disposizione di cui all'articolo 7, terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

L'articolo 3 integra alcune competenze dei Comuni in tema di erogazione di contributi, mentre l'articolo 4 istituisce un fondo di 100.000,00 euro al fine di indennizzare le imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009.

L'articolo 5 stabilisce agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive per le imprese che assumo personale a tempo indeterminato, mentre l'articolo 6 stabilisce regole per l'esenzione dal pagamento del canone annuo concernente gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale.

L'articolo 7 istituisce il Fondo per il microcredito finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d'impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, per un valore di euro 1.000.000,00.

L'articolo 8, definisce regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea e nel rispetto della normativa comunitaria, finanziati attraverso l'utilizzo di fondi rotativi finalizzati alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

Con l'articolo 9, la Regione Umbria aderisce volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 10 stabilisce che la Regione Umbria finanzia per il 2011, con euro 450.000,00, eventi e manifestazioni che rispondono esclusivamente a criteri di armonia

e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, di valorizzazione del territorio regionale e di validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale; l'articolo 11, contiene i provvedimenti relativi alle Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia, mentre l'articolo 12 detta interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni.

Gli articoli 13 e 14 istituiscono e finanziano rispettivamente il Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale e il Centro regionale di protezione civile; l'articolo 15 da attuazione al comma 186-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

L'articolo 16 dà facoltà alla Commissione d'inchiesta su Infiltrazioni mafiose in Umbria di avvalersi di esperti in materie sociologiche e di fenomeni connessi alla criminalità organizzata.

Il Titolo II (dall'articolo 17 al 29) modifica e integra altre leggi regionali, tra cui le integrazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, le modificazioni alle norme relative al collegio dei revisori dei conti dell'ARPA, le ulteriori integrazioni delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione, le ulteriori integrazioni al Sistema informativo regionale e alle norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Infine il Titolo III (articoli 30, 31 e 32) si riferiscono a disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle aziende sanitarie regionali.

Legge regionale 31 marzo 2011, n. 5

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013

Nel rispetto del principio della programmazione, la Regione ha varato il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013. La manovra di bilancio 2011 è stata impostata attraverso una serie di azioni finalizzate a: revisione e riorientamento delle previsioni di spesa mediante una attenta analisi e valutazione dei principali programmi di spesa al fine di concentrare le risorse verso interventi altamente qualificanti ed in grado di sviluppare sinergie; riallocazione dei vari stanziamenti di bilancio "liberando" risorse per ricercare una maggiore flessibilità;

proseguire l'opera di razionalizzazione e contenimento;
modulare l'allocazione delle risorse "ordinarie" di bilancio tra i diversi settori di intervento tenendo conto della disponibilità o meno di risorse "straordinarie", quali quelle rivenienti dalla programmazione europea.

L'obiettivo principale è stato quello di una riqualificazione della spesa utilizzando al meglio le risorse e senza incidere sui contribuenti.

Rispetto, quindi, al bilancio pluriennale a legislazione vigente e sulla base delle leggi esistenti la seguente proposta di bilancio prevede le seguenti risorse aggiuntive⁹:

- ◆ esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale. In particolare non saranno più dovuti: le concessioni per gli "accessi in genere" (accessi ad uso civile abitazione; accessi ad uso agricolo; accessi ad uso commerciale e industriale) e le concessioni per "attività miste" (accessi ad impianto di distribuzione carburanti);
- ◆ prosecuzione delle azioni di accompagnamento delle misure anticrisi messe in atto dalla Regione sia per facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando l'operatività dei soggetti privati operanti nel settore della garanzia, mediante l'incremento dei fondi rischi e sia la proroga, fino al 31 dicembre 2013 (prima era fino al 31/12/2012) dei benefici - a favore di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a far data dal 1/1/2009 ovvero che siano beneficiari di ammortizzatori sociali - concernenti la postergazione delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale;
- ◆ istituzione di un fondo a sostegno del microcredito per quei soggetti cosiddetti "non bancabili" che, alla luce dei nuovi parametri di gestione utilizzati dal sistema bancario, non hanno merito di credito. Si tratta, in particolare, di giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati;
- ◆ previsione di regimi di aiuto che prevedono l'istituzione di fondi rotativi finalizzati al sostegno delle imprese per finalità di innovazione tecnologica, investimento e sviluppo ;
- ◆ agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) allo scopo di incrementare il tasso di occupazione e la stabilità dei posti di lavoro;
- ◆ misure di contenimento della spesa regionale e del settore regionale allargato secondo i principi del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
- ◆ continuità delle risorse complessivamente previste per le politiche sociali

9 Tratte dalla relazione alla Legge regionale.

regionali e per i servizi educativi per l'infanzia nell'importo di 20,2 milioni di euro al fine di supportare gli enti locali, nonostante i tagli operati dal Governo, nello sforzo di continuare ad assicurare un livello adeguato dei servizi. In particolare viene riconfermato, per 750 mila euro, l'impegno regionale finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o privati;

- ◆ prosecuzione nel finanziamento del fondo sostegno affitti per 2 milioni;
- ◆ conferma ed adeguamento delle risorse destinate all'attività promozionale turistica, spettacolo, cultura, sport e tempo libero per un importo complessivo di 9,2 milioni di euro in evidente controtendenza con la manovra governativa di "tagli" al settore della cultura;
- ◆ mantenimento del livello dei servizi per il trasporto pubblico e dei sistemi di mobilità per complessivi 129 milioni di euro;
- ◆ continuità nel programma di interventi straordinari per il patrimonio sanitario regionale (14,1 milioni di euro);
- ◆ mantenimento di un adeguato livello di finanziamento del diritto allo studio, l'istruzione e le borse di studio per 11,5 milioni di euro. Il finanziamento integrativo statale per le borse di studio e i prestiti d'onore è passato da 246,5 milioni del 2009 a 125,7 del 2011;
- ◆ proseguimento, per 6,0 milioni di euro, degli interventi relativi allo sviluppo del programma abitativo per studenti universitari;
- ◆ salvaguardia del territorio, ambiente e rifiuti per 13,5 milioni;
- ◆ finanziamento di interventi per la sicurezza stradale per 1,2 milioni di euro;
- ◆ riforme endoregionali, ivi compresi interventi tesi a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e burocratici, nonché l'uso della telematica e degli strumenti informatici nei rapporti con la PA da parte di cittadini ed imprese.

Ciò, accanto ad un'opera di contenimento ulteriore della spesa di funzionamento dell'ente, che nel 2011 è prevista in diminuzione rispetto al 2010, e ad una invarianza, in termini assoluti, della spesa per il personale regionale.

QUADRO RIASSUNTIVO 2011
Stato di Previsione delle Entrate

Stato di Previsione delle Spesa

Codice CE	Descrizione Categoria Economica	Previsione di competenza anno	Previsione di cassa anno
00.01.00	Avanzo	809.651.964	388.678.926
01.01.00	Tributi propri	670.400.214	1.004.665.678
01.02.00	Gettito di tributi erariali o quote di esso devolute alle Regioni	1.159.369.724	1.125.337.387
02.01.00	Trasferimenti correnti dallo Stato	108.632.597	170.382.460
02.02.00	Trasferimenti correnti dalla UE	14.991.826	41.057.908
02.03.00	Altri trasferimenti correnti	1.342.342	4.434.555
03.01.00	Proventi di servizi e rendite patrimoniali	23.049.100	21.125.496
03.02.00	Recuperi e rimborsi	3.709.698	6.719.084
04.01.00	Alienazioni beni	16.000.000	12.314.885
04.02.00	Riscossione di crediti	0	1.011.655
04.03.00	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	131.091.647	289.166.265
04.04.00	Trasferimenti in conto capitale dalla UE	21.935.823	64.899.069
04.05.00	Altri trasferimenti in conto capitale	0	1.845.781
05.01.00	Mutui e prestiti	318.050.350	320.049.346
05.02.00	Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie	20.658.276	19.493.707
06.01.00	Partite di giro	2.786.723.160	2.823.952.070
	TOTALE ENTRATE	6.085.606.721	6.295.134.272

Codice F.O.	Descrizione Funzione Obiettivo	Previsione di competenza anno	Previsione di cassa anno
0	Parte speciale	264.549.850	0
1	Organi Istituzionali	24.810.697	25.949.164
2	Amministrazione generale	145.747.561	173.059.266
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	105.093.046	114.225.355
4	Opere pubbliche	8.790.231	16.479.791
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	117.512.717	133.332.206
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	251.587.572	285.231.741
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	49.615.703	58.046.530
8	Industria, artigianato e commercio	119.932.014	157.796.485
9	Turismo	13.284.494	12.745.757
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	46.833.243	55.285.078
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	89.443.161	115.696.704
12	Promozione e tutela della salute	1.784.779.269	1.789.767.606
13	Protezione sociale	15.907.822	19.717.859
14	Programmazione strategica e socio economica	5.593.394	7.109.192
15	Gestione del debito	135.561.163	122.911.908
16	Fondi di bilancio	103.302.248	428.984.840
17	Programmi PIM	16.539.376	12.404.532
18	Partite di giro	2.786.723.160	2.766.400.258
	TOTALE SPESE	6.085.606.721	6.295.144.272

L'articolo 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale n. 13/2000, elenca le appendici al bilancio regionale costituite dai bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 2);

b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 3);

c) Agenzia Umbria ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 4);

d) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Appendice n. 5);

e) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC) di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 6);

f) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n. 7);

g) Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 8);

h) Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADiSU) di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Appendice n. 9).

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale di bilancio ed entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 50, comma 3, della l.r. n. 13/2000, con Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 04/04/2011, è stato approvato il Bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2010, quale "atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di spesa", secondo le poste di bilancio indicate dalla l.r. n. 10/2010, operando in tal modo il dovuto raccordo tra le funzioni di governo esercitate con le decisioni di natura politico-finanziaria espresse nel bilancio approvato dal Consiglio regionale e le funzioni di gestione affidate ai Dirigenti responsabili di servizio e di unità organizzativa temporanea.

Legge Regionale 24 novembre 2011, n. 14

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

Con la legge di "Assestamento di bilancio", da approvare entro il 30 giugno di ogni anno - ai sensi dell'art. 45 della legge regionale di contabilità (l.r. 28 febbraio 2000, n. 13) - si è provveduto ad apportare le variazioni ritenute necessarie al bilancio e all'aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell'eventuale avanzo o disavanzo d'amministrazione e del fondo cassa in continuità con il contenuto del precedente esercizio finanziario; con la presente legge, inoltre, viene data attuazione all'articolo 82 della predetta legge regionale di contabilità che, all'ultimo comma, prevede l'obbligo di riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo e per le medesime finalità, le somme stanziata in precedenza a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio. Queste somme, ove non impegnate, vanno riscritte nel bilancio dell'esercizio successivo con l'obbligo di destinare le stesse alle medesime finalità per cui erano state iscritte ed assegnate.

Le manovre finanziarie statali, nel periodo compreso tra il giugno 2010 e l'agosto 2011, hanno inciso profondamente sugli stanziamenti destinati al comparto delle regioni¹⁰:

- ◆ riduzione stanziamenti di spesa dei Ministeri pari a: 7 miliardi di euro per il 2012, 6 miliardi di euro per il 2013 e 5 miliardi di euro per il 2014, con possibili ripercussioni negative sui bilanci regionali (art. 10, commi da 1 a 5, del DL 98/2011 e art. 1, commi 1 e 2, del DL 138/2011);
- ◆ definanziamento di autorizzazioni di spesa statali non impegnate nel rendiconto generale dello Stato negli anni 2008/2009/2010 che potrebbero avere ripercussioni sull'assetto finanziario regionale (art. 10, commi da 7 a 10, DL 98/2011);
- ◆ riduzione del livello del finanziamento della spesa sanitaria di 2,5 miliardi di euro per il 2013 e 5 miliardi di euro per il 2014 (art. 17, comma 1, DL 98/2011);
- ◆ reintroduzione dei ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria;

¹⁰ Vedi relazione Giunta regionale di accompagnamento al DDL:"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi degli Artt. 45 e 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13

- ◆ ulteriore inasprimento, rispetto al DL 78/2010, dei vincoli e limiti del Patto stabilità interno (art. 20, commi 4 e 5, DL 98/2011 e art. 1, comma 8, DL 138/2011);
- ◆ parziale ricostituzione del fondo per il trasporto pubblico locale in ragione di 400 milioni di euro a decorrere dal 2011 (art. 21, commi 2 e 3, DL 98/2011 e art. 1, comma 13, DL 138/2011);
- ◆ revoca finanziamenti assegnati dal Cipe, con ripercussioni negative sui bilanci regionali (art. 32, commi da 2 a 4, DL 98/2011);
- ◆ manovrabilità addizionale regionale all'Irpef anticipata al 2012 (art. 1, comma 10, DL 138/2011);
- ◆ liberalizzazione servizi pubblici locali (art. 4, commi da 1 a 13, DL 138/2011);
- ◆ riduzione indennità parlamentari e consiglieri regionali (art. 13, commi 2 e 3 e art. 14, comma 1, lett. c) DL 138/2011);
- ◆ riduzione numero dei consiglieri e assessori regionali (art. 14, DL 138/2011);
- ◆ riduzione oneri di rappresentanza politica di Province e Comuni (artt. 15 e 16, DL 138/2011).

Gli interventi finanziati in sede di assestamento riguardano, in particolare, i seguenti settori di intervento:

- ➔ 355.000,00 euro nel **settore attività culturali-sport-spettacolo:**
 - ◆ per interventi relativi allo spettacolo di cui alla l.r. n.17/2004 (€75.000,00);
 - ◆ per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. n.24/2003 in materia di musei (€ 70.000,00);
 - ◆ per il finanziamento della Fondazione Umbria Jazz di cui alla l.r. n.21/2008 (€150.000);
 - ◆ per la costituzione della Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019 (€ 60.000,00);
- ➔ 1.030.000,00 euro nel **settore agricoltura-foreste:**
 - ◆ per interventi relativi alla repressione degli incendi boschivi di cui alla l.r. n.28/2001 (€ 300.000,00);
 - ◆ per il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla l.r. n.17/2009 (€ 300.000,00),
 - ◆ per interventi a favore delle Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria (A.R.A. - Umbria) di cui alla L.499/99 il cui finanziamento statale con DPCM, per le funzioni trasferite in agricoltura, è venuto meno a seguito dei tagli apportati dalle

manovre di governo (€ 430.000,00);

➔ 794.800,00 euro nel **settore sviluppo economico-attività produttive-turismo:**

- ◆ per interventi in favore delle imprese artigiane danneggiate dal sisma del 2009 (€ 35.000,00)
- ◆ per il finanziamento del piano di attività di Sviluppo Umbria (€ 230.800,00)
- ◆ per interventi in favore del turismo di cui alla l.r.18/2006 (€ 150.000,00)
- ◆ per il cofinanziamento dell'offerta turistica di cui alla L. 135/2001 (€ 120.000,00)
- ◆ per manifestazioni ed eventi di cui all'art.10 della l.r. n.4/2011 (€ 130.000,00)
- ◆ per il portale del progetto Umbria 2000 (€ 129.000,00);

➔ 1.300.000,00 euro nel **settore sociale:**

- ◆ per contributi ai Comuni per il sostegno alle famiglie e agli studenti per libri di testo e borse di studio di cui alla l.r. n. 28/2002 (€100.000,00)
- ◆ per le politiche giovanili di cui alla l.r. n.26/2009 (€ 200.000,00)
- ◆ per il fondo regionale per l'accesso alle abitazioni ad integrazione dei fondi statali azzerati dal 2011 (€ 1.000.000,00);

➔ 3.600.000,00 euro per la **mobilità regionale**, di cui:

- ◆ 2.000.000,00 euro per il finanziamento della comunità tariffaria di cui alla l.r. n. 37/1998
 - ◆ 950.000,00 euro per il potenziamento dell'Aeroporto San Francesco di Assisi
 - ◆ 650.000,00 per interventi diretti alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n.37/1998;
- ➔ 116.000,00 euro per concorso regionale alle **spese sostenute dagli enti locali per il personale** a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 14, c.14 della L.61/1998;
- ➔ 150.000,00 euro per **sistemi informativi e portale istituzionale**;
- ➔ 102.000,00 euro per le esigenze del Consiglio regionale connesse al **Corecom**;
- ➔ 250.000,00 euro per interventi a favore dell'**associazionismo comunale** di cui alla l.r.18/2003;
- ➔ 578.000,00 per interventi in materia di **ambiente e rifiuti**.

Il finanziamento degli interventi di cui sopra viene assicurato sia attraverso l'utilizzo di economie di spesa, in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui e/o prestiti non ancora contratti e nelle spese di personale, sia mediante rimodulazioni di stanziamenti e riallocazione, nonché riorientamento di risorse.

Inoltre, sono stati finanziati interventi per **investimenti** per l'importo complessivo di 7.100.000,00 euro di cui 5.500.000,00 euro ad incremento degli interventi di cui alla l.r. n.46/1997 relativa alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionale, 1.500.000,00 euro ad incremento degli interventi di cui alla l.r. n.3/2010 relativa alle Opere pubbliche di interesse regionale e 100.000,00 euro ad incremento degli interventi in materia di **edilizia sportiva** di cui alla l.r. n.19/2009. Al finanziamento di tali interventi si provvede attraverso una rimodulazione del programma degli investimenti regionali previsti per l'esercizio 2011.

L'articolo 1 accerta - ai sensi del comma 2, art. 37 della legge regionale di contabilità - il saldo finanziario al 31 dicembre 2010 che ammonta a complessivi 262.955.532,96 milioni di euro, di cui 50.701.572,70 relativo al bilancio 2006, 47.885.827,89 al bilancio 2007, 55.426.027,33 al bilancio 2008, 52.535.921,92 al bilancio 2009 e 56.406.183,12 al bilancio 2010.

L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata massima di ammortamento pari a 30 anni.

L'articolo 3, a norma dell'art. 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle somme la cui destinazione è vincolata per legge.

L'articolo 4 approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa.

L'articolo 5, ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con la presente legge.

L'articolo 6, apporta modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) per adeguare l'art. 23 (Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività) in quanto - per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 98/2011, convertito dalla legge 15/7/2011, n.111 - è stato introdotto all'art. 16 (determinazione dell'imposta) del D. Lgs. 446/97 un nuovo comma 1-bis che fissa nuove aliquote per specifiche attività economiche, tra le quali alcune interessate dalla variazione delle aliquote disposta dalla Regione Umbria nel 2007.

L'articolo 7, apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) sulla base delle novità introdotte in materia dal legislatore nazionale. In primo luogo viene modificato il comma 3 dell'art. 1 al fine di recepire le modifiche normative introdotte

dal comma 2 dell'articolo 10, comma 4 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e, segnatamente, per l'IRAP, le attività non previste dal comma 4 tra le quali, in particolare, la riscossione.

L'articolo 8 comma 1, apporta modifiche all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 (Legge finanziaria 2011) incrementando, per 1 milione di euro, il concorso della Regione, per l'esercizio 2011, al finanziamento del fondo da destinare al sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L.431/1998.

L'articolo 9 apporta modifiche alla legge regionale 30 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra in materia di entrate e di spese). Il comma 1, integra l'articolo 4 della l.r. n.4/2011 (Contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009) ampliando la platea dei soggetti destinatari dei contributi ricomprendendovi anche le imprese del settore artigianato, Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 5 della l.r. n.4/2011 (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) al fine di estendere l'agevolazione prevista dalla norma all'intero settore privato.

L'articolo 10 apporta modifiche alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013). Il comma 1, modifica l'articolo 17 (Piano di sviluppo rurale 2007/2013-Anticipazione fondi Agea) allo scopo, da un lato, di ricondurre in termini di chiarezza, il titolo a cui fare valere la spesa e dall'altro, di ridefinire la quantificazione della stessa alla luce della effettiva esigenza per l'esercizio finanziario in corso.

L'articolo 11 autorizza, per il 2011, la spesa di euro 116.000,00 quale concorso alle spese del personale a tempo determinato assunto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, della legge 30/3/1998, n. 61 e in servizio presso i Comuni di Nocera Umbra, Valtopina, Castel Ritaldi, Monte Santa Maria Tiberina e Vallo di Nera, allo scopo di assicurarne la permanenza in servizio, fino al 31/12/2011.

L'articolo 12 destina la somma di 430.000,00 euro al finanziamento delle attività dell'Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria (A.R.A.- Umbria) al fine di integrare il finanziamento statale ricompreso nei tagli del D.L. 78/2010.

L'articolo 13 interviene in materia di ordinamento del personale regionale autorizzando la proroga per il triennio 2012/2014 delle disposizioni previste all'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del

personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente), secondo le modalità già stabilite dalla Giunta regionale per il triennio 2009/2011.

L'articolo 14 prevede la costituzione, insieme ai Comuni di Perugia e di Assisi, "Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019", al fine di realizzare tutte le attività necessarie e conseguenti alla candidatura a Capitale europea della cultura per 2019.

Con Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 16 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011 - ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 - e, di conseguenza, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2011, limitatamente ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2011.

5. Parte quinta - La produzione regolamentare

5.1. Produzione regolamentare

I 9 regolamenti emanati nell'anno 2011 sono tutti regolamenti attuativi di leggi. Solo un regolamento (Reg. reg. n. 2/2011), oltre ad essere attuativo di legge, modifica anche un articolo di un regolamento precedente.

5.2. Classificazione dei regolamenti per settore di intervento

Le Tabelle 35 e 36 che seguono riportano i regolamenti emanati nell'anno 2011, suddivisi per settore e materia di intervento.

Dalla rappresentazione dei dati risulta che i regolamenti emanati riguardano maggiormente i settori *Servizi alla persona e alla comunità* e *Sviluppo economico e attività produttive*. Nell'ambito di tali settori, la maggior parte dei regolamenti emanati afferisce, rispettivamente, alla materia Servizi sociali e alla materia Ricerca, trasporto e produzione di energia.

Tabella 35. Regolamenti regionali, secondo il settore di intervento. Anno 2011

SETTORE DI INTERVENTO	Numero Regolamenti	%
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	3	33,3
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	4	44,5
<i>Territorio ambiente e infrastrutture</i>	2	22,2
<i>Totale regolamenti</i>	9	100,0

Figura 16. Regolamenti regionali, secondo il settore di intervento. Anno 2011




Tabella 36. Regolamenti regionali, per settore di intervento e per materia. Anno 2011

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Regolamenti	%
Servizi alla persona e alla comunità		
<i>Servizi sociali</i>	2	22,2
<i>Sport</i>	1	11,1
Sviluppo economico e attività produttive		
<i>Caccia, pesca e itticoltura</i>	1	11,1
<i>Ricerca, trasporto e produzione di energia</i>	2	22,2
<i>Multimateria</i>	1	11,1
Territorio, ambiente e infrastrutture		
<i>Opere pubbliche</i>	1	11,1
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	1	11,1
Totale regolamenti	9	100,0

5.3. Sintesi dei regolamenti emanati nel 2011

Si riporta di seguito la sintesi dei regolamenti emanati nell'anno 2011.

Reg. reg. 25 gennaio 2011, n. 1

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso).

(Pubblicato nel B.U. Umbria 2 febbraio 2011, n. 6)

Con questo regolamento si dà attuazione all'articolo 5, comma 6 della l.r. 25/2007, istitutiva di un fondo per agevolare l'accesso al microcredito nella forma del prestito sociale d'onore, che viene concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale.

In particolare, il regolamento approva lo schema di avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore, individua i criteri per la ripartizione del fondo tra le Zone sociali e determina le specifiche tipologie di bisogno in presenza delle quali può essere attivato il prestito sociale d'onore: nascita o adozione di un figlio, spese per il ricongiungimento familiare, situazioni legate alla malattia o al decesso di un membro del nucleo familiare, spese ricollegabili a processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio o trasferimento di un componente del nucleo familiare, spese per traslochi, cambiamenti di alloggio e per la stipula del contratto d'affitto, spese per l'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli e spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Reg. reg. 15 febbraio 2011, n. 2

Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne.

(Pubblicato nel B.U. Umbria 23 febbraio 2011, n. 9)

Il regolamento disciplina l'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne della Regione ai sensi degli articoli 28 e 38 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la

salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura).

Il regolamento, in particolare, individua gli attrezzi di pesca consentiti, le modalità per l'esercizio della pesca professionale e sportiva e le limitazioni all'attività di pesca stessa; disciplina, inoltre, le caratteristiche e le modalità d'uso del tesserino di pesca sportiva e le modalità di svolgimento della pesca agonistica e della pesca sportiva a pagamento nei laghetti situati all'interno di proprietà privata.

Il regolamento, infine, modifica l'articolo 3 del regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 3 (Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche), sostituendone il comma 3 così da estendere anche ad un tratto del fiume Tevere l'eccezione al divieto di transito con mezzi a motore nei corsi d'acqua demaniali.

Reg. reg. 25 marzo 2011, n. 3

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile.

(Pubblicato nel B.U. Umbria 30 marzo 2011, n. 14)

Con questo regolamento si dettano prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico in attuazione dell'articolo 13 della l.r. 5/2006, definendo i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica e i comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato, da realizzare mediante la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi.

Il regolamento, in particolare, detta misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico (installazione di idonei misuratori per la registrazione delle portate), misure per il risparmio idrico per le utenze private e per le utenze pubbliche o private ad uso pubblico (installazione di sistemi di ottimizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi, quali applicazione di limitatori di flusso, diffusori, acceleratori di pressione ai

rubinetti di lavelli e docce), misure per il risparmio idrico in edilizia (realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, realizzazione di vasche o cisterne per la raccolta di acqua piovana, applicazione dei dispositivi di riduzione del consumo idrico agli impianti idrico-sanitari) e misure per il risparmio idrico per gli Ambiti territoriali integrati (ad esempio, modifica del sistema tariffario attraverso la previsione di uno sconto per gli utenti privati che adottano le misure di riduzione del consumo idrico).

Reg. reg. 4 maggio 2011, n. 4

Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili.

(Pubblicato nel B.U. Umbria 11 maggio 2011, n. 21)

Con questo regolamento si disciplina la gestione degli impianti che trattano effluenti di allevamento e biomasse (quali residui delle coltivazioni e delle trasformazioni agricole) per la produzione di energia elettrica da biogas.

In particolare, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di tutela delle acque), il regolamento disciplina:

a) i requisiti necessari per le attività e la gestione degli impianti di digestione anaerobica (degradazione della sostanza organica da parte di microorganismi in condizioni di anaerobiosi) che trattano effluenti di allevamento in miscela con le biomasse per la produzione di energia da biogas;

b) le modalità per l'utilizzazione agronomica del digestato derivante dalla digestione anaerobica e delle sue frazioni palabili e non palabili (il digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica può subire trattamento di separazione solido liquido al fine di ottenere una frazione palabile ed una frazione non palabile).

Reg. reg. 20 maggio 2011, n. 5

Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

(Pubblicato nel B.U. Umbria 25 maggio 2011, n. 23)

Il regolamento disciplina gli interventi a favore delle famiglie vulnerabili, in attuazione dell'articolo 7 della l.r. 13/2006, in base al quale la Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.

In particolare, il regolamento definisce gli elementi che determinano la vulnerabilità della famiglia:

a) in relazione allo status anagrafico: famiglia con figli, famiglia numerosa composta da un minimo di quattro componenti, madre o padre con figli, famiglia unipersonale;

b) in relazione allo status economico: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ricompreso fra 7.5000 e 23.000 euro;

c) in relazione all'insorgenza di una situazione sociale di rischio: il verificarsi di una o più delle situazioni di disagio previste dall'articolo 7, comma 4 della l.r. 13/2010, quali nascita di un altro figlio o affidamento o adozione, riduzione o perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare, scomposizione della famiglia derivante da separazione, insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza, perdita o difficoltà di accesso all'alloggio, ingresso e frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione, presenza o insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.

Il regolamento definisce, inoltre, le modalità per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 2 della l.r. 13/2010, che riguardano: erogazione di benefici economici a fronte di spese sostenute per beni e servizi essenziali della persona e della famiglia; agevolazioni per tariffe e costi correlati al godimento di servizi quali servizi idrici integrati, gas per uso domestico e riscaldamento, energia elettrica, servizio di igiene ambientale; riduzione, mediante convenzioni con produttori e distributori, dei costi sostenuti per servizi di aiuto alla persona (quali minori e anziani autosufficienti) e

per l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione; integrazione al canone di locazione; agevolazioni per spese mediche e sanitarie; accesso al prestito sociale d'onore; sostegno economico per l'attuazione di percorsi di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro. In particolare, il regolamento stabilisce l'entità dell'intervento riconosciuto alla famiglia vulnerabile, definito sulla base di due fasce ISEE; disciplina la gestione degli interventi e il procedimento per l'erogazione degli stessi; detta i criteri per la ripartizione delle risorse regionali; disciplina l'attività di monitoraggio e rendicontazione e quella di vigilanza e controllo.

Reg. reg. 8 luglio 2011, n. 6

Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva.

(Pubblicato nel B.U. Umbria 13 luglio 2011, n. 30)

Con questo regolamento si stabiliscono, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni), le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 19/2009.

In particolare, il regolamento prevede, in armonia con la l.r. 19/2009, che la Regione può concedere contributi per la realizzazione di:

- a) manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;
- b) progetti di promozione sportiva;
- c) progetti per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l'ammodernamento e la ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.

Il regolamento stabilisce, sempre in armonia con la l.r. 19/2009, che possono accedere ai contributi:

- 1) relativamente all'attività sportiva (manifestazioni sportive e progetti di promozione): enti pubblici, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, associazioni e società sportive dilettantistiche, circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro organizza sul territorio regionale eventi sportivi di livello

nazionale o internazionale o realizza progetti innovativi di promozione sportiva;

2) relativamente all'impiantistica sportiva: enti locali proprietari di impianti e soggetti privati proprietari e/o gestori di impianti.

Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di presentazione delle domande per i contributi al Servizio regionale competente, la valutazione delle domande da parte del Servizio regionale competente mediante l'assegnazione di un punteggio, l'erogazione e rendicontazione dei contributi e la loro revoca e riassegnazione.

Reg. reg. 29 luglio 2011, n. 7

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel B.U. Umbria 5 agosto 2011, n. 34)

Il regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

In particolare, il regolamento definisce i casi in cui la presentazione di progetti per l'installazione di impianti nella medesima area o in aree contigue rispetto ad altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi ai fini della valutazione di impatto ambientale; stabilisce i casi in cui i progetti di alcune tipologie di impianti devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di incidenza ambientale; definisce le procedure autorizzative per ogni specifica tipologia di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; detta i criteri generali di localizzazione e di progettazione e le condizioni da rispettare

per l'installazione degli impianti; disciplina la procedura nel caso di impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi; detta particolari limitazioni all'installazione nelle aree agricole di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra; individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti; stabilisce le modalità di trasmissione alla Regione, da parte di comuni e province, delle informazioni e dei dati relativi agli impianti autorizzati; prevede la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione delle informazioni inerenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; stabilisce l'ammontare degli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della provincia o del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alle procedure autorizzatorie e prevede che il comune e la provincia competenti per territorio esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Reg. reg. 28 settembre 2011, n. 8

Disciplina concernente il responsabile unico del procedimento in attuazione della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

(Pubblicato nel B.U. Umbria 5 ottobre 2011, n. 43)

Con questo regolamento si disciplinano modalità, tempi e procedure per la nomina del responsabile unico del procedimento per i lavori e le opere pubbliche di competenza regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, unico per tutte le fasi di realizzazione del lavoro o dell'opera.

In particolare, il regolamento prevede che la struttura regionale competente individua il profilo professionale più adeguato allo svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, il quale deve essere un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, scelto fra i dipendenti regionali.

Il regolamento, inoltre, disciplina le procedure e i tempi per la nomina del

responsabile unico del procedimento, stabilendo che lo stesso viene nominato dal direttore regionale competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica, su proposta del dirigente del servizio coinvolto nella realizzazione stessa; stabilisce che il responsabile unico del procedimento viene scelto tra i dipendenti del servizio regionale competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera e detta le modalità di scelta in caso di carenza di dipendenti regionali adeguati all'interno della direzione regionale competente; regola i casi di sostituzione del responsabile unico del procedimento e disciplina la procedura per la nomina dei suoi collaboratori; stabilisce che responsabile del procedimento di espletamento della procedura di gara è il dirigente del servizio regionale competente in materia di gare, il quale risponde direttamente al responsabile unico del procedimento in merito agli adempimenti sull'espletamento della gara.

Reg. reg. 23 novembre 2011 n. 9

Disciplina per le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio e dell'artigianato danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4.

(Pubblicato nel B.U. Umbria 30 novembre 2011, n. 53)

Il regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi a favore delle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009¹¹.

In particolare, il regolamento prevede che soggetti beneficiari del contributo sono le piccole e medie imprese, anche stagionali, iscritte alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito un danno indiretto derivante dalla sospensione e/o trasferimento dell'attività a seguito della crisi sismica

¹¹ Il regolamento in oggetto è stato modificato dal regolamento regionale 18 gennaio 2012, n. 2, che ha aggiunto ai soggetti beneficiari dei contributi anche le imprese dell'artigianato, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 4 della l.r. 4/2011 da parte della legge regionale 24 novembre 2011, n. 14 di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

del 15 dicembre 2009 e sono ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dalla stessa crisi sismica.

Il regolamento, inoltre, determina il danno indiretto, quantificandolo in termini di riduzione del fatturato; determina il contributo, che viene concesso una tantum a fondo perduto; stabilisce le priorità ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi; demanda ad apposito bando della Giunta regionale la disciplina di termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

5.4. Le commissioni consiliari interessate

Le Commissioni Consiliari permanenti, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto sono chiamate ad esprimere un parere obbligatorio sui Regolamenti emanati dal Presidente della Giunta regionale. Infatti il suddetto articolo stabilisce che: *“La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.”*


Il Regolamento interno all'articolo 30 stabilisce che le Commissioni sono chiamate ad esprimere detto parere entro venti giorni dalla assegnazione e che decorso tale termine il parere si intende reso.

Tabella 37. Pareri resi su regolamenti regionali, per Commissione competente. Anno 2011

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE	Pareri	%
<i>I - Affari istituzionali e comunitari</i>	0	0
<i>II - Attività economiche e governo del territorio</i>	5	55,6
<i>III - Sanità e Servizi Sociali</i>	3	33,3
<i>II e III (in sede congiunta)</i>	1	11,1
<i>Totale pareri</i>	9	100

La Tabella 37 e la relativa Figura 17 riportano il numero di pareri resi dalle singole Commissioni, che coincide con il numero di Regolamenti emanati. Dai dati emerge come oltre la metà dei regolamenti sia stato esaminato in sede di seconda Commissione.

Figura 17. Pareri resi su regolamenti, per Commissione competente. Anno 2011



5.5. I termini per l'emanazione dei regolamenti e loro rispetto

Il prospetto che segue individua la fonte legislativa dei regolamenti emanati nel corso del 2011 con l'indicazione del termine previsto dalla legge per la sua emanazione (ove presente), nonché il tempo effettivamente trascorso dall'entrata in vigore della legge regionale prima dell'approvazione del regolamento di attuazione. Per i regolamenti di cui non erano previste scadenze per l'emanazione si è riportato il tempo intercorso dalla data dell'entrata in vigore della legge regionale.

Regolamento	Entrata in vigore	Legge regionale di riferimento	Termine previsto dalla legge regionale	Rispetto del termine o mesi trascorsi dall'entrata in vigore della legge
1/2011	25 gennaio 2011	l.r. 24 luglio 2007, n. 25	Non previsto	40 mesi
2/2011	15 febbraio 2011	l.r. 22 ottobre 2008	6 mesi	ritardo 20 mesi
3/2011	25 marzo 2011	l.r. 24 febbraio 2006, n. 5	120 giorni	ritardo 56 mesi
4/2011	4 maggio 2011	l.r. 10 dicembre 2009, n. 25	180 giorni	ritardo 10 mesi
5/2011	20 maggio 2011	l.r. 16 febbraio 2010, n. 13	180 giorni	ritardo 8 mesi
6/2011	8 luglio 2011	l.r. 23 settembre 2009 , n. 19	90 giorni	ritardo 6 mesi
7/2011	29 luglio 2011	-	-	-
8/2011	28 settembre 2011	l.r. 21 gennaio 2010, n. 3	6 mesi	ritardo 13 mesi
9/2011	23 novembre 2011	l.r. 30 marzo 2011, n. 4	Non previsto	7 mesi

5.6. I pareri delle Commissioni e il recepimento delle osservazioni

Per quanto riguarda il contenuto del parere si segnala che le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulle 9 proposte di Regolamento e:

- 8 pareri contengono anche osservazioni della Commissione;
- 1 è stato espresso senza osservazioni (Reg.reg. n. 6/2011).

Per quanto concerne l'esito dell'accoglimento delle osservazioni (ove presenti) della Commissione si segnala che:

- in 3 regolamenti sono state accolte le osservazioni della Commissione;
- in 5 regolamenti sono state parzialmente accolte e in 2 di questi sono state apportate modifiche autonomamente dalla Giunta regionale;
- in 1 regolamento sono state apportate autonomamente modifiche dalla Giunta regionale.

6. Parte sesta - Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Pareri richiesti al CAL su proposte di legge e di regolamento

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato l'art.123 della Costituzione, aggiungendo, con l'art. 7, un ultimo comma che recita:

“In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

Il Nuovo Statuto della Regione Umbria (l.r. 21/2005) ha recepito il dettato costituzionale, disciplinando il Consiglio delle Autonomie Locali ai seguenti articoli:

art.28 (Consiglio delle Autonomie Locali) laddove si definisce “organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali”, rinviando alla legge regionale la composizione dello stesso.

art. 29 (Competenze del Consiglio delle Autonomie Locali):

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta. In particolare esprime pareri obbligatori al Consiglio regionale in materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

art. 35, c. 1 (Iniziativa legislativa): il Consiglio delle Autonomie locali è tra i titolari dell'esercizio di iniziativa delle leggi regionali.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale (Del. C.R. 141/2007) - all'art. 20- detta norme e procedure in ordine all'espressione dei pareri da parte del Consiglio delle Autonomie Locali e all'eventuale recepimento degli stessi da parte delle competenti Commissioni e del Consiglio regionale.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali” ha provveduto a normare la costituzione ed il funzionamento del CAL, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplinando il Consiglio delle Autonomie locali quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi

decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria" (art. 1).

Riguardo alla procedura per l'espressione del parere si riporta di seguito l'art. 3 della legge regionale 20/2008:

Art. 3 (Procedimento):

1. *Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di cui all'articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.*
2. *La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.*
3. *La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.*
4. *Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.*
5. *Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.*

Il CAL è stato costituito con DPGR 30 dicembre 2009, n. 119 "Costituzione del Consiglio delle Autonomie locali" (BUR 20 gennaio 2010, n. 3).

Il Regolamento interno del CAL è stato approvato dal medesimo con verbale n. 2 del 6 maggio 2010.

Si riporta di seguito l'estrapolazione dell'attività del CAL nell'anno 2011, con riferimento alle sedute svolte, tratta dal sito internet istituzionale del medesimo.

1 - SEDUTA 28.01.2011

1. **D.G.R. n.1785 del 6/12/2010. Regolamento regionale: "Norme di attuazione dell'art.4, comma 1, lett. e) della l.r. n.25/2009 . Parere**
2. **D.G.R. n.1810/2010 - Regolamento di attuazione dell'art. 7: "Interventi per famiglie vulnerabili nella legge regionale n. 13/2010". Parere.**

3. *l.r. 9/2005. **Designazione** di n. 4 rappresentanti del CAL in seno alla Commissione regionale per la Cooperazione sociale.*

2 - SEDUTA 25.02.2011

1. *Consiglio regionale - Atto n. 275 - **Proposta di legge** di iniziativa dei Consiglieri Lignani Marchesani e altri concernente "Soppressione delle Comunità Montane e dell'A.R.U.S.I.A."*
2. *Consiglio regionale - Atto n. 275 bis- **Proposta di legge** di iniziativa dei Consiglieri Lignani Marchesani e altri concernente "Soppressione delle Comunità Montane e dell'A.R.U.S.I.A." Modificazioni della proposta originaria.*
3. *D.G.R. n.1769 del 6/12/2010 - **Disegno di legge**: "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Soppressione delle Comunità. Montane e istituzione dell'Agenzia Forestale regionale"*
Unificazione discussione- costituzione gruppo di lavoro- Rinvio parere

3 - SEDUTA 24.03.2011

1. *D.G.R. n. 1948 del 20.12.2010 - **Disegno di legge** "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali" - Rinvio parere (costituzione gruppo lavoro)*
2. *D.G.R. n. 1953 del 30/12/2010 - **Regolamento regionale**: "Disciplina concernente la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano". **Parere***
3. *Art.11. l.r. 30/2005 - Conferenza regionale del Sistema Integrato dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia - **Designazione** n. 4 rappresentanti CAL e n.2 Coordinatori pedagogici.*
4. *Consiglio regionale - Atto n. 344 - **Proposta di legge** di iniziativa del Consigliere Monacelli, concernente: "Realizzazione di manufatti provvisori in terreno agricolo". **Parere***
5. *Consiglio regionale - Atto n. 345 - **Proposta di legge** di iniziativa del Consigliere Smacchi ed altri, concernente: Ulteriori integrazioni della l.r. 22/02/2005, n.11". **Parere***

4 - SEDUTA 05.05.2011

1. *Consiglio regionale - Atti nn. 265-265 bis - **Proposta di legge** di iniziativa dei*

Consiglieri Valentino e altri concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28/11/2003, n. 23". Rinvio parere

5 - SEDUTA 23.06.2011

1. Consiglio regionale - Atto n. 265 - 265/bis - **Proposta di legge** di iniziativa dei Consiglieri Valentino e altri concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28/11/2003, n. 23". **Parere.**
2. D.G.R. n. 124 del 7/2/2011 - **Disegno di legge** : "Disposizioni regionali in materia di espropri". **Parere**
3. D.G.R. n. 30 del 24/01/2011 - **Regolamento regionale** per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.21, comma 3, della l.r. 13 maggio 2009, n.11 - **Parere** (Richiesta moratoria)
4. D.G.R. 328 del 4.04.2011 - **Disegno di legge** "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali". **Parere** (Osservazioni)
5. D.G.R. n. 397/2011 - **Regolamento regionale** "Disciplina per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Rinvio parere (costituzione gruppo lavoro).

6 - SEDUTA 14.07.2011

1. D.G.R. n. 397/2011 - **Regolamento regionale** "Disciplina per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". **Parere**

7 - SEDUTA 11.10.2011

1. **Patto di stabilità interno "verticale"** l. 220/2010, art.1, comma 138 bis. Trasmissione D.G.R. n. 726 del 5/7/2011. Criteri per la determinazione del nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità. **Parere**

8 - SEDUTA 10.11.2011

1. D.G.R. n. 808 del 26/07/2011 - **Disegno di legge** "Riforma del sistema amministrativo regionale ed endoregionale ed istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale - modificazione di leggi regionali". Mod. ed integrazioni D.G.R. 1769 del 6/12/2010. **Parere.**
2. D.G.R. 1132 del 4/10/2011 - **Disegno di legge** "D.G.R. 26 luglio 2011, n. 808 -

*Emendamenti". **Parere***

3. *Consiglio regionale -Atto n. 275 - **Proposta di legge** di iniziativa dei Consiglieri Lignani Marchesani e altri concernente "Soppressione delle Comunità Montane e dell'A.R.U.S.I.A." Comunicazioni.*
4. *Consiglio regionale - Atto n. 275/bis. **Proposta di legge** di iniziativa dei Consiglieri Lignani Marchesani e altri concernente "Soppressione delle Comunità Montane e dell'A.R.U.S.I.A." Modificazioni della proposta originaria. **Parere.***
5. *Consiglio regionale - Atto n. 275/ter. **Proposta di legge** di iniziativa dei Consiglieri Lignani Marchesani e altri concernente "Soppressione delle Comunità Montane e dell'A.R.U.S.I.A." Ulteriori modificazioni della proposta originaria. **Parere.***
6. *D.G.R. 1133 del 4/10/2011- **Disegno di legge** : "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 dicembre 2004, n.30. "Norme in materia di bonifica". **Pareri** (Trattazione unificata)*
7. *Comunicazioni - Proposta alla Giunta Regionale di impugnazione alla Corte Costituzionale dell'art.16 della L.148/2011.*

9 - SEDUTA 01.12.2011

Mancanza numero legale per validità riunione; illustrazione atti assessori Casciari e Vinti.

10 - SEDUTA 14.12.2011

1. *D.G.R. n. 680 del 27/06/2011 - **Regolamento regionale** "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale per le persone anziane autosufficienti". **Parere.***
2. *D.G.R. n. 1254 del 24/10/2011 - **Disegno di legge** "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28 novembre 2003, n.23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)". **Parere.***
3. *Consiglio regionale - Atto n. 603 - **Proposta di legge** di iniziativa dei Consiglieri Smacchi e Barberini concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 27/12/2006, n.18 (Legislazione turistica regionale) - Rinvio parere.*

In sintesi, il Consiglio delle Autonomie Locali:

- ha espresso pareri su:
 - n. 8 disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale;
 - n. 7 proposte di regolamento;
 - n. 4 proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali;
- ha disposto proprie designazioni previste specificamente da due leggi regionali;
- ha formulato osservazioni alla Giunta regionale sui criteri inerenti il “Patto di stabilità interno verticale”;
- ha formulato proposta alla Giunta regionale per l'impugnazione dell'articolo 16 della legge 148/2011.

7. Parte settima - La funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali

7.1. Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno

Il Consiglio della Regione Umbria in ottemperanza a quanto previsto dall'**articolo 61 dello Statuto** (Valutazione delle politiche regionali e controllo sull'attuazione delle leggi) ha innovato la funzione di controllo e ridefinito i modi e gli strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia a questa funzione.

La "nuova funzione di controllo" dei Consigli regionali prevede che le assemblee possano:

- chiedere conto a tutti i soggetti attuatori di determinate leggi regionali notizie sullo stato di applicazione e sui risultati raggiunti;
- valutare quali effetti siano stati prodotti dalle politiche regionali sottese alle leggi regionali in esame.

Infatti sempre l'articolo 61 dello Statuto al comma 1 recita che *"Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative"*.

Inoltre l'articolo 61 prevede anche l'istituzione di un nuovo organismo, il **Comitato per la legislazione**, composto da un numero pari di consiglieri per la maggioranza e la minoranza. L'Organo è stato costituito con Decisione del Presidente del Consiglio n.15 del 23 novembre 2007.

Rispetto alle attività di valutazione delle politiche pubbliche il Comitato formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative (art. 39 comma 5 let. b) del Reg. int.).

Lo statuto prevede altresì con l'articolo 53, comma 3, che nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni permanenti esercitano la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio.

Allo stesso tempo il Regolamento interno disciplina la funzione controllo di attuazione e valutazione delle politiche con i seguenti articoli:

- art. 33 - Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari
- art. 34 - Valutazione delle politiche pubbliche
- art. 39 - Comitato per la legislazione
- art. 42 - Le clausole valutative

In particolare l'articolo 34, comma 1 dispone che le Commissioni consiliari effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

Inoltre sempre all'articolo 34, comma 3 si prevede che le Commissioni consiliari svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori.

7.2. Le clausole valutative

Le clausole valutative rappresentano lo strumento legislativo più innovativo per dare maggiore vigore e concretezza all'esercizio della funzione di controllo, di cui i Consigli regionali erano già titolari prima della riforma del Titolo V della Costituzione, ma con l'approvazione dei nuovi Statuti, che prevedono l'inserimento di clausole valutative nelle leggi regionali, la funzione acquista maggior rilievo.

Esse superano ed integrano il tradizionale potere conoscitivo e di controllo politico conferito ai consiglieri da tutti i nuovi Statuti, ed evolvono in modo qualificato quella generica richiesta di rendicontazione sulle attività svolte che è presente in vari testi di legge nelle più recenti legislature.

La previsione delle clausole crea l'occasione di scambio diretto di informazioni tra il Consiglio e tutti gli attori che a vario titolo sono interessati dalle politiche introdotte con la legge oggetto di valutazione, dando l'opportunità per esercitare al meglio la funzione di controllo e allo stesso tempo rafforzare la funzione di rappresentanza da parte dell'organo elettivo.

Le clausole valutative quindi introducono una forma di controllo programmato e sistematico, finalizzato alla fisiologica espansione della funzione legislativa, che

mantiene l'attenzione e la responsabilità del Consiglio al di là del mero momento dell'approvazione, per l'intero ciclo di vita di una legge, fino alla sua successiva modifica o abrogazione.

Le clausole valutative inoltre rappresentano un'importante evoluzione qualitativa tra le forme di rendicontazione che la normativa regionale prevede, in quanto introducono nelle leggi un momento di verifica e riflessione di stretta competenza dell'Assemblea legislativa. Uno spazio all'interno del quale l'Assemblea adempie alla sua funzione di controllo inteso come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. Esse costituiscono uno strumento in grado di accrescere la "conoscenza condivisa" di cui possono disporre i Consiglieri nello svolgere la loro funzione di rappresentanti dei cittadini.

Tabella 38. Riepilogo leggi regionali contenenti clausole valutative. Anni 2005-2010

ANNO	NUMERO	ARGOMENTO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO
2005	30	Servizi Socio-educativi per la prima infanzia	24
2006	6	Diritto allo studio universitario	21
2006	18	Turismo	106
2007	25	Prestito sociale d'onore	6
2007	28	Assistenza domiciliare	7
2008	7	Assistenza odontoiatrica e protesica	8
2008	9	Fondo regionale per la non-autosufficienza	18
2008	12	Centri storici	29
2008	17	Sostenibilità ambientale degli edifici	23
2008	25	Sistema produttivo regionale	19
2009	11	Rifiuti	49
2009	16	Manifestazioni storiche	11
2009	25	Risorse idriche	9
2010	3	Lavori pubblici e regolarità contributiva	3

Nel corso del 2011 sono state approvate tre leggi contenenti clausole valutative : 2 in materie di competenza della II Commissione, 1 in materie di competenza della III Commissione. Nella tabella che segue sono riportati analiticamente gli estremi di tali leggi:

Tabella 39. Leggi regionali promulgate, contenenti clausole valutative. Anno 2011

ESTREMI	TITOLO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO
l.r. 10 febbraio 2011, n. 1	Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità	6
l.r. 30 marzo 2011, n. 4	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese (art. 14, integrazione L.R. 12/1995 - Imprenditoria giovanile)	14
l.r. 4 novembre 2011, n. 13	Integrazione della legge regionale 16/02/2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)	16/bis

E' da evidenziare che le tre clausole valutative inserite nelle tre leggi approvate, nascono da situazioni completamente differenti: la prima (GASP) costituisce l'esempio di proposta di clausola inserita dall'organo deputato a tale funzione e cioè il Comitato per la Legislazione (art 39 comma 5 lett. b) del Reg. int.), accolta e inserita nel testo finale dalla Commissione competente.

Altra ipotesi, relativa alla seconda legge, è la proposta di una clausola inserita come integrazione alla l.r. 12/1995 (Imprenditoria giovanile), proposta che è stata presentata da alcuni Consiglieri come emendamento, durante la discussione e approvazione in aula, al disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese".

La terza proposta di clausola invece nasce direttamente come proposta di legge integrativa (novella) di un Consigliere regionale alla legge regionale 13/2010 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

Tutto ciò testimonia, pur nella consapevolezza che si è ancor lontani da una diffusa cultura della valutazione delle politiche, una attenzione maggiore sulla necessità per il Consiglio di essere informato circa l'attuazione della legge e i risultati conseguiti.

Nel corso del 2011 sono pervenute in Consiglio regionale quattro relazioni riferite

ad altrettante leggi che costituiscono le risposte ai quesiti delle clausole valutative inserite nelle seguenti leggi regionali:

- l.r. n. 18/2006 (Legislazione turistica regionale);
- l.r. n. 6/2006 (Norme sul diritto allo studio universitario);
- l.r. n. 25/2008 (Norme in materia di sviluppo innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);
- l.r. n. 17/2008 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi).

Le relazioni sono state oggetto di attività istruttoria da parte degli uffici, con la predisposizione di Note informative e sottoposte all'esame da parte del Comitato per la legislazione e delle relative Commissioni consiliari competenti (art. 34 comma 3) dando luogo per alcune di esse anche ad alcune osservazioni e raccomandazioni all'esecutivo, al fine di permettere l'elaborazione della relazione successiva più inerente ai quesiti della clausola.

Si deve sottolineare che da un lavoro di rendicontazione sulle clausole valutative, svolto dagli uffici e presentato al Comitato per la Legislazione e alle Commissioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 comma 3, emerge che la Giunta non ha adempiuto, se non in numero limitato, all'obbligo d'invio di alcune relazioni come previsto dalle clausole contenute nelle leggi. Conseguentemente il Presidente del Consiglio regionale ha inviato nota al Presidente della Giunta sollecitando ad adempiere a quanto previsto in alcune leggi regionali contenenti clausole.

7.3. Leggi regionali e forme di rendicontazione diverse dalla clausola valutativa

Oltre alle clausole valutative contenute in alcune leggi, ci sono leggi che contengono richieste informative atte a monitorare il percorso di attuazione, a rendicontare attività e risorse.

Già in precedenza si era sottolineata sia l'utilità di una rendicontazione concepita non come atto ispettivo sull'attività della Giunta regionale, sia l'opportunità di considerare la rendicontazione come uno degli strumenti mediante i quali può essere attivato e mantenuto il "circolo virtuoso" dell'apprendimento legislativo.

Attraverso la ricognizione delle norme regionali che prevedono forme di rendicontazione e la verifica degli esiti prodotti da tali prescrizioni poste in capo alla Giunta e ad altri soggetti attuatori, si cerca di evidenziare le dimensioni di quella che

potremmo definire l'*accountability* della Regione Umbria. Ciò consentirà di verificare sia il ricorso a tale strumento da parte del Legislativo attraverso l'introduzione di norme di rendicontazione, sia le modalità di risposta dell'Esecutivo.

Nonostante in alcune leggi regionali ancora si riscontra il ricorso a forme di rendicontazione generiche, la funzione di controllo e valutazione delle politiche più rispondente alle disposizioni statutarie risulta essere lo strumento della "Clausola valutativa", di cui si ampiamente detto nel paragrafo precedente.

La presenza nell'anno 2011 di 4 leggi che utilizzano una rendicontazione più generica cioè l'invio di una relazione al Consiglio sull'attuazione della legge, risponde ad una scelta del legislatore che per le materie trattate e per una verifica in tempi brevi ha deciso di effettuare un controllo di attuazione sugli adempimenti immediati imposti dalle norme.

Nella tabella che segue, è stato riportato l'elenco delle leggi del 2011 che prevedono l'obbligo, da parte della Giunta regionale, di presentare una relazione al Consiglio regionale.

TITOLO	MESE PROMULG.	PRESENTAZIONE	SCADENZA
L.R. n. 6 Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15	<i>Luglio</i>	La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla valutazione dell'attività dei direttori generali	Luglio 2012 (annualmente)
L.R. n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali	<i>Settembre</i>	La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento del Piano di semplificazione amministrativa e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi (art.3)	Settembre 2012 (annualmente)
L.R. n. 15 Norme per la valorizzazione	<i>Novembre</i>	La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una	Entro il 31 marzo di ogni

delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria		relazione sullo stato di attuazione (art. 4)	anno
L.R. n. 18 Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative	<i>Dicembre</i>	La Giunta regionale verifica l'equilibrio finanziario e l'efficacia delle azioni poste in essere dall'Amministratore al fine di valutarne l'efficienza e trasmette le risultanze della verifica al Consiglio regionale (art.20)	Con cadenza annuale
		La Giunta regionale trasmette la relazione dell'Amministratore Unico (sull'attività svolta e sui risultati conseguiti) al Consiglio regionale (art. 23)	Entro il 31 Gennaio 2013 (annualmente)
		La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dell'attività dei Commissari (art.64)	Entro sei mesi dalla data di nomina dei Commissari liquidatori ed entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario per gli anni successivi
		La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sulle risultanze delle operazioni di liquidazione dei commissari liquidatori (art.66)	Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione di ogni comunità montana
		La Giunta regionale, congiuntamente alle risultanze di cui all'articolo 20, comma 4, trasmette al Consiglio, una relazione sull'attività svolta dall'Amministratore medesimo, in particolare per quanto riguarda le procedure di mobilità del personale delle Comunità montane (art.73)	Dopo un anno dalla nomina dell'Amministratore unico e successivamente con cadenza annuale

8. Parte ottava - Il riordino normativo

8.1. Testi Unici di riordino e semplificazione. Attuazione dell'art. 40 dello Statuto regionale

Inquadramento dei testi unici

In occasione del vaglio di costituzionalità del nuovo Statuto regionale, l'articolo 40 dello stesso, dedicato ai testi unici, fu impugnato dal Governo.

Quest'ultimo eccepì che il procedimento di approvazione dei testi unici configurava deleghe legislative non ipotizzabili, in quanto negli ordinamenti regionali **non sono ammesse rinunce sostanziali all'esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale.**

In particolare, il Governo aveva contestato il meccanismo in base al quale la Giunta regionale, previa legge di autorizzazione approvata dal Consiglio, presentava al Consiglio stesso progetti di testo unico di disposizioni legislative soggetti solo all'approvazione finale del Consiglio, ritenendolo in contrasto sia con l'art. 121 della Costituzione, sia con il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della Regione.

La Corte costituzionale (sent. n. 378/2004) ha negato però che l'articolo 40 dello Statuto sia attributivo di "deleghe legislative" da parte del Consiglio alla Giunta regionale, poiché tale norma ha previsto soltanto che il Consiglio conferisca alla Giunta un **semplice incarico di presentare**, entro termini perentori, un "**progetto di testo unico delle disposizioni di legge**" già esistenti in "uno o più settori omogenei", progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

La Corte ha legittimato l'esistenza di uno **speciale procedimento legislativo**, caratterizzato dal fatto che esso è diretto soltanto ad operare sulla **legislazione regionale vigente**, a meri fini "**di riordino e di semplificazione**".

Che si tratti di un'autorizzazione limitata al riordino ed alla semplificazione della legislazione vigente - prosegue la Corte - è questione confermata dal fatto che eventuali proposte di **modifica sostanziale** delle leggi oggetto del procedimento per la

formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, **devono necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione** alla redazione del testo unico. Pertanto, **ogni modifica sostanziale** della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e la **Giunta regionale**, nella sua opera di predisposizione del testo unico, **non può andare oltre al mero riordino ed alla semplificazione** di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.

Sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale, e dal contenuto dell'articolo 40 dello Statuto, si ricava che:

a) alla **legge di autorizzazione** spetta la disciplina concernente:

- 1) la determinazione dell'ambito del riordino e della semplificazione;
- 2) l'individuazione dei criteri direttivi a cui la Giunta si deve conformare;
- 3) l'individuazione degli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

b) alla **proposta della Giunta regionale** è riservata l'operazione di riordino e di semplificazione di quanto stabilito con legge di autorizzazione.

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8

In base al suddetto art. 40 dello Statuto è stata adottata la **legge di autorizzazione n. 8 del 2011** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali) che, specificamente con gli artt. 5, 6, 7 e 8, ha dato per la prima volta avvio al procedimento diretto all'approvazione di testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa.

In forza delle disposizioni come sopra richiamate, si possono individuare diversi passaggi procedurali che schematicamente qui di seguito si riportano:

- ~ la Giunta regionale è chiamata a redigere il progetto di testo unico di riordino e semplificazione che pre-adotta con propria deliberazione, trasmettendolo poi al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Commissione consiliare;
- ~ contestualmente all'assegnazione alla competente Commissione permanente dell'atto di pre-adozione del progetto di testo unico, come sopra ricordato, lo stesso atto viene altresì assegnato al Comitato per la legislazione per il parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno del Consiglio regionale

- ~ dalla data di trasmissione al Consiglio della deliberazione di pre-adozione inizia a decorrere il termine di 60 giorni entro il quale la Commissione permanente deve esprimersi e formulare il suddetto parere da rimettere alla Giunta;
- ~ durante i 60 giorni previsti per rendere il parere rimane sospeso il termine assegnato dalla legge di autorizzazione per la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta regionale, del progetto di testo unico. Tale legge ha previsto diverse tempistiche in relazione a 6 diverse materie che dovranno appunto confluire in altrettanti Testi unici, ovvero agricoltura, artigianato, commercio, turismo, governo del territorio e sanità e servizi sociali;
- ~ nel formulare il parere la Commissione è chiamata a verificare se nel testo pre-adoptato sono stati rispettati i principi e criteri direttivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 relativi rispettivamente al riordino normativo, alla semplificazione procedimentale e provvedimentale e alla sussidiarietà orizzontale. Degli eventuali scostamenti si darà atto nel parere. La Commissione non potrebbe quindi apportare emendamenti proponendo modifiche sostanziali al testo;
- ~ una volta rimesso il parere da parte della Commissione competente, ricomincia a decorrere il termine per la Giunta ai fini dell'adozione definitiva del progetto, previo adeguamento ad eventuali rilievi di cui al suddetto parere;
- ~ la deliberazione di adozione del progetto di testo unico è quindi trasmessa al Consiglio regionale. A questo punto da parte degli uffici del Consiglio verrà effettuata una verifica di conformità del rispetto del parere già formulato dalla Commissione e rimessi gli esiti alla Commissione stessa. Se non si rilevano difformità l'atto viene trasmesso direttamente all'Aula per l'approvazione con le sole dichiarazioni di voto.

Considerazioni conclusive

Le disposizioni contenute nella legge di autorizzazione sono state formulate in modo da rispettare pienamente le prerogative del Consiglio regionale in ordine all'esercizio della funzione legislativa e rispondono alla *ratio legis* dell'art. 40 dello Statuto anche nell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale. E' evidente infatti che l'approvazione del progetto di testo unico, predisposto dall'esecutivo, senza possibilità di emendamenti da parte dell'Aula, ma con le sole dichiarazioni di voto, potrebbe sembrare una *diminutio* rispetto ai poteri del Consiglio in ordine all'esercizio della potestà legislativa, tuttavia, la garanzia della sua funzione e ruolo è assicurata dal

fatto che, nel procedimento in Commissione, venga appurato che il prodotto finale, presentato per l'approvazione in Consiglio, sia frutto del mero riordino e dell'adeguamento ai principi della semplificazione. Le modifiche sostanziali non sono pertanto consentite potendo le stesse, caso mai, essere discusse, qualora presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, solo sotto forma di modifica alla legge di autorizzazione oppure rinviate successivamente una volta che il testo unico sia diventato legge. In questo modo viene "ripristinata" pienamente la potestà legislativa del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 121, comma secondo, della Costituzione.

8.2. Le leggi regionali abrogate

Di seguito si riportano le leggi abrogate nel corso dell'anno 2011 (un totale di 4 leggi regionali), con l'indicazione iniziale della specifica norma di abrogazione:

- **l'art. 13 della L.R. 20 luglio 2011, n. 6** "Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15)" ha abrogato la **L.R. 23 febbraio 2005, n. 15** "Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali";

- **l'art. 26, comma 3 della L.R. 22 luglio 2011, n. 7** "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" ha abrogato la **L.R. 30 dicembre 1998, n. 52** "Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10";

- **l'art. 144, comma 2 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8** "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" ha abrogato la **L.R. 5 settembre 1994, n. 31** "Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- **l'art. 78, comma 1 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18** "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" ha abrogato la **L.R. 28 agosto 1995, n. 40** "Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale".

8.3. Le leggi regionali modificate

Si riporta l'elenco delle leggi modificate (totale n. 65) nel corso dell'anno 2011.

1. L.R. 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
2. L.R. 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)
3. L.R. 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.))
4. L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)
5. L.R. 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»)
6. L.R. 17 aprile 2001, n. 11 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57: Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
7. L.R. 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre)
8. L.R. 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese)
9. L.R. 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria)
10. L.R. 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale)
11. L.R. 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate)
12. L.R. 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali)
13. L.R. 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali)

14. L.R. 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale)
15. L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali)
16. L.R. 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale)
17. L.R. 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla l. 15 ottobre 1990, n. 295)
18. L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)
19. L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)
20. L.R. 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
21. L.R. 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia)
22. L.R. 8 giugno 1984, n. 29 (Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37)
23. L.R. 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
24. L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese)
25. L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale)
26. L.R. 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)
27. L.R. 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
28. L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8)
29. L.R. 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni)

- e di incentivazione delle stesse - altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)
30. L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)
 31. L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)
 32. L.R. 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni)
 33. L.R. 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114)
 34. L.R. 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)
 35. L.R. 9 agosto 1991, n. 21 (Prime norme sul procedimento amministrativo)
 36. L.R. 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria)
 37. L.R. 23 dicembre 2008, n. 26 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))
 38. L.R. 30 marzo 2011, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011)
 39. L.R. 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese)
 40. L.R. 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013)
 41. L.R. 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)
 42. L.R. 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)
 43. L.R. 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge

- regionale 26 ottobre 1994, n. 35)
44. L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.))
 45. L.R. 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
 46. L.R. 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)
 47. L.R. 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)
 48. L.R. 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica)
 49. L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati)
 50. L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
 51. L.R. 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
 52. L.R. 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)
 53. L.R. 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria)
 54. L.R. 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario)
 55. L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale)
 56. L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria)
 57. L.R. 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana")
 58. L.R. 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)
 59. L.R. 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali)
 60. L.R. 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse)
 61. L.R. 14 gennaio 1985, n. 2 (Suppressione del premio di reinserimento ed

- istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)
62. L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)
 63. L.R. 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)
 64. L.R. 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali)
 65. L.R. 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)

9. Parte nona - Il contenzioso costituzionale

9.1. Le disposizioni di legge regionale del 2011 impugnate in via principale innanzi alla Corte costituzionale e le relative decisioni. Le pronunce della Corte costituzionale del 2011 sui ricorsi promossi dal Governo avverso disposizioni di legge regionale

Nel corso del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale talune disposizioni di cinque leggi della Regione Umbria e precisamente delle seguenti leggi:

- **L.R. 30 marzo 2011, n. 4** (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);
- **L.R. 20 luglio 2011, n. 6** (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15);
- **L.R. 22 luglio 2011, n. 7** (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- **L.R. 16 settembre 2011, n. 8** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);
- **L.R. 23 dicembre 2011, n. 18** (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

La Corte costituzionale si è espressa, al 10 ottobre 2012, su quattro dei relativi ricorsi, risultando, a detta data, ancora pendente il giudizio relativo alla l.r. 18/2012.

Di tali decisioni, soltanto due sono di merito (la sentenza n. 50/2012, relativa alle disposizioni impugnate della l.r. 4/2011, di parziale accoglimento e la sentenza n. 129/2012, relativa alle disposizioni impugnate della l.r. 6/2011, di accoglimento), mentre le altre hanno carattere processuale (l'ordinanza n. 123/2012, relativa alle

disposizioni impugnate della l.r. 7/2011, di manifesta inammissibilità, e l'ordinanza 210/2012, relativa alle disposizioni impugnate della l.r. 8/2011, con la quale viene dichiarata l'estinzione del processo).

Le pronunce dalla Corte costituzionale del 2011, riguardanti giudizi promossi dal Governo in via principale che vedono la Regione Umbria come parte resistente, concernono alcune disposizioni di due leggi regionali del 2010: la l.r. 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) e la l.r. 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

Su detti ricorsi la Consulta si è pronunciata, rispettivamente, con la sentenza n. 43/2011 (di parziale accoglimento) e con l'ordinanza n. 51/2011 (con la quale ha dichiarato estinto il processo).

In particolare, riguardo alla l.r. 3/2010, occorre ricordare che il Governo proponeva questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 13, comma 3, 15, 16, 19, comma 1, 20, comma 3, 22, commi 3 e 4, e 28 della citata legge regionale, per asserita violazione dell'art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 43/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3¹² (concernente l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza), dell'art. 20, comma 3¹³ (relativo all'affidamento

12 Il comma 3 dell'art. 13 della l.r. 3/2010 prevedeva: *“I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare, approvati prima della data di pubblicazione dell'aggiornamento a condizione che i relativi bandi, avvisi o lettere di invito per l'esecuzione dei lavori vengano, rispettivamente, pubblicati o trasmesse, entro il successivo mese di giugno”*.

13 Il comma 3 dell'art. 20 della l.r. 3/2010 prevedeva: *“Il responsabile del procedimento o il dirigente competente delle amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro indicati nei propri provvedimenti per l'acquisizione in economia, a soggetti esterni alle amministrazioni, con le procedure e le modalità indicate negli stessi provvedimenti, scegliendoli anche negli eventuali elenchi di cui al comma 1. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile del procedimento o il dirigente competente e il professionista cui si intende affidare il servizio”*.

diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro), nonché dell'art. 22, commi 3¹⁴ e 4¹⁵ (riguardanti l'espletamento dell'attività di manutenzione tramite una particolare tipologia di contratti definiti "aperti") della citata l.r. 3/2010; ha dichiarato, invece, inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 15, commi 2 e 4, 16, 19, comma 1, e 28, della medesima legge regionale.

Per quanto riguarda la l.r. 5/2010, invece, il Governo censurava la disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 1, della suddetta legge, in quanto ritenuto contrastante con la normativa statale in materia di collaudo statico, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. In seguito al ricorso, la Regione Umbria, con legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 (Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5), ha modificato la disposizione oggetto di impugnativa.

Quindi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenuto che fossero venute meno le motivazioni del ricorso, ha rinunciato allo stesso e la Corte costituzionale, con l'**ordinanza n. 51/2011**, ha dichiarato l'estinzione del processo (non occorrendo l'accettazione della rinuncia da parte della Regione, che non si era costituita).

14 Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 3/2010 prevedeva: *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere all'espletamento dell'attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti della durata massima di quattro anni. Per contratto aperto si intende il contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici.”*

15 Il comma 4 dell'art. 22 della l.r. 3/2010 prevedeva: *“Qualora, nel caso di contratti aperti, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'importo originario posto a base di gara, e comunque non superiore a duecentomila euro. In caso di contratto pluriennale la ulteriore spesa riferita alla singola annualità può essere autorizzata fino ad un totale complessivo pari all'importo originario posto a base di gara previsto per il singolo anno, e comunque non può essere superiore a duecentomila euro.”*

Quadro di sintesi

Leggi della Regione Umbria le cui disposizioni sono state impugnate dal Governo nel 2011	Pronunce della Corte costituzionale, alla data 10/10/2012, sui ricorsi promossi dal Governo avverso disposizioni di legge della Regione Umbria del 2011	Leggi della Regione Umbria le cui disposizioni sono state impugnate dal Governo nel 2010	Pronunce della Corte costituzionale del 2011 sui ricorsi promossi dal Governo (nel 2010) avverso disposizioni di legge della Regione Umbria
		L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)	Sentenza n. 43/2011
		L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)	Ordinanza n. 51/2011
L.R. 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese)	Sentenza n. 50/2012		
L.R. 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15)	Sentenza n. 129/2012		
L.R. 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.)	Ordinanza n. 123/2012		
L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)	Ordinanza n. 210/2012		
L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative)	Giudizio pendente, al 10/10/2012.		

SCHEDE DI SINTESI sui giudizi costituzionali relativi ai ricorsi promossi dal Governo avverso leggi della Regione Umbria del 2011

Giudizio concernente la Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);

Norme impugnate: artt. 5 e 30 della l.r. 4/2011;

Decisione: Corte costituzionale, sentenza n. 50/2012.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugnava gli artt. 5 e 30 della l.r. 4/2011, che prevedono misure concernenti rispettivamente l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la disciplina del personale sanitario regionale.

Il ricorrente, in particolare, censurava l'art. 5 della l.r. 4/2011, sia per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» - perché avrebbe modificato la disciplina sostanziale dell'IRAP «introducendo un'ulteriore ipotesi di deduzione» rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in assenza di disposizioni che consentano al legislatore regionale un simile intervento - sia per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui riconosceva detta facoltà di deduzione solo a taluni dei soggetti passivi dell'IRAP, in quanto avrebbe introdotto una misura selettiva vietata dal diritto europeo.

Il ricorrente censurava, inoltre, l'art. 30 della l.r. 4/2011 per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni, asserendo che detta disposizione, nella parte in cui prorogava gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali), sarebbe stata in contrasto con la disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e avrebbe creato disparità di trattamento in ambito nazionale.

La Regione Umbria, in seguito al ricorso, con l'art. 9, comma 2, della l.r. 24 novembre 2011, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2011, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), modificava l'art. 5, comma 1, impugnato andando così ad incidere sull'ambito soggettivo di applicazione delle ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP prevista da detto articolo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50/2012, dopo aver sottolineato che l'IRAP *“resta un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali”* e che lo Stato *“continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale”*, proprio in considerazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della l.r. 4/2011, in quanto riferito agli anni 2011 e 2012; mentre ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo al giudizio concernente l'articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2011, in quanto riferito agli anni successivi al 2012. Infine, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 della l.r. 4/2011.

Giudizio concernente la Legge regionale 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15);

Norme impuginate: artt. 12-bis, commi 1 e 2; art. 12-ter, commi 1, 4 e 6 della l.r. 6/2011; *rectius* art. 10 della l.r. 6/2011, che inserisce gli artt. 12-bis (commi 1 e 2) e 12-ter (commi 1, 4 e 6) nella l.r. 3/1998;

Decisione: Corte costituzionale, sentenza n. 129/2012.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugnava gli artt. 12-bis, commi 1 e 2, nonché l'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6 della l.r. 6/2011.

In particolare, il ricorrente deduceva che i commi 1 e 2 dell'art. 12-bis della l.r. 6/2011, nella parte in cui disciplinavano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, sarebbero stati in contrasto con l'art. 4, comma 2

del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), secondo il quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università, violando così, oltre che i principi fondamentali in materia di tutela della salute (riservati dall'art. 117, terzo comma della Costituzione alla competenza legislativa statale), anche l'autonomia universitaria (di cui all'art. 33, sesto comma della Costituzione), nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione (di cui agli artt. 117 e 118 Cost.).

IL Governo, inoltre, censurava i commi 1, 4 e 6, dell'art. 12-ter della l.r. 6/2011, relativo alla valutazione dei direttori generali, nella parte in cui dette disposizioni ricomprendevano anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, lamentandone il contrasto con i principi fissati dal d.lgs. 517/1999 e, in particolare, con la statuizione dettata dall'art. 4, comma 2 (dove si dispone che i procedimenti di verifica dei risultati delle attività dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d'intesa tra Regioni ed Università). Di qui l'asserita violazione degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 129/2012, osserva che l'indicazione della normativa impugnata così come contenuta nel ricorso non è precisa¹⁶, tuttavia, detta imprecisione non si riflette sulla corretta individuazione delle norme impuginate, e, quindi, non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione *“perché dette norme sono riportate con chiarezza nel ricorso, il cui testuale tenore non lascia dubbi al riguardo”*.

Nel merito, la Consulta - con la citata pronuncia - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, commi 1 e 2, della l.r. 3/1998, aggiunto dall'articolo 10 della l.r. 6/2011, nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, nonché l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della l.r. 3/1998, aggiunto dall'articolo 10 della l.r. 6/2011, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.

16 L'imprecisione consisteva nel fatto che, nel ricorso, sono stati impugnati gli artt. 12-bis (commi 1 e 2) e 12-ter (commi 1, 4 e 6) della l.r. 6/2011, quando, invece, dette disposizioni sono state inserite dall'art. 10 della l.r. 6/2011 dopo l'art. 12 della l.r. 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), della quale, dunque, sono parte.

Giudizio concernente la Legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Norme impugnate: art.6, c.2, della l.r. 7/2011;

Decisione: Corte costituzionale, ordinanza n. 123/2012.

Il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 7/2011, nella parte in cui - incondizionatamente e senza alcuna eccezione - prevedeva che i vincoli preordinati all'esproprio avessero durata di cinque anni, in quanto, ad avviso del ricorrente, detta disposizione si sarebbe posta in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

La Corte costituzionale, con **ordinanza n. 123/2012**, considerato il ricorso introduttivo del giudizio generico nella motivazione delle ragioni della proposizione della questione, ha dichiarato manifestamente inammissibile tale questione di legittimità costituzionale.

Occorre segnalare, tuttavia, che la Regione Umbria, nelle more del ricorso - tenuto conto dei rilevi esposti dal Governo - ha modificato la disposizione in questione, con l'art. 20 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), aggiungendo al comma 2 dell'art. 6, oggetto dell'impugnativa, l'espressa indicazione per cui è fatta salva la disciplina statale prevista al comma 7-bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006.

Giudizio concernente la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

Norme impugnate: artt. 54, c. 6; 55, c. 3; 65, c. 1, 70, c. 1, 72,73,87, c.1, 89, c.3, 91, c. 2, 124, c. 1e 136, c. 1 della l.r. 8/2011;

Decisione: Corte costituzionale, ordinanza n. 210/2012.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, promuoveva questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della l.r. 8/2011. Delle norme censurate, alcune vertevano in materia di

edilizia ed urbanistica (art. 54, comma 6 della l.r. 8/2011, nella parte in cui aggiungeva il comma 10-bis all'art. 5 della l.r. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia); art. 55, comma 3, nella parte in cui aggiungeva il comma 7-octies all'art. 6 della l.r. 1/2004; art. 65, comma 1, che sostituiva l'art. 17 della l.r. 1/2004, limitatamente al comma 12 del novellato art. 17; art. 70, comma 1, che sostituiva l'art. 21 della l.r. 1/2004, relativamente al comma 8 del novellato art. 21); altre concernevano la tutela del paesaggio (art. 72, che sostituiva l'art. 22 della l.r. 1/2004, limitatamente al comma 2 del novellato art. 22 e limitatamente ai commi 3 e 4 del novellato art. 22), altre ancora consistevano in disposizioni in materia ambientale (art. 73, nella parte in cui inseriva l'art. 22-ter nella l.r. 1/2004 e nella parte in cui inseriva l'art. 22-quinquies nella l.r. 1/2004; art. 87, comma 1, che inseriva l'art. 8-bis nella legge regionale 22 febbraio 2005, n.11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale); art. 89, comma 3, che sostituiva il comma 11 dell'art. 24 della l.r. 11/2005; art. 91, comma 2, che aggiungeva il comma 9-bis all'art. 28 della l.r. 11/2005; art. 124, comma 1, che aggiungeva l'art. 71-bis alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e art. 136, comma 1, che inseriva il comma 4-bis nell'art. 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale)).

Il ricorrente lamentava l'illegittimità costituzionale delle succitate disposizioni in riferimento, in particolare, all'art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo, della Costituzione.

La Regione Umbria, nelle more del giudizio, con gli artt. 10, 11, 13 e 19 della l.r. 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), ha abrogato e/o modificato tutte le disposizioni impugnate, nel senso indicato dal Governo nel relativo ricorso.

In considerazione di ciò, il ricorrente, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Umbria. Pertanto, la Corte costituzionale, con **ordinanza n. 210/2012** ha dichiarato estinto il processo.

Giudizio concernente la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.);

Norme impugnate: art. 28, comma 1 della l.r. 18/2011;

Giudizio pendente innanzi alla Corte costituzionale, al 10/10/2012.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato l'art. 28, comma 1 della l.r. 18/2011 per asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed l) della Costituzione.

Il ricorrente evidenzia che la norma impugnata, in combinato disposto con l'articolo 19 della medesima legge regionale, nella parte in cui attribuisce all'Agenzia forestale regionale il potere di realizzare lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze in amministrazione diretta fino all'importo di 200.000 euro, risulterebbe in contrasto con l'articolo 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sotto due profili: da un lato la norma regionale, prevedendo la realizzabilità, da parte della Agenzia forestale regionale, dei lavori ed opere in amministrazione diretta fino a 200.000 euro, supererebbe la soglia massima consentita dal comma 5 del citato art. 125 (il quale dispone che i lavori assunti in amministrazione diretta non possano comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro), dall'altro, si porrebbe in contrasto anche con il comma 6 del medesimo articolo del Codice dei contratti pubblici, il quale consente la realizzabilità dei lavori in economia solo in presenza delle specifiche condizioni ivi previste.

Il ricorrente sottolinea, altresì, che l'illegittimità della norma impugnata emergerebbe anche sotto l'ulteriore profilo del contrasto con l'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. 163/2006, che, in attuazione della riserva esclusiva di potestà legislativa attribuita allo Stato nelle materie 'tutela della concorrenza' ed 'ordinamento civile', preclude alle Regioni di prevedere una disciplina diversa da quella recata dal codice degli appalti in materia di qualificazione e selezione dei concorrenti, di procedure di affidamento e di criteri di aggiudicazione.

La Regione Umbria, con l'art. 22 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), ha abrogato l'intero art. 28 della l.r. 18/2011. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di rinunciare all'impugnativa.

9.2. Le disposizioni di legge regionale impugnate in via incidentale nel 2011 e le relative pronunce delle Corti costituzionali

Con ordinanza del 31 gennaio 2011, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l.r. 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).

La Corte costituzionale si è pronunciata su detto ricorso con sentenza n. 96/2012. Non sono presenti pronunce del 2011 su ricorsi promossi in via incidentale davanti alla Corte costituzionale che concernono leggi regionali umbre.

Quadro di sintesi

Leggi regionali della Regione Umbria le cui disposizioni sono state impugnate in via incidentale nel 2011	Pronunce della Corte costituzionale del 2011 su ricorsi promossi in via incidentale avverso leggi della Regione Umbria	Pronunce della Corte costituzionale su ricorsi promossi, in via incidentale, nel 2011, avverso leggi della Regione Umbria
L.R. 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)	Non risultano pronunce	Sentenza n. 96/2012

SCHEMA TECNICO sui giudizi costituzionali promossi in via incidentale nel 2011 avverso leggi regionali umbre.

Giudizio concernente la Legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche);

Norme impuginate: art. 3, comma 3 della l.r. 28/1997;

Decisione: Corte costituzionale, sentenza n. 96/2012.

Con ordinanza del 31 gennaio 2011, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sollevava, in riferimento agli articoli 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possano essere utilizzate per l'attività agriturbistica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Secondo il giudice *a quo* tale disposizione si sarebbe posta in contrasto con l'art. 3

Cost., per irrazionalità intrinseca (in quanto, secondo il rimettente, avrebbe congelato l'esercizio dell'attività di agriturismo nel territorio regionale alla data del 4 settembre 1997 e ciò in conflitto con le finalità dichiarate dall'art. 1 della medesima legge regionale), con l'art. 41, primo comma, Cost. (poiché avrebbe introdotto un impedimento ingiustificato all'iniziativa economica) e con l'art. 9, secondo comma, Cost. (in quanto la norma regionale censurata, impedendo alle imprese agricole l'utilizzo agrituristico delle strutture realizzate dopo il 1997, avrebbe finito per agevolare il fenomeno della "marginalizzazione" ed il conseguente progressivo abbandono delle campagne, al quale sarebbe seguito il deterioramento del territorio e degli edifici agricoli, ciò in contrasto con la tutela del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale, valori entrambi garantiti dall'art. 9, secondo comma, Cost.).

La Corte costituzionale, con **sentenza n. 96/2012**, ha ritenuto non fondate dette questioni di legittimità costituzionale.

In particolare, la Corte ricorda che l'attività agrituristica rientra - in via immediata - nelle materie agricoltura e turismo, di competenza regionale residuale, ma interferisce con altre materie attribuite alla competenza o esclusiva o concorrente dello Stato e che le Regioni devono uniformarsi ai principi, contenuti nella legge n. 96 del 2006 (Disciplina dell'agriturismo), i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

La disposizione censurata, precisa la Corte, è compresa, in modo prevalente, nella materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente.

La Consulta, quindi, osserva che l'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 - come pure l'art. 3, primo comma, della precedente legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo)- contiene un principio la cui *ratio* è quella di promuovere l'attività agrituristica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento delle attività agricole in senso stretto. Ciò allo scopo di garantire il mantenimento della natura peculiare del territorio e preservarlo dalla proliferazione di fabbricati sorti in vista soltanto dell'esercizio di attività ricettive in immobili non facenti parte *ab origine* dell'azienda agricola.

La Consulta rileva, altresì, che le Regioni hanno variamente attuato il principio fondamentale posto dalla legge statale e, con specifico riguardo alla modalità attuativa scelta dalla Regione Umbria, consistente nella fissazione di un limite cronologico certo (la data di entrata in vigore della l.r. 28/1997), la Corte osserva, tra l'altro, che "*La norma è particolarmente rigorosa, in quanto tende a neutralizzare la costruzione di*

complessi edilizi destinati, in tempi relativamente brevi, alla prestazione prevalente di servizi turistici, che si inserirebbero pertanto in modo forzato nel contesto territoriale storico delle campagne umbre.”

A parere del Giudice delle leggi, la disposizione censurata non è manifestamente irragionevole - perché obbedisce ad una scelta di politica legislativa compatibile con la finalità di una razionale disciplina del territorio agricolo - e non si può nemmeno affermare che determini un “congelamento” delle attività agrituristiche, in quanto il limite temporale in essa indicato non si riferisce all’ingresso nel mercato di nuovi soggetti o all’avvio di nuove iniziative in questo campo. La norma prescrive che ogni attività di agriturismo - vecchia o nuova che sia - si avvalga di fabbricati esistenti sui fondi rustici in data anteriore all’entrata in vigore della l.r. 28/1997.

La Corte, inoltre, esclude che la norma impugnata violi l'art. 41, primo comma, Cost., sottolineando: *“Non v’è quindi un limite all’avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell’uso di beni immobili, allo scopo di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalità perseguite da tutte le leggi in materia di urbanistica.”*.

Infine, la Corte afferma che neanche la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 9 della Costituzione è fondata. La Corte, al proposito, ritiene che l'ipotetico pericolo segnalato dal rimettente, che un’eccessiva restrizione all’uso di fabbricati situati in fondi rustici possa determinare l’abbandono degli stessi fondi, lo spopolamento delle zone collinari dell’Umbria e la compromissione del paesaggio della Regione, non sia verificabile nella sede di un giudizio di legittimità costituzionale, e che tale preoccupazione contrappone un rischio futuro ipotizzato ad una necessità di tutela del paesaggio attuale e concreta, giustificata dalla comune esperienza.

9.3. Le leggi e/o gli atti aventi forza di legge statali impugnati dalla Regione nel 2011 e le relative pronunce delle Corti costituzionali. Le pronunce della Corte costituzionale del 2011 su ricorsi promossi in via principale dalla Regione

Nel 2011 la Regione Umbria ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale talune disposizioni dei seguenti quattro atti aventi forza di legge:

- **D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79** (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28

novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

- **D.L. 6 luglio 2011, n. 98** (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- **D.L. 13 agosto 2011, n. 138** (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- **D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149** (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Sui ricorsi promossi dalla Regione Umbria avverso le succitate disposizioni statali, la Corte costituzionale si è pronunciata con le seguenti sentenze: sentenza n. 80/2012 (relativa al ricorso concernente il d.lgs. 79/2011); sentenza n. 147/2011 (relativa al ricorso concernente il D.L. 98/2011); sentenze nn. 198, 199 e 200 e ordinanza n. 227/2012 (relative al ricorso concernente il D.L. 138/2011). Alla data del 10 ottobre 2012, non risulta ancora depositata la decisione relativa al ricorso concernente il d.lgs. 149/2011 (udienza pubblica del 9 ottobre 2012).

Riguardo alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale nel corso dell'anno 2011, occorre ricordare la sentenza n. 208/2011, con la quale la Corte si è pronunciata su parte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da diverse Regioni, tra cui l'Umbria, concernenti alcune disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quadro di sintesi

Leggi e/o atti aventi forza di legge statali le cui disposizioni sono state impugnate in via principale dalla Regione Umbria nel 2011	Le pronunce della Corte costituzionale sui ricorsi promossi in via principale dalla Regione nel 2011	Leggi e/o atti aventi forza di legge statali le cui disposizioni sono state impugnate in via principale dalla Regione Umbria nel 2010	Le pronunce della Corte costituzionale del 2011 sui ricorsi promossi in via principale dalla Regione Umbria (nel 2010)
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.)	Sentenza n. 80/2012		
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	Sentenza n. 147/2012		
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 settembre 2011, n. 148.	Sentenze nn. 198/2012, 199/2012, 200/2012 e ordinanza n. 227/2012, alla data 10/10/2012.		
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.)	Giudizio pendente alla data del 10/10/2012.		
		D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Sentenza n. 208/2011 ¹⁷

SCHEDE TECNICHE sui giudizi costituzionali in via principale avverso atti statali aventi forza di legge, promossi dalla Regione Umbria nel 2011.

¹⁷ Riguardo alle questioni di legittimità sollevate anche dalla Regione Umbria relative alle disposizioni del D.L.78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, v. altresì le sentenze nn. 139/2012; 173/2012 e 215/2012.

Giudizio concernente il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Decisione: Corte costituzionale, sentenza n. 80/2012.

Il d.lgs. n. 79 del 2011 si compone di quattro articoli e di un allegato. In particolare, l'art. 1 (composto di un solo comma) dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, il quale, a sua volta, si compone di 69 articoli.

Le Regioni Umbria, Toscana, Puglia e Veneto, con distinti ricorsi, sollevavano questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e di alcune disposizioni di cui all'allegato contenente il «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, 119 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La Corte costituzionale si è pronunciata su tali ricorsi con **sentenza n. 80/2012**, accogliendo parzialmente le questioni sollevate dalle Regioni.

Vale la pena ricordare come la Consulta, dopo aver rilevato (nel considerato in diritto della sentenza), tra l'altro, che l'oggetto della delega contenuta nella legge 246/2005 (cui dà attuazione il decreto legislativo in questione) è circoscritto al “coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie”, sottolinei che l'analisi della fondatezza della censura mossa dalle Regioni in ordine alla carenza di delega debba essere condotta *“sulle singole disposizioni impugnate [...] allo scopo di verificare se ciascuna di esse possa essere catalogata tra le norme statali da riassetto ed armonizzare, o se invece si tratti di una nuova disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni su oggetti particolari, non compresa nella delega.”*

Giudizio concernente il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Decisione: Corte costituzionale, sentenza 147/2012.

Con separati ricorsi, le Regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana proponevano questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La Regione Umbria impugnava i soli commi 4 e 5 dell'art. 19 del D.L. 98/2011, per asserita violazione dell'art. 117, comma terzo, dell'art.118, primo comma e dell'art. 119 della Costituzione.

Con la sentenza n. 147/2012, la Corte costituzionale ha deciso sulle questioni sollevate in ordine all'art. 19, commi 4 e 5.

L'art. 19, comma 4, in particolare, prevedeva: “4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.”.

Il testo originario del comma 5, risultante dalla conversione del decreto-legge e vigente nel momento della proposizione dei ricorsi, invece, disponeva: “5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.”.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnato comma 5 è stato modificato dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), a

decorrere dal 1° gennaio 2012. Per effetto di tale modifica, le soglie di 500 e 300 alunni sono state portate, rispettivamente, a 600 e 400 unità.

La Corte costituzionale, con la citata **sentenza n. 147/2012**, ha riconosciuto, che il comma 4, regolando la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, ponesse norme di dettaglio nell'ambito della materia di competenza legislativa concorrente 'istruzione'; mentre ha ritenuto che la disposizione di cui al comma 5, sia da ricondurre prevalentemente alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g) 'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali'. La Corte, riguardo alla disposizione contenuta al censurato comma 5, afferma, in particolare: *“È indubbio che questa previsione incide in modo significativo sulla condizione della rete scolastica, ma va rilevato che la norma in questione non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a stabilirne un diverso modo di copertura e, tenendo presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali - come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico - è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma. La disposizione in esame persegue l'evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici - al fine di contenimento della spesa pubblica - attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato.”*

Pertanto, la Corte - riservata a separati giudizi la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte avverso altre disposizioni del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e riuniti i giudizi delle varie Regioni ricorrenti - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, mentre ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, del medesimo D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Giudizio concernente il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

Decisioni: sentenze nn. 198/2012, 199/2012, 200/2012; ordinanza n. 227/2012 (interlocutoria).

Con distinti ricorsi, più Regioni, tra cui l'Umbria, nonché le Province di Trento e di Bolzano hanno impugnato varie disposizioni del D.L. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La Regione Umbria, in particolare, ha impugnato le seguenti disposizioni del citato decreto-legge: i commi 2, 3, 4, 10, e 11 dell'art. 3 (rubricato "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche"), i commi 8, 12, 13, 14, 32, 33 dell'art. 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea"); l'art.11 (Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini); il comma 1 dell'art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali), nonché l'art. 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 198/2012**, si è pronunciata sulle questioni relative all'art. 14, commi 1 e 2, sollevate da varie Regioni (tra cui l'Umbria) e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano¹⁸.

Riguardo al comma 1 dell'art. 14, occorre ricordare che, successivamente alla presentazione dei ricorsi, l'art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011 (articolo impugnato con ulteriore ricorso dalla Regione Veneto) ha modificato il primo alinea dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011. Nella sua formulazione originaria, detto articolo prevedeva che le Regioni dovessero adeguare i rispettivi

18 In particolare, nei rispettivi ricorsi, le Regioni Umbria, Lazio, Emilia-Romagna, e Veneto hanno impugnato il solo comma 1 del decreto-legge n. 138/2011 (la Regione Veneto, limitatamente alle lettere a), b), c), d) ed e)), le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino Alto-Adige/Südtirol, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato il solo comma 2 ed infine, le Regioni Basilicata, Campania, Lombardia, Calabria e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato l'intero articolo 14.

ordinamenti ai parametri ivi elencati (che concernono il numero massimo di Consiglieri e degli Assessori regionali, la riduzione degli emolumenti e delle utilità previsti in favore dei Consiglieri regionali, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i Consiglieri regionali, nonché l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa, per poter accedere al beneficio della non applicazione o della applicazione parziale del patto di stabilità.

La disposizione in parola, come novellata dalla l. 183/2011, dispone invece che le Regioni adeguino i rispettivi ordinamenti ai parametri previsti dal comma 1. Pertanto, al meccanismo premiale originariamente previsto dall'art. 14, si è sostituita la previsione in forza della quale le misure ivi previste hanno efficacia diretta nei confronti delle Regioni. Tale modifica normativa, per inciso, secondo la Corte costituzionale, non ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, invece, prevedeva: “L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.”.

La Corte costituzionale, con la **sentenza 198/2012**, accoglie le censure mosse nei confronti del comma 2 dell'art. 14 con riferimento alla violazione dell'art. 116 della Costituzione e dichiara l'illegittimità costituzionale di tale comma, mentre dichiara in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità sollevate rispetto al comma 1 dell'art. 14.

Rispetto ai rilievi mossi dalle Regioni nei confronti del comma 1 dell'art. 14, la Corte - in particolare, nel merito - rileva che le censure sollevate dalle ricorrenti si articolano in tre gruppi.

Il primo gruppo ha ad oggetto l'intero art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011. Secondo le ricorrenti detto comma, nel prevedere il numero massimo di Consiglieri e Assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei Consiglieri, nonché l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, avrebbe violato l'art. 117, terzo

comma, Cost. (perché avrebbe dettato una disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente), l'art. 119 Cost (in quanto avrebbe stabilito le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità), l'art 117, quarto comma, Cost. (perché avrebbe invaso l'ambito riservato alla potestà legislativa regionale residuale), l'art. 123 Cost. (in quanto avrebbe leso la potestà statutaria delle Regioni) e l'art. 122 Cost. (perché avrebbe attribuito al legislatore statale una competenza ulteriore rispetto alla determinazione della durata degli organi elettivi e dei principi fondamentali relativi al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali).

Il Giudice delle leggi ha ritenuto tali censure non fondate, sottolineando, innanzitutto che la disposizione impugnata ha come finalità il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

La Corte sottolinea, in specie: *“Le lettere a) e b) dell’art. 14, comma 1, fissano un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l’esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali. La lettera c) fissa un «tetto» all’ammontare degli emolumenti dei consiglieri, che non possono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari: si tratta di un «limite complessivo», che lascia alle Regioni un autonomo margine di scelta.”*. La Consulta, inoltre, afferma: *“Anche le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo, rispettivamente, che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo, pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa.”*.

Una volta accertata la finalità della disposizione impugnata, la Consulta passa ad individuare la materia nella quale l'art. 14, comma 1, interviene, materia che riguarda la struttura organizzativa delle Regioni, disciplinata dall'art. 121 (il quale individua gli organi regionali e le loro funzioni) e dall'art. 123 Cost. (il quale demanda agli statuti il compito di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento e dispone che gli statuti siano in armonia con la Costituzione).

Quindi, la Corte fa notare che la Costituzione detta norme che riguardano il rapporto elettori-eletti per i consiglieri nonché le modalità dell'accesso ai pubblici uffici per gli assessori. Al proposito, la Consulta richiama l'art. 48 Cost. - per quanto riguarda il

diritto di elettorato attivo - e l'art. 51 Cost. - per quanto attiene il diritto di elettorato passivo e l'accesso agli uffici pubblici - e sottolinea che tali norme sono espressione del più generale principio di eguaglianza, del quale rappresentano una specificazione.

La Corte costituzionale, a questo punto, evidenzia: *“La disposizione censurata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi - come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle Giunte regionali - una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione.”*.

La disposizione censurata, pertanto, secondo la Corte non viola gli artt. 117, 122 e 123 Cost.- come invece asserito dalle ricorrenti - in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati.

Il secondo gruppo di censure, mosse dalle sole Regioni Umbria ed Emilia Romagna concernevano la previsione, contenuta nell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), in base alla quale la riduzione sia dei Consiglieri sia degli Assessori deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso. Le Regioni lamentavano che, dal momento che l'*iter* di approvazione dello statuto poteva avere una durata maggiore - a causa dell'eventuale referendum e dell'eventuale questione di legittimità costituzionale previsti dall'art. 123 Cost. - la Regione sarebbe stata ritenuta responsabile per il rispetto di un termine (previsto sia per l'adozione della modifica, sia per la sua efficacia) di cui essa non disponeva compiutamente; ciò in violazione dell'art. 3 Cost..

La Corte ha ritenuto anche tale questione non fondata, reputando che *“Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiedono l'«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata*

l'eventuale questione di legittimità costituzionale.”.

Infine, l'ultimo gruppo di censure, sollevate solo dalle Regioni Umbria, Emilia Romagna e Lombardia, riguardava la lettera e) dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti, quale «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente», e stabilisce che, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Collegio dei revisori debba operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Secondo le ricorrenti, l'istituzione del Collegio dei revisori avrebbe violato l'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. (in quanto avrebbe previsto una delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica), gli artt. 100 e 103 Cost. (perché avrebbe snaturato la funzione della Corte dei conti) e l'art. 121 Cost. (in quanto avrebbe istituito un organo regionale ulteriore rispetto a quelli necessari, la cui previsione spetta invece allo statuto o alla legge regionale).

La Corte costituzionale ha ritenuto anche tali censure non fondate, evidenziando, tra le altre cose, che l'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il «riesame» diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile.

Con la **sentenza n. 199 del 2012** la Corte costituzionale decide sulle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sollevate, con separati ricorsi, oltre che dalla Regione Umbria, dalle Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna e dalla Regione autonoma della Sardegna (riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 138 del 2011 e riuniti i giudizi promossi dalle suddette Regioni).

Le Regioni hanno impugnato il citato art. 4 nella parte in cui tale disposizione (rubricata “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea”), detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011.

Le Regioni Puglia, Lazio e Sardegna hanno censurato l'intero art. 4, mentre le altre Regioni (Umbria, Marche ed Emilia-Romagna) hanno censurato solo alcuni commi di tale articolo.

La Corte, preliminarmente, osserva che successivamente alla proposizione dei ricorsi, l'impugnato art. 4 del d.l. 138/2011 è stato modificato più volte. Tuttavia, secondo la Consulta, tali modifiche confermano il contenuto prescrittivo delle disposizioni oggetto di censura, comprimendo, anzi, ancor di più, le sfere di competenza regionale. Pertanto, le questioni sollevate dalle Regioni, con i rispettivi ricorsi, secondo la Corte, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale, devono essere estese alla nuova formulazione dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011.

Nel merito, la Corte ritiene la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 138/2011 fondata.

L'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 è stato adottato dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. 112/2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La Corte rileva, tra l'altro: *“A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010.”*

Pertanto, la Corte, riconoscendo la violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni.

Con **sentenza n. 200/2012**, la Corte costituzionale, decide sulle questioni di legittimità costituzionali dell'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sollevate, con separati ricorsi, dalle Regioni Umbria, Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria e dalla Regione autonoma Sardegna (riservate a separate decisioni le questioni sulle altre disposizioni del decreto-legge n. 138 del 2011 impugnate e riuniti i giudizi delle varie Regioni ricorrenti).

Merita ricordare che la Regione Umbria, in particolare, ha impugnato i commi 2, 3, 4, 10 e 11 dell'art. 3.

In particolare l'art. 3 impugnato, come modificato dalla legge di conversione, al comma 1, stabilisce il «principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge»; inoltre, impone a Comuni, Province, Regioni e Stato di adeguare i rispettivi ordinamenti a tale principio, entro un termine prestabilito. Tale termine, inizialmente fissato in un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione è stato successivamente procrastinato fino al 30 settembre 2012, in base all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Lo stesso art. 3, comma 1, elenca una serie di casi che possono giustificare eccezioni al principio stesso (vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica).

Il successivo comma 2 del medesimo art. 3 prevede: "Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese."

L'art. 3, comma 3, dispone, inoltre, che siano in ogni caso soppresse - alla scadenza del termine di cui al comma 1 - le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli

istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi, prevedendo, altresì, che - nelle more della decorrenza del predetto termine - l'adeguamento al principio di cui al comma 1 possa avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. A tale scopo, entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel comma stesso ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

Il comma 4, invece, stabiliva che «L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Tale comma 4, è stato successivamente abrogato dall'articolo 30, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

I commi da 5 a 9 implementano la liberalizzazione dell'esercizio delle professioni ed eliminano una serie di restrizioni all'accesso alle medesime.

Il comma 10 consente la possibilità di revoca delle restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9, mediante regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 3.

Il comma 11 permette di mantenere restrizioni, per singole attività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di una delle ragioni indicate dal medesimo comma.

In ordine all'art. 3, comma 4, del decreto-legge impugnato, la Corte - alla luce della sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 30, comma 6, della legge n. 183 del 2011 - dichiara la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, la Corte, con la **sentenza n. 200/2012** ha dichiarato fondate le questioni aventi ad oggetto il comma 3 dell'art. 3 del d.l. 138/2011 e non fondate le questioni relative ai commi 1, 2, 10 e 11 del medesimo articolo.

La Corte, infatti, accoglie le ragioni di doglianza, che le ricorrenti Umbria ed Emilia Romagna avevano rappresentato con riferimento specifico al primo periodo dell'art. 3, comma 3, e che si fondavano sul contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..

Detto primo periodo disponeva “Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi”.

Proprio alla luce del fatto che l'art. 3, comma 1, contiene solo disposizioni di principio, la soppressione generalizzata delle normative statali con esso incompatibili, operata dalla disposizione sopra riportata, appare, agli occhi della Consulta, indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali.

L'art. 3, comma 3, secondo la Corte è viziato sotto il profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si ripercuote sull'autonomia legislativa regionale garantita dall'art. 117 Cost., perché, anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici.

Per le medesime ragioni, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 3, comma 3, coinvolge anche i periodi successivi della disposizione in esame.

L'**ordinanza n. 227/2012** riguarda i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tale articolo, insieme ad altri del d.l. 138/2011 è stato impugnato, con separati ricorsi, da varie Regioni: Umbria, Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Campania, Lombardia e della Regione autonoma della Sardegna. Le impugnazioni sono state dirette contro numerosi commi del citato art. 16.

Le questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi delle Regioni sopra indicate, riferite alla citata norma, sono state discusse all'udienza pubblica del 19 giugno 2012.

La Corte rileva, tuttavia, che, nelle more della decisione, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), il quale con il comma 2 dell'art. 19 (articolo rubricato «Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali») ha sostituito gran parte delle disposizioni dell'articolo oggetto di impugnativa

(e precisamente i commi da 1 a 16 dell'art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 come convertito).

La legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto legge 95/2012, inoltre, ha ribadito la sostituzione suddetta.

Pertanto la Corte, tenuto conto delle intervenute modifiche normative e della circostanza che le questioni non sono state ancora decise, ha disposto il rinvio dei relativi giudizi a nuovo ruolo, allo scopo di consentire ai difensori di dedurre in ordine alle modifiche stesse e all'incidenza che esse possono avere sulle questioni oggetto delle impugnazioni proposte con i rispettivi ricorsi.

Giudizio concernente il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.);

Giudizio pendente alla data 10 ottobre 2012.

La Regione Umbria ha impugnato, innanzi la Corte costituzionale, varie norme del d.lgs. 149/2011 e precisamente: i commi 1, 2, 3, 5, e 7 dell'art. 2 (Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale”), nonché l'art. 3 (Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti) di detto decreto legislativo.

In particolare, la Regione Umbria ha censurato, con riferimento a numerose disposizioni della Costituzione, il comma 1 dell'art. 2 (che prevede le condizioni alla presenza delle quali si verifica la fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario); il comma 2 dell'art. 2 (che, tra le altre cose, prevede che il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e dispone lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale); il comma 3 dell'art. 2 (che prevede che il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 sia incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni e non possa essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni); il comma 5 dell'art. 2 (che dispone quanto segue: “Nelle more dell'insediamento

del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.”); il comma 7 dell'art. 2 (che recita: “Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.”) ed infine, l'art. 3 del medesimo D. Lgs. 149/2011.

Alla data 10 ottobre 2012 non risulta depositata la decisione.

SCHEMA TECNICO sulle pronunce della Corte costituzionale del 2011 su ricorsi promossi dalla Regione Umbria avverso leggi o atti aventi forza di legge statali.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Decisione: Corte costituzionale, sentenza 208/2011.

Occorre preliminarmente ricordare che diverse Regioni, con separati ricorsi, hanno impugnato varie disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La Corte costituzionale, nel 2011, si è pronunciata con la sentenza n. 208 su parte delle questioni sollevate anche dalla Regione Umbria.

Con tale sentenza, in particolare la Corte, ha deciso sui ricorsi della Regione Umbria e della Regione Toscana, riuniti i giudizi, limitatamente alle questioni riguardanti l'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 78/2010, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con detti ricorsi.

Le censurate disposizioni dell'art. 15 (rubricato “Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione”), riguardano il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a..

Il comma 1 prevede la disciplina a regime e prescrive l'individuazione delle tratte da sottoporre a pedaggio, in precedenza a libera percorrenza; il comma 2 definisce la disciplina transitoria.

Le ricorrenti lamentavano l'illegittimità delle suddette disposizioni per contrasto con l'art. 117, commi terzo e sesto della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di leale collaborazione.

La Corte, con la citata sentenza, dichiara la non fondatezza delle questioni prospettate dalle ricorrenti. La Corte nella sentenza afferma, tra l'altro, che il pagamento del pedaggio viene richiesto in ragione dell'utilizzazione dell'autostrada o del raccordo autostradale gestiti direttamente dall'ANAS S.p.A., appartenenti al demanio statale. Pertanto, la previsione dell'applicazione di un pedaggio rientra nella disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale e, quindi, nella materia, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, «ordinamento civile».



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Servizio Legislazione